



Piano di Governo del Territorio PGT

Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e di recepimento dei pareri degli Enti

Attività di ricerca a supporto della redazione del PGT e della VAS

Dip. di Architettura e Studi Urbani|DASStU Politecnico di Milano



Responsabili Scientifici DASStU

Andrea Arcidiacono

Laura Pogliani

Struttura operativa e di ricerca

Silvia Ronchi, Stefano Salata, Athos Brenna,

Silvia Restelli, Viviana di Martino, Federico Jardini

con la consulenza di Alessandro Trevisan

Attività di partecipazione

ABCittà

Simone Puttin, Cristian Zanelli

Consulenza giuridica

Lorenzo Spallino

Comune di Rescaldina

Sindaco

Michele Cattaneo

Segretario comunale

Dott.sa Anna Lucia Gaeta

Assessore all'Urbanistica

Marianna Laino

Ufficio di piano

Responsabile Area Governo del Territorio

Stefano Codari

Elena Lucia Zarini, Fabio Rinaldi, Marina Svanera,

Nadia Della Bella, Jacopo Sponga

Valutazione Ambientale Strategica

Autorità procedente

Stefano Codari

Autorità competente

Francesco di Geronimo

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Rescaldina è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 04/10/2018.

La fase di pubblicazione dei documenti costitutivi del PGT, ai sensi del comma 4, art. 13 della LR 12/2005, ha avuto inizio il 11/10/2018.

Dal giorno 11/11/2018 si è aperta la fase di presentazione delle osservazioni al Piano che si è conclusa il giorno 10/12/2018.

Entro questo periodo di 30 giorni sono state presentate all'Amministrazione comunale 53 osservazioni da parte dei cittadini di Rescaldina. Oltre lo scadere del termine ultimo di presentazione sono pervenute ulteriori 9 osservazioni che l'Amministrazione Comunale ha deciso di tenere comunque in considerazione. Complessivamente sono state quindi presentate e contro dedotte 62 osservazioni.

Contestualmente, come previsto dalla legge regionale 12/2005, i documenti costitutivi del PGT (nelle sue diverse componenti del DP, PdR, PdS e PGT) del comune di Rescaldina, sono stati trasmessi alla Amministrazione della Città Metropolitana di Milano in merito alla valutazione di compatibilità con il PTCP.

A seguito della attivazione della procedura di valutazione di compatibilità di cui agli art. 12 e 13 della LR. 12/2005, la giunta della città metropolitana di Milano ha deliberato, in data 07/01/2019, parere favorevole di compatibilità del PGT di Rescaldina con il PTCP, condizionata al recepimento delle indicazioni prescrittive contenute nella relazione tecnica allegata alla suddetta deliberazione.

Nel presente documento sono riportate sinteticamente le richieste pervenute con le osservazioni presentate da parte dei cittadini di Rescaldina e i pareri relativi alla verifica di compatibilità e conformità del PGT con il Piani Territoriali di Coordinamento della Città Metropolitana di Milano (PTCP).

In riferimento ai principi assunti nella valutazione delle osservazioni presentate si sottolinea l'obiettivo di salvaguardare l'impianto generale e gli obiettivi strategici del PGT di Rescaldina. L'assetto strutturale e le scelte strategiche delineate dal Documento di Piano (DP) costituiscono il principale riferimento su cui è stata verificata la coerenza delle osservazioni al disegno generale definito e impostato dal PGT adottato.

A fronte di quanto anticipato e degli obiettivi espressi dal PGT si riportano di seguito i principi metodologici costituenti la base di riferimento per la costruzione della relazione contro deduttiva. Sono da intendersi:

- **accoglibili** le osservazioni aventi ad oggetto perfezionamenti puntuali del PGT, includendo le osservazioni che comportano la correzione degli errori materiali e tecnici presenti nel PGT il cui aggiustamento è propedeutico alla sua definitiva approvazione;
- **accoglibili** le osservazioni finalizzate a garantire una maggiore chiarezza e sostenibilità dei dispositivi normativi del PGT, al fine di garantire a una maggiore efficacia attuativa delle scelte del piano, nel rispetto della priorità delle strategie pubbliche;
- **accoglibili** le modifiche dei dispositivi normativi finalizzati alla definizione di parametri edili e urbanistici in coerenza con le nuove disposizioni introdotte dalla D.g.r. 24 ottobre 2018-nXI/695;
- **parzialmente accoglibili** le osservazioni che mirassero ad una modificazione non sostanziale delle scelte del piano anche modificando alcuni aspetti normativi del PGT al fine di garantire una maggiore praticabilità e sostenibilità degli interventi privati comunque nel rispetto delle finalità di interesse pubblico;
- **non accoglibili** le osservazioni finalizzate rispettivamente a modificare l'impianto generale del PGT e/o che in parte contrastano con i criteri generali su cui è impostato il PGT;
- **non accoglibili** le osservazioni che determinano un aumento della capacità insediativa (residenza), un aumento del suolo urbanizzato (consumo di suolo) o del carico urbanistico (attività) già previsto dal PGT.

N.B.

Nella colonna relativa alle "Proposte di modifica dei documenti", sono indicate in **rosso** le parti normative modificate e in **rosso barrato** quelle eliminate.

Osservazioni al pgt adottato da d.c.c. n°80 del 04/10/2018	
Pervenute entro il termine del 10/12/2018	53
Pervenute oltre il termine del 10/12/2018	9
Totale	62

Proposta di controdeduzione alle osservazioni	
Accoglibile	8
Parzialmente accoglibile	21
Non accoglibile	33
Totale	62

Proposta di controdeduzione ai punti delle osservazioni	
Accoglibile	52
Parzialmente accoglibile	24
Non accoglibile	123
Totale	199

SCHEMA TIPO PER VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE


Osservazione n.	1					VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Data/...../.....					
Richiedenti e Mappali interessati <i>Fg, mappale</i>					
Tipologia dell'osservazione					
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Accoglibile / Parzialmente Accoglibile / Non accoglibile					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
1.1	Accoglibile
	/
	Parzialmente Accoglibile
	/
	Non accoglibile
SEDUTA del/...../ 2019 VOTAZIONE Presenti: Votanti: Voti favorevoli: Voti contrari: Astenuti: DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: (ACCOLTA / PARZIALMENTE ACCOLTA / NON ACCOLTA)						
1.2	Accoglibile
	/
	Parzialmente Accoglibile
	/
	Non accoglibile
SEDUTA del/...../ 2019 VOTAZIONE Presenti: Votanti: Voti favorevoli: Voti contrari: Astenuti: DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: (ACCOLTA / PARZIALMENTE ACCOLTA / NON ACCOLTA)						

Nota: Nelle votazioni relative ai contributi degli Enti e della Commissione per il Paesaggio : la proposta di controdeduzione sarà **Recepita / Parzialmente Recepita / Non Recepita**

n°	n° punti	prot.	data	richiedenti	fg.	mapp.	disciplina usi del suolo PGT 2012	disciplina usi del suolo PGT adottato	Tipologia dell'osservazione
1	1	23057	12/11/2018	Raimondi Marmi di Raimondi Davide snc	3	7	art. 26 D1 If 1,2 m ³ /m ²	art 14 TP1 Uf 0,60 m ² /m ²	Errore cartografico
2	1	23058	12/11/2018	Pezzoni Maria Franca, Raimondi Davide e Raimondi Greta	3	145	art. 26 D1 If 1,2 m ³ /m ²	art 14 TP1 Uf 0,60 m ² /m ²	Errore cartografico
3	2	24027	22/11/2018	Fumagalli Annalisa, Fumagalli Maria Assunta, Fumagalli Riccardo, Giani Abbondanzio Alberto, Giani Ambrogina Vittoria, Giani Armida, Giani Luigi e Giani Luigia Michelina	14	428-429	art. 25 B2 Uf 05 m ² /m ²	art 25 Verde Privato	Cambio destinazione funzionale
						443-445	aree a servizi (parcheggi)	Art. 29 Sistema dei Servizi (verde pubblico extraresid.)	
4	1	24410	27/11/2018	Bonetta Carla Gabriella, caccia Isacco Sergio, Landoni Ezio, Landoni Romano, Restelli Maria Cristina e Restelli Roberto	8	73-74	AT_TRP 3	art. 21 ZAV	Cambio destinazione funzionale
5	3	24563	29/11/2018	Cutaia Ulderico e De Servi Giancarla	6	125-126 128-187	art.24 B1 Uf 0,5 m ² /m ² - art 25 B2 Uf 0,5 m ² /m ²	art. 13 TR2 Uf esistente - art 12 TR1 Uf ≤ 0,50 m ² /m ²	Cambio destinazione funzionale
6	1	24604	29/11/2018	Pedone Francesco	1	207-208	art. 29 E	art. 22 ZAP	Cambio destinazione funzionale
7	1	24777	01/12/2018	Rossetti Paolo					Normativa: richiesta chiarimento
8	1	24947	04/12/2018	Guzzetti Maria Piera, Adamini Maria, Guzzetti Giovanna, Donzello Michele e Adamini Domenico Gilberto	1	623-626	AT_TRE	art. 21 ZAV	Cambio destinazione funzionale
					3	629 607			
9	2	24951	04/12/2018	Matera Camillo e Ramone Vita	16	1046	AT_TR6c	art. 21 ZAV	Cambio destinazione funzionale
10	2	24995	05/12/2018	MC Prefabbricati Spa, Ferrario Clelia, Landonio Santino, Cerini Claudio, Pezzoni Giuseppina, Marica Srl e Emmebi Srl	17 PA14-15		AT_PA_14-15	art. 17 PAV_PA 14-15 (TP1)	Variazione indici e parametri + Errore cartografico
11	2	24999	05/12/2018	Pogliana Danilo e De Santis Maria Fiorella	16	1047	AT_TR6c	art. 21 ZAV	Cambio destinazione funzionale
12	1	25090 25809	05/12/2018	Bertoni Maria Antonietta, Chiarot Mirella con i figli: Roberto-Silvia-Angela e Gloria, Rossini Angelica, Rossini Romano, Spedicato Giovanna, Zito Marco, Colombo Marisa con i figli: Marinella-Simonetta e Marco, Gasparri Cesarina, Gasparri Vilfredo e Lucia Maria	16	607-828 836-854 866-872	AT_TR10c	Titolo II - Capo II TR10	Modifiche norme
			15/12/2018			884-886 889-893 1021-1040 1069			
13	1	25100	06/12/2018	Frascold Spa	9	171	art. 31 E2	art. 20 "Boschi"	Cambio destinazione funzionale
14	1	25133	06/12/2018	Raimondi Carla	1	319	art. 29 E	art. 22 ZAP	Cambio destinazione funzionale
15	4	25135	06/12/2018	Corio Mattia					Modifiche norme
16	2	25137	06/12/2018	Casati Roberto e Casati Eliano - Ditta Casati srl	13	126-128 279-642	art. 26 D1 If 1,2 m ³ /m ²	art. 15 TP2 - ARF 1	Variazione indici e parametri + Cambio destinazione funzionale
17	1	25147	06/12/2018	Emilistri Dante - Soc. Raimondi Centro Rescalda srl	5	485	PA1n	art. 16 DP ARD_B	Variazione indici e parametri
18	1	25148	06/12/2018	Colombo Alessandro - Soc. Colombo Filtrie Guarnizioni srl	4	110			Modifiche norme
19	1	25150	06/12/2018	Castagna Antonella	13	1-2	art. 29 E	ATP_1	Cambio destinazione funzionale
20	1	25151	06/12/2018	Pezzoni Gian Luigi	13	6	art. 29 E	ATP_1	Cambio destinazione funzionale
21	1	25152	06/12/2018	Legnani Milena	13	991	art. 29 E	ATP_1	Cambio destinazione funzionale
22	1	25233	07/12/2018	Colombo Claudio	6	279	AT_TR G	art. 21 ZAV	Cambio destinazione funzionale
23	1	25256	07/12/2018	Raimondi Laura - Soc. Il Triangolo srl	2	546-547 548-549	AT_PA12	art.16 DP ARD_A	Variazione indici e parametri
24	17	25257	07/12/2018	Barbaglia Oreste Benvenuto					Modifiche norme
25	1	25258	07/12/2018	Marchese Simona - Soc. Immobiliare 4A srl	5	28-28 512	art.24 B1 Uf 0,5 m ² /m ²	art 12 TR1 Uf ≤ 0,50 m ² /m ²	Modifiche norme
26	1	25259	07/12/2018	Bernocchi Ettore, Gasparri Marinella, Bongini Ornella Ambrogina, Gasparri Cristian e Gasparri Tatiana	12	254-672 709-710 858	art.24 B1 Uf 0,5 m ² /m ²	art 12 TR1 Uf ≤ 0,50 m ² /m ²	Modifiche norme

n°	n° punti	prot.	data	richiedenti	fg.	mapp.	disciplina usi del suolo PGT 2012	disciplina usi del suolo PGT adottato	Tipologia dell'osservazione
27	1	25262	07/12/2018	De Innocentiis Roberto - Adamini Domenico Gilberto e Adamini Maria	3	189 (sub. 705) 596	art.24 B1 Uf 0,5 m ² /m ²	art 12 TR1 Uf ≤ 0,50 m ² /m ²	Modifiche norme
28	1	25264	07/12/2018	Gallipoli Carmine - Società Autoformula srl	13	1003	SUAP	art.16 CT Uf ≤ 0,60 m ² /m ²	Modifiche norme
29	2	25268	07/12/2018	Raimondi Norberto Raimondi Margherita	4	35-72 124-46 184-185	art.24 B1 Uf 0,5 m ² /m ²	art. 13 TR2 Uf esistente	Cambio tipologia tessuto + variazione indici e parametri
30	1	25272	07/12/2018	Suigo Santino	6	244-335	AT_TR A	art. 21 ZAV	Cambio destinazione funzionale
31	1	25287	07/12/2018	Fazzari Andrea, Fazzari Daniele e Piccolo Marisa	13	4	art. 29 E	ATP_1	Cambio destinazione funzionale
32	1	25306	07/12/2018	Ceriani Luciana e Ceriani Sara	16	131-129 127-542 1302-1303 1240	AT_TR 6c	art. 21 ZAV	Cambio destinazione funzionale
33	2	25347	10/12/2018	Landini Carlo - Soc. Promenade Tradate srl	13	116-117 471-988 1027-1028 1029-1030 1025-1026	AT_TR D	art. 22 ZAP	Cambio destinazione funzionale
34	11	25354	10/12/2018	Refraschini Marco Luigi					Modifiche norme
35	3	25355	10/12/2018	Rossetti Marzia Rosalba					Modifiche norme
36	33	25356	10/12/2018	Turconi Maurizio					Modifiche norme
37	1	25363	10/12/2018	Casati Daniela					Modifiche norme
38	1	25372	10/12/2018	Gasparri Lodovica	TR5a	273b	AT_TR 5a	art. 22 ZAP	Cambio destinazione funzionale
39	8	25394	10/12/2018	Stellini Assunta	1	295			Modifiche norme
40	1	25395	10/12/2018	Rubino Gregorio e Pini Manuela	6	52	art. 29 E	art. 21 ZAV	Cambio destinazione funzionale
41	1	25399	10/12/2018	Legnani Marco					Modifiche norme
42	18	25400	10/12/2018	Legnani Marco e Legnani Sante					Modifiche norme +Errore Cartografico
43	5	25401	10/12/2018	Di Pierro Andrea					Modifiche norme
44	1	25416	10/12/2018	Michelizza Olivo	2	187-393 (489)			Errore cartografico
45	4	25419	10/12/2018	Lazzati Fabrizio					Modifiche norme
46	1	25420	10/12/2018	Cimarra Giuliano - Soc. Quadrifoglio Srl					Modifiche norme
47	2	25433	10/12/2018	Della Flora Siro - Soc. Metallurgica Legnanese Spa	17	213, 214, 215, 216, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 301, 303, 306, 308, 310	art. 29 E	art. 22 ZAP	Cambio destinazione funzionale
48	1	25448	10/12/2018	De Servi Carlo	13	575	art 25 B2 Uf 0,5 m ² /m ²	art.24 B1 Uf 0,5 m ² /m ²	Modifiche norme

n°	n° punti	prot.	data	richiedenti	fg.	mapp.	disciplina usi del suolo PGT 2012	disciplina usi del suolo PGT adottato	Tipologia dell'osservazione
49	25	25450	10/12/2018	Legnani Sante					Modifiche Norme
50	1	25470	11/12/2018	Pezzoni Giuseppina, Pezzoni Cinzia, Pezzoni Maria Franca e Garavaglia Marco Mario p/c Garavaglia Samuele	9	226-264	AT_TR1	Art.29 Sistema dei Servizi	Cambio destinazione funzionale
51	4	25473	11/12/2018	Auchan Spa e Ceetrus Italy Spa				Art.20 DP TR10	Modifiche Norme + Modifica Cartografia
52	2	25474	11/12/2018	Ferrari Claudio - Soc. CR Sviluppo Srl	13	178-182 894-362 213-896 845-184 185-186 187-188 209-207 210-208 212-183 352-846 887	Aree a servizi (bretella Cerro Ikea)	art. 21 ZAV	Cambio destinazione funzionale
53	4	25478	11/12/2018	Crugnola Gianluca p/c Noi X Rescaldina					Modifiche Norme
54 ft.	1	25526	11/12/2018	Faletti Fiorenzo e Garreffa Angiolina	16	723	art. 26 D1 If 1,2 m ³ /m ²	art 14 TP1 Uf 0,60 m ² /m ²	Cambio destinazione funzionale
55 ft.	1	25629	12/12/2018	Feroli Antonio	1	617-619	art. 29 E	art. 22 ZAP	Cambio destinazione funzionale
56 ft.	2	25654	12/12/2018	Pizzo Mirko					Modifiche norme
57 ft.	1	25761	14/12/2018	Dell'Acqua Eleonora , Dell'Acqua Alberto Attilio	12	368	area a servizi	art 12 TR1 Uf ≤ 0,50 m ² /m ²	Cambio destinazione funzionale
58 ft.	1	25793	15/12/2018	Landone Maria Gabriella	13	8	art. 29 E	ATP_1	Cambio destinazione funzionale
59 ft.	2	26123	19/12/2018	Abbondandolo Antonio	13	994	art. 29 E	ATP_1	Modifica Norme + Cambio destinazione funzionale
60 ft.	1	26196	20/12/2018	Perna Rosa	14	409	art. 26 D1 If 1,2 m ³ /m ²	art. 15 TP2 Uf ≤ 0,60 m ² /m ²	Cambio destinazione funzionale
61 ft.	1	26293	21/12/2018	Pezzoni Gabriella	13	24	area a servizi	art. 25 Verde Privato valore ecologico	Cambio destinazione funzionale
62 ft.	1	316	08/01/2019	Ass. Articolonove			PA 11	PAV_PA 11	Modifiche norme



Osservazioni al PGT Adottato

- Protocollata nei termini
- Protocollata fuori termini



COMUNE DI RESCALDINA
Città Metropolitana di Milano

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Febbraio
2019

OSSERVAZIONI AL PGT ADOTTATO

Osservazioni pervenute

COMUNE DI RESCALDINA

Sindaco Segretario comunale Assessore all'Urbanistica
Michele Cattaneo Michele Panariello Marianna Laino

Ufficio di Piano

Dirigente Struttura Tecnica:
Stefano Codari
Fabio Rinaldi, Marina Svanera
Nadia Della Bella, Jacopo Sponga

Valutazione Ambientale Strategica

Autorità procedente

Stefano Codari

Autorità competente

Francesco di Geronimo

Attività di ricerca a supporto della redazione del PGT e della VAS

Responsabili Scientifici DASTU

Andrea Arcidiacono
Laura Pogliani



Struttura operativa e di ricerca

Silvia Ronchi, Stefano Salata,
Athos Brenna, Silvia Restelli,
Viviana di Martino, Federico Jardini,
con la consulenza di Alessandro Trevisan


Attività di partecipazione


ABCittà

Proposta di controdeduzioni alle Osservazioni dei cittadini al PGT adottato


Adozione con Deliberazione del CC n. 80 del 04 ottobre 2018

Osservazione n.	1		VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	23057		
Data	12/11/2018		
Richiedenti e Mappali interessati	Raimondi Marmi di Raimondi Davide snc	<i>Fg 3, mappale 7</i>	
Tipologia dell'osservazione	Errore cartografico		
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Accoglibile		

n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
1	PdR_01	Richiesta di rettifica dell'incongrua destinazione produttiva che grava su parte dell'area di pertinenza del fabbricato residenziale di altra proprietà.	Accoglibile	Si propone di accogliere la richiesta in quanto riferita alla correzione di un effettivo errore materiale	<p>Si modifica l'elaborato PdR_01A come di seguito individuato nella cartografia.</p>  <p>PGT ADOTTATO</p> <p>PROPOSTA DI REVISIONE DA APPORRE AGLI ATTI DI PGT</p>	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 17 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta:ACCOLTA</p>

Osservazione n.	2			VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE		
Protocollo n.	23058					
Data	12/11/2018					
Richiedenti e Mappali interessati	Pezzoni Maria Franca, Raimondi Davide e Raimondi Greta	<i>Fg 3, mappale 145</i>				
Tipologia dell'osservazione	Errore cartografico					
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Accoglibile					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
2	PdR_01	Richiesta di rettifica dell'incongrua destinazione produttiva che grava su parte dell'area di pertinenza del fabbricato residenziale.	Accoglibile	Si propone di accogliere la richiesta in quanto riferita alla correzione di un effettivo errore materiale	<p>Si modifica l'elaborato PdR_01A come di seguito individuato nella cartografia.</p>  <p>PGT ADOTTATO</p> <p>PROPOSTA DI REVISIONE DA APPORRE AGLI ATTI DI PGT</p>	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17 Voti favorevoli: 17 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta:ACCOLTA</p>

Osservazione n.	3						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	24027						
Data	22/11/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Fumagalli Annalisa, Fumagalli Maria Assunta, Fumagalli Riccardo, Giani Abbondanzio Alberto, Giani Ambrogina Vittoria, Giani Armida, Giani Luigi e Giani Luigia Michelina		<i>Fg 14, mappali 428-429, 443-445</i>				
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Parzialmente accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
3.1	PdR_01	Si richiede di inserire il terreno indicato interamente in "Zona TR1 - residenziale a media densità";	Non accoglibile	Si propone di non accogliere la prima istanza in quanto il cambio di destinazione d'uso richiesto risulterebbe incompatibile con il progetto di Rete Verde locale. Il terreno in oggetto infatti risulta inserito in un tessuto industriale con scarsa presenza di aree verdi e costituisce pertanto un elemento strategico per l'attuazione degli interventi di riqualificazione previsti volti al miglioramento della qualità e della vivibilità dell'area.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 12 Voti contrari: 3 (Casati Bernardo, Magistrali Paolo, Tripepi Ferdinando) Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) Assenti: 1 (Gasparri Elena)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

<p>3.2</p>	<p>PdR_01 / PdS_01</p>	<p>In subordine si richiede che la porzione di area di cui ai mappali 443-445 venga destinata ad "Aree e attrezzature per il verde - AI (servizi per l'industria)" e quella dei mappali 428-429 venga inserita in "Zona TR1 - residenziale a media densità".</p>	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>Si propone di accogliere parzialmente la seconda istanza, destinando la porzione di area di cui ai mappali 443-445 ad "Aree e attrezzature per il verde - AI (servizi per l'industria)" e mantenendo invece la destinazione d'uso "Aree a verde privato di valore ecologico in ambito urbano" per le aree di cui ai mappali 428-429.</p>	<p>Si modifica l'elaborato PdR_01E come di seguito individuato nella cartografia.</p>  <p>PGT ADOTTATO</p> <p>PROPOSTA DI REVISIONE DA APPORRE AGLI ATTI DI PGT</p>	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 12 Voti contrari: 3 (Casati Bernardo, Magistrali Paolo, Tripepi Ferdinando) Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) Assente: 1 (Gasparri Elena)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA</p>
------------	-------------------------------	--	---------------------------------	---	---	--

Osservazione n.	4						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	24410						
Data	27/11/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Bonetta Carla Gabriella, caccia Isacco Sergio, Landoni Ezio, Landoni Romano, Restelli Maria Cristina e Restelli Roberto		<i>Fg 8, mappali 73-74</i>				
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
4	PdR_01	Richiesta di rettifica della destinazione di una porzione del mappale 73 - attualmente azzonata come Zona Agricola Periurbana - destinandola a zona Residenziale per una fascia in fronte strada di circa 61 x 40 mt.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione. Il cambio di destinazione d'uso dell'area riguarda un ambito identificato come "Zona agricola periurbana di valorizzazione paesaggistica", posto in continuità con le aree boscate del PLIS del Rugareto, incluso nel disegno di Rete Verde locale e indicato dalle strategie del PGT come ambito prioritario di rimboschimento e connessione ambientale da consolidare e valorizzare. L'area in oggetto infatti si inserisce nell'ambito di una più ampia strategia di ridisegno del margine urbano volta all'incremento e alla continuità degli ambiti boscati e alla valorizzazione delle multifunzionalità paesaggistica e ricreativa di tali aree, anche in riferimento all'obiettivo generale di contenere i nuovi consumi di suolo.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 13 Voti contrari: 4 (Casati Bernardo, Magistrali Paolo, Tripepi Ferdinando, Turconi Maurizio) Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>


Osservazione n.	5						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	24563						
Data	29/11/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Cutaia Ulderico e De Servi Giancarla <i>Fg 6, mappali 125-126, 128-187</i>						
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
5.1		Si chiede di uniformare tutto il mappale 128 in zona TR1;					<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE 5.1 Presenti: 17 Votanti: 17 Voti favorevoli: 16 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE 5.1 pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
5.2	PdR_01	Si chiede di equiparare i lotti dei mappali 126-187 a tutti gli altri posti nelle stesse condizioni ed indicati come zona TR1;	Non accoglibile	<p>Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la destinazione a tessuto urbano TR2 ha come obiettivo il mantenimento della dotazione arborea e della permeabilità delle aree verdi esistenti connesse a insediamenti residenziali a bassa densità quale contributo generale alla qualità ambientale del comune.</p> <p>Si segnala, tuttavia, che a seguito del parziale accoglimento della osservazione 29 (prot. n. 25268), viene consentito un incremento della potenzialità edificatoria ammessa 'una tantum', dal 10% al 20% della Slp esistente, fino a un massimo comunque di 80 m².</p>			<p>VOTAZIONE 5.2 Presenti: 17 Votanti: 17 Voti favorevoli: 16 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE 5.2 pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
5.3		Si chiede di valutare se far rientrare il mappale 125 in zona TR1, considerando che sullo stesso vi è un immobile non vincolato e nemmeno i requisiti per esserlo.					<p>VOTAZIONE 5.3 Presenti: 17 Votanti: 17 Voti favorevoli: 16 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE 5.3 pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	6						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	24604						
Data	29/11/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Pedone Francesco		Fg 1, mappali 207-208				
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale						
Proposta di controdeduzione all'osservazione		Non accoglibile					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
6	PdR_01	Richiesta di azionare i mappali indicati in una zona omogenea con parametri urbanistici adeguati alla realizzazione di un nuovo immobile residenziale, provvedendo direttamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ed alla cessione dell'area destinata a sede stradale.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione e di non consentire il cambio di destinazione d'uso. L'area disciplinata come "Zone agricole produttive" (art. 22 del PdR_02) fa parte del "Sistema agricolo e ambientale" e come tale contribuisce alle strategie di valorizzazione e conservazione paesaggistica e ambientale del disegno della Rete Verde Locale, specificamente in riferimento all'obiettivo di contenere i nuovi consumi di suolo. L'area inoltre è ricompresa negli "Ambiti di rilevanza paesistica" di cui all'art. 26 del PTCP.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 17 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	7						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	24777						
Data	01/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Rossetti Paolo						
Tipologia dell'osservazione	Normativa: richiesta chiarimento						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
7	PdR_02	Richiesta di chiarimenti circa le modalità di intervento per recupero porzioni di edifici rustici esistenti, con cambio d'uso a residenziale facenti parte di corpo di fabbrica prevalentemente residenziale, con rispettiva forma di attuazione e titolo edilizio.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione, in quanto la disciplina di cui all'art. 8 Nta PdR_02, relativa alle modalità di intervento all'interno del "Tessuto storico di conservazione e recupero del patrimonio urbanistico edilizio - TS" definisce con chiarezza quanto richiesto.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 17 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	8						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	24947						
Data	04/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Guzzetti Maria Piera, Adamini Maria, Guzzetti Giovanna, Donzello Michele e Adamini Domenico Gilberto		Fg 1, 3, mappali 623-626, 629,607				
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
8	PdR_01	Si richiede la modifica della destinazione d'uso dei mappali indicati con ripristino della zona residenziale, ma svincolando i lotti a completamento del tessuto urbanizzato esistente - a tal scopo si propone la realizzazione di una fascia di mitigazione verde alberata verso la zona agricole a nord in fase di costruzione degli edifici.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione e di non consentire il cambio di destinazione d'uso. L'area disciplinata come "Zone agricole produttive" (art. 22 del PdR_02) fa parte del "Sistema agricolo e ambientale" e come tale contribuisce alle strategie di valorizzazione e conservazione paesaggistica e ambientale del disegno della Rete Verde Locale, specificamente in riferimento all'obiettivo di contenere i nuovi consumi di suolo.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 13 Voti contrari: 3 (Casati Bernardo, Magistrali Paolo, Tripepi Ferdinando) Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	9						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	24951						
Data	04/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Matera Camillo e Ramone Vita <i>Fg 16, mappale 1046</i>						
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Parzialmente accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
9.1	PdR_01	Richiesta di inserimento del mappale indicato in zona TR1 o TR 2 per un eventuale ampliamento dell'abitazione di proprietà;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere la prima istanza in quanto il cambio di destinazione d'uso dell'area riguarda un ambito appartenente al "Sistema agricolo e ambientale" e come tale destinato nelle strategie di PGT ad area agricola-produttiva da mantenere e valorizzare nella Rete Verde Locale, anche in riferimento all'obiettivo generale di contenere i nuovi consumi di suolo e in particolare di incrementare la dotazione arborea e di conservare la permeabilità ambientale all'interno del tessuto consolidato.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: - Assenti: 1 (Matera Francesco)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>


<p>9.2</p>	<p>PdR_01</p>	<p>In alternativa, si chiede di azionare l'area in oggetto come "Aree a verde privato di valore ecologico in ambito urbano" in quanto giardino dell'abitazione di cui al mappale 761.</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Si propone di accogliere la seconda istanza modificando la destinazione d'uso da "ZAV" a "Verde privato di valore ecologico in ambito urbano".</p>	<p>Si modifica l'elaborato PdR_01F come di seguito individuato nella cartografia</p>  <p>PGT ADOTTATO</p> <p>PROPOSTA DI REVISIONE DA APPORRE AGLI ATTI DI PGT</p>	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 16</p> <p>PdR_01F / DP_01/ DP_03/ PdS_01/ PdS_01F/ PGT_01</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: - Assenti: 1 (Matera Francesco)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>
------------	----------------------	---	--------------------	---	--	---

Osservazione n.	10		VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	24995		
Data	05/12/2018		
Richiedenti e Mappali interessati	MC Prefabbricati Spa, Ferrario Clelia, Landonio Santino, Cerini Claudio, Pezzoni Giuseppina, Marica Srl e Emmebi Srl	<i>Fg 17 Ambito PA14-15</i>	
Tipologia dell'osservazione	Variazione indici e parametri + Errore cartografico		
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Parzialmente accoglibile		

n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
10.1	DP_04 / PdR_02	<p>Si propongono le seguenti modifiche per la ridefinizione del P.A. 14 e 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguamento del PA al Documento di Piano: eliminazione tangenzialina e rotatorie vie Grigna e Saronnese - studio del nuovo prolungamento di via Valtellina con una rotatoria a raso di modeste dimensioni; • realizzazione di una fascia di mitigazione ambientale di circa 10.000 mq. e di aree a verde pubblico extra-residenziale a seguito soppressione della strada e parcheggio n. 5 • variazione perimetrazione del PA con diminuzione della sup. fondiaria da 100.000 mq. a 83.000 mq.; • variazione dell'Indice Utilizzazione Fondiaria da 1,2 mq/mq a 1 mq/mq con conseguente diminuzione della S.l. massima da 100.000 mq. a 76.000 mq. • Si chiede di non modificare i principi della convezione, e nello specifico il mantenimento della S.F. dal PA vigente - il mantenimento della possibilità edificatoria 	Non accoglibile	<p>Si propone di non accogliere l'osservazione pur condividendo lo spirito migliorativo delle proposte presentate nell'osservazione. Tuttavia si segnala che le modifiche dei termini di riconvenzionamento non possono essere trattate in sede di controdeduzione al PGT ma necessitano di essere riviste in sede di riconvenzionamento come già previsto all'art. 21 del Documento DP_04.</p> <p>Si ritiene inoltre di non apportare modifiche alla classe di sensibilità paesistica dell'intero ambito.</p>		<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 17 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

		<p>sul map. 421 fg. 17 e la revisione della sua classe di sensibilità paesistica - identificato dal PIF come bosco trasformabile e indicato come area da mantenere a bosco nel DP2018 - il mantenimento del R.C. pari al 60% della S.F. - lo scomputo pro-quota degli oneri di urbanizzazione - la previsione di un collegamento diretto in entrata e uscita del Lotto 6 con la Prov.le Saronnese per evitare un peggioramento del traffico.</p>				
10.2	<p>• Si chiede la correzione del perimetro del PAV_ PA 14-15 in conformità con la perimetrazione del PA approvato.</p>	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>Per quanto riguarda eventuali minime difformità nella perimetrazione del PAV_PA 14-15 riportata nei documenti cartografici del PGT si precisa che rimane comunque prevalente la perimetrazione individuata all'interno degli elaborati del Piano Attuativo convenzionato. Per tale ragione si introduce un chiarimento ulteriore all'interno dell'art. 17 del PdR_02.</p>	<p>Si propone di modificare l'art. 17 del PdR_02 come segue:</p> <p>Art. 17 Piani Attuativi Vigenti – PAV</p> <p>Il Piano delle Regole identifica con apposita simbologia grafica, sigla e numerazione, nelle tavole di progetto PdR_01 “<i>Disciplina degli usi del suolo</i>” in scala 1:2.000, le aree interessate da Piani attuativi vigenti (PAV).</p> <p>Per le aree incluse nel perimetro di PAV si applica il regime previsto dallo specifico piano attuativo o programma integrato di intervento e dalla relativa convenzione, con riferimento alla normativa di PRG o di PGT, vigente al tempo della approvazione del PAV</p> <p>Minime variazioni delle perimetrazioni dei Piani Attuativi per coerenza dello stato di fatto sono sempre ammesse e non costituiscono variante.</p> <p>(...)</p>	<p>PdR_02 (art. 17)</p>	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: - Assenti: 1 (Casati Bernardo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA</p>

Osservazione n.	11						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	24999						
Data	05/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Pogliana Danilo e De Santis Maria Fiorella		<i>Fg 16, mappale 1047</i>				
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Parzialmente accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
11.1	PdR_01	Richiesta di inserimento del mappale indicato in zona TR1 o TR2 per un eventuale ampliamento dell'abitazione di proprietà;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere la prima istanza in quanto il cambio di destinazione d'uso dell'area riguarda un ambito appartenente al "Sistema agricolo e ambientale" e come tale indicato nelle strategie di PGT come da valorizzare nella Rete Verde Locale, anche in riferimento all'obiettivo generale di contenere i nuovi consumi di suolo.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli:15 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: - Assenti: 1 (Casati Bernardo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

11.2	<p>PdR_01</p>	<p>In alternativa, si chiede di azionare l'area in oggetto come "Aree a verde privato di valore ecologico in ambito urbano" in quanto giardino dell'abitazione di cui al mappale 761.</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Si propone di accogliere la seconda istanza modificando la destinazione d'uso da "ZAV" a "Verde privato di valore ecologico in ambito urbano".</p>	<p>Si modifica l'elaborato PdR_01F come di seguito individuato nella cartografia</p>  <p>PGT ADOTTATO</p> <p>PROPOSTA DI REVISIONE DA APPORRE AGLI ATTI DI PGT</p>	<p>PdR_01F / DP_01/ DP_03/ PdS_01/ PdS_01F/ PGT_01</p>	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: - Assenti: 1 (Casati Bernardo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>
------	----------------------	---	--------------------	---	--	---	--

Osservazione n.	12						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25090						
Data	05/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Bertoni Maria Antonietta, Chiarot Mirella con i figli: Roberto-Silvia-Angela e Gloria, Rossini Angelica, Rossini Romano, Spedicato Giovanna, Zito Marco, Colombo Marisa con i figli: Marinella-Simonetta e Marco, Gasparri Cesarina, Gasparri Vilfredo e Lucia Maria		<i>Fg 16, mappali 607-828, 836-854, 866-872, 884-886, 889-893, 1021-1040, 1069</i>				
Tipologia dell'osservazione	Modifiche norme						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Parzialmente accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
12	DP_04	Richiesta di poter inserire nelle normative relative al comparto TR10c, la possibilità di attuare le previsioni anche attraverso più piani attuativi mediante la presentazione di due o più 'Permessi di Costruire convenzionati' non estesi alla totalità del comparto, comunque, nel rispetto delle previsioni e a condizione che ogni intervento garantisca la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la dotazione di standard.	Parzialmente accoglibile	Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione. Si ammette la possibilità di intervenire anche attraverso più piani attuativi, relativi a sub ambiti del comparto, purché sia garantita la ripartizione perequativa pro quota in base alle disponibilità fondiaria sia delle possibilità edificatorie attribuite, sia degli oneri prescritti derivanti dall'obbligo di dotare l'insediamento di aree per servizi e di urbanizzazioni, di realizzare le relative opere e di fornire le ulteriori prestazioni convenute.	Si propone di modificare l'art. 20 del DP_04 come segue: Modalità attuative Piano attuativo Attraverso Piano attuativo unitario o attraverso due o più piani attuativi relativi a sub ambiti omogenei, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni attuative, di cui al comma successivo, e comunque nel rispetto della ripartizione perequativa pro quota in base alle disponibilità fondiaria sia delle possibilità edificatorie attribuite, sia degli oneri prescritti derivanti dall'obbligo di dotare l'insediamento di aree per servizi e di urbanizzazioni, di realizzare le relative opere e di fornire le ulteriori prestazioni convenute.	DP_04 (art. 20 paragrafo TR10c)	
							SEDUTA del 28/02/ 2019 VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 16 Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuti: - Assenti:1 (Triepi Ferdinando) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA

Osservazione n.	13						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25100						
Data	06/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Frascold Spa		Fg 9, mappale 171				
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
13	PdR_01	Richiesta di revisione dell'azzoneamento del mappale in oggetto, ora disciplinato all'art. 20 comma 2 del PdR_02 come "Ambiti ed elementi di pregio ambientale - Boschi", in zona "AI - Attrezzatura per l'Industria".	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione. Il cambio di destinazione d'uso dell'area riguarda un ambito appartenente al "Sistema agricolo e ambientale" e specificamente come "Ambito ed elemento di pregio ambientale -Boschi" (art. 20 PdR_02), peraltro inclusa all'interno del PIF vigente, e come tale componente strategica del progetto ecologico e paesaggistico del PGT e della Rete Verde Locale. L'area inoltre è ricompresa negli "Ambiti di rilevanza paesistica" di cui all'art. 26 del PTCP.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: - Assenti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	14						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25133						
Data	06/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Raimondi Carla		Fg 1, mappale 319				
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
14	PdR_01	Si richiede di aumentare l'area edificabile del mappale 319 ai fini edificatori in quanto solo una piccola parte dello stesso è stato inserito in zona TR1.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione e di non consentire il cambio di destinazione d'uso. L'area disciplinata come "Zone agricole produttive" (art. 22 del PdR_02) fa parte del "Sistema agricolo e ambientale" e come tale contribuisce alle strategie di valorizzazione e conservazione paesaggistica e ambientale del disegno della Rete Verde Locale, specificamente in riferimento all'obiettivo di contenere i nuovi consumi di suolo.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 17 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.		15			VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE	
Protocollo n.		25135				
Data		06/12/2018				
Richiedenti e Mappali interessati		Corio Mattia				
Tipologia dell'osservazione		Modifiche norme				
Proposta di controdeduzione all'osservazione		Parzialmente accoglibile				
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
15.1	PGT_02	Si chiede una modifica dell'art. 9 dell'elaborato PGT_02 introducendo la possibilità di trasferimento volumetrico anche tra aree non confinanti;	Accoglibile	Si propone di accogliere la richiesta e di modificare l'art. 9 dell'elaborato PGT_02.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 9 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>art. 9 Utilizzazione degli indici (...) Non è ammesso il trasferimento di volumetria tra aree a diversa destinazione di zona, nonché tra aree non contermini, salvo che nelle zone agricole all'interno di ogni singola azienda produttiva, e nelle Aree di Trasformazione ove puntualmente previsto.</p> <p>Il trasferimento di volumetria è ammesso esclusivamente tra aree con medesima destinazione di zona, anche non confinanti, previa stipula di atto pubblico di vincolo registrato e trascritto che certifichi le aree asservite.</p>	PGT_02 (art.9)
15.2	PGT_02	Si chiede una modifica dell'art. 7.1 dell'elaborato PGT_02 abolendo il sistema di misurazione radiale delle distanze tra edifici e mantenendo esclusivamente la misurazione a squadro;	Parzialmente accoglibile	Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione e di modificare l'art. 7 comma 1 dell'elaborato PGT_02 riducendo la distanza minima tra pareti finestrate a 5 metri per la misurazione a raggio e mantenendo a 10 metri la distanza minima con misurazione a squadro.	<p>Si propone di modificare l'art. 7.1 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>7.1 De - distanze tra edifici</p> <p>Le distanze tra edifici si misurano a partire dal limite perimetrale di ogni opera esterna e di ogni oggetto superiore a 1,50 metri. La</p>	PGT_02 (art.7.1)

				<p>misurazione della distanza minima tra le pareti, sia esistenti che di nuova realizzazione, viene effettuata a squadra e a raggio, secondo le modalità di seguito specificate.</p> <p>Nelle zone della “Città storica”, di cui all’art. 8 del PdR_02 (...). Nel caso di interventi di nuova costruzione NC o demolizione e ricostruzione DR è prescritta una distanza minima tra pareti finestrate pari a 10,00 metri misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio, salvo esigenze dimostrate di allineamento sul filo stradale e di mantenimento della cortina edilizia.</p> <p>In tutte le zone della “Città consolidata”, di cui al Capo II del PdR_02 per le nuove edificazioni la distanza minima tra pareti finestrate (o parti di pareti finestrate) deve essere pari all’altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di 10,00 metri misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio.</p> <p>(...)</p> <p>Qualora esistano edifici la cui distanza dai confini di proprietà sia inferiore a quella fissata dal successivo comma 7.2, le nuove costruzioni su lotti limitrofi possono essere realizzate, come prescritto, a una distanza dai confini pari alla metà della propria altezza, con un minimo assoluto di 5,00 metri, e comunque a una distanza minima di 10,00 metri misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio dal fabbricato preesistente. La fronte del nuovo edificio può essere finestrata.</p> <p>(...)</p> <p>Le distanze minime sopra riportate misurate a raggio potranno essere ridotte in caso di accordo tra le parti.</p> <p>(...)</p>	<p>Astenuti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l’osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA</p>
15.3	PGT_02	Si richiede di eliminare l’obbligo del mantenimento distanza minima dai confini per i locali adibiti a ricovero autovetture, con possibilità di costruzione a confine, almeno per le tettoie adibite a tale scopo (art. 7.2 dell’elaborato PGT_02);	Non accoglibile	<p>Si propone di non accogliere l’osservazione. La distanza minima dai confini proprietà è disciplinata dal Codice civile a tutela dei diritti terzi e comprende anche i locali per il ricovero delle autovetture. Si ricorda tuttavia che all’art. 7.2 del PGT_02 è già ammessa la possibilità di accordo tra proprietari confinanti.</p>	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l’osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

15.4	PGT_02	Si richiede che all'art. 5.7, punto c) venga modificata la definizione di porticato privato di edifici residenziali eliminando il riferimento quantitativo al 20% della superficie coperta totale;	Accoglibile	Si propone di accogliere la richiesta. La definizione della Slp viene aggiornata come Superficie Lorda in recepimento delle definizioni introdotte dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 5.7 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>5.7 Slp – superficie lorda di pavimento (m²) Questo parametro rappresenta la somma delle superfici di tutti i piani dell'edificio, al lordo: di tutte le murature, interne e perimetrali, queste ultime da computarsi, salvo che nei casi di cui al capoverso successivo, con una profondità di 0,30 metri; degli elementi aggettanti o "bow window"; dei piani interrati e seminterrati, nonché dei sottotetti, qualora abitabili. Sono inoltre comprese le parti di fabbricato interrate a uso non residenziale la cui altezza netta interna sia superiore a 2,40 metri. Laddove sussistano le condizioni prestazionali dell'involucro edilizio previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di risparmio energetico la muratura perimetrali non verranno computate nella Slp. Dal computo della Slp sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le scale di accesso di uso comune per gli edifici plurifamiliari, i vani ascensore e i cavedi per gli impianti tecnici; b) i porticati pubblici e di uso pubblico; c) i porticati privati di edifici prevalentemente ad uso residenziale, aperti almeno su due lati e fino a una superficie non superiore al 20% della Sc totale. Nel caso in cui le superfici private porticate risultino complessivamente maggiori al 20% della Sc totale verrà computata come Slp la sola quota eccedente; d) i volumi tecnici emergenti dalla copertura del tetto o posti in locali interrati o seminterrati quali l'extracorsa degli ascensori, le scale di accesso alla copertura, i locali strettamente necessari per impianti, i serbatoi, i vasi di espansione e le canne fumarie; e) i seminterrati, ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e comunque con un'altezza massima interna non superiore a 2,40 metri; f) i sottotetti sottostanti le falde inclinate del tetto, la cui struttura interna, misurata dal pavimento all'intradosso del solaio di copertura, non superi in gronda la quota di 1,00 metro e al colmo la quota di 2,40 metri; deve intendersi come gronda di riferimento la gronda più alta del sottotetto, compresa quella prevista per la realizzazione di squarci nella copertura finalizzati alla realizzazione di terrazzi e/o terrazzi a pozzo; g) i balconi, le terrazze, i ballatoi di accesso, le logge e porticati chiusi al massimo su tre lati, rientranti e/o sporgenti dal muro perimetrale per una profondità complessiva non superiore a 2,00 metri. Nel caso di rientri e/o aggetti complessivamente maggiori di 2,00 metri verrà computata come Slp la sola quota eccedente; h) gli spazi strettamente funzionali all'edificio, quali cantine, lavanderia, depositi e assimilabili, qualora siano sottostanti al primo piano abitabile, a condizione che l'altezza interna non sia superiore a 2,40 metri; oppure se esterni alla sagoma dell'edificio purché siano completamente interrati o seminterrati di cui al punto e); 	PGT_02 (art.5.7)	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 12 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: 3 (Casati Bernardo, Magistrali Paolo, Tripepi Ferdinando) Assenti: 1 (Casati Riccardo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>
------	--------	--	-------------	--	--	------------------	--

				<p>i) gli spazi strettamente funzionali alla realizzazione di sistemi solari passivi, fino ad una superficie non superiore al 10% della SIp delle singole unità abitative realizzate e comunque non oltre 10 m²;</p> <p>j) i locali e gli spazi per il ricovero delle autovetture, con i relativi spazi di manovra e accesso, nei limiti delle quote fissate agli artt. 11 e 12 della presente Disciplina normativa generale, o anche oltre i suddetti limiti nel caso di asservimento pertinenziale con atto registrato e trascritto, fino a un limite di 3 posti auto per unità immobiliare, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano sottostanti al primo piano abitabile, a condizione che l'altezza interna netta non sia superiore a 2,40 metri ovvero a 2,70 metri nel caso siano pertinenziali a edifici a uso commerciale o produttivo; • oppure se esterni alla sagoma dell'edificio, purché siano completamente interrati, o seminterrati di cui al punto e); • oppure se fuori terra, a condizione che abbiano un'altezza netta non superiore a 2,40 metri, nel caso di coperture piane, misurata dalla quota di marciapiede o da quella convenzionale al punto più alto dell'intradosso della soletta di copertura, ovvero, nel caso di coperture a falda, un'altezza non superiore a 2,70 metri, misurata al colmo esterno della copertura. Nel caso di interventi all'interno delle Aree di trasformazione, ovvero nel caso di tutti gli interventi di nuova costruzione, questa facoltà è subordinata alla realizzazione del locale per il ricovero dell'autovettura in adiacenza al corpo dell'edificio principale. Questa facoltà è invece esclusa per interventi all'interno della Città storica di cui al Capo I della disciplina normativa PdR_02 del Piano delle Regole; <p>k) le scale di sicurezza antincendio esterne e aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala, gli ascensori realizzati al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche;</p> <p>l) le cabine elettriche e del gas;</p> <p>m) i manufatti pertinenziali di tipo stabile quali spazi destinati alla raccolta/conferimento dei rifiuti, gazebo, depositi per attrezzi (fino a un massimo di 6 m² di superficie per unità immobiliare e un'altezza massima di 2,20 metri misurata al colmo di copertura), pergolati e altri elementi assimilabili di arredo del giardino.</p> <p>La superficie lorda di pavimento (SLP) corrisponde alla Superficie Lorda (SL) come definita dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695: Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.</p> <p>Per Superficie Accessoria - SA - si intende Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.</p> <p>La superficie accessoria ricomprende:</p> <p>i portici e le gallerie pedonali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; - le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; - le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori 		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; - i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; - spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; - i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; - i volumi tecnici; - le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda. <p>Dalla Superficie Lorda (SL) sono inoltre esclusi i seminterrati, ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e comunque con un'altezza massima interna non superiore a 2,40 metri.</p> <p>Negli edifici destinati ad attività produttive esistenti è, inoltre, escluso dal computo della SIp ogni impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro o dell'ambiente e comunque per superfici lorde di pavimento non eccedenti il 2% della SIp totale autorizzata.</p> <p>Nelle zone destinate a nuove attività produttive, sono esclusi dal computo della Slp SL gli impianti igienici e tecnologici e i locali di sgombero al servizio dell'attività svolta, purché interrati, o seminterrati ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e con un'altezza interna non superiore a 2,40 metri, e comunque per superfici lorde di pavimento non eccedenti il 2% della SIp totale autorizzata.</p> <p>In tutte le zone destinate ad attività produttive, esistenti e di progetto, sono inoltre escluse dal computo della SIp le tettoie a sbalzo per un massimo di 2 metri.</p> <p>Per la determinazione del piano convenzionale si applicano le modalità di misurazione previste al comma 5.10.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Osservazione n.	16						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25137						
Data	06/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Casati Roberto e Casati Eliano - Ditta Casati srl		<i>Fg. 13, mappali 126-128, 279-642</i>				
Tipologia dell'osservazione	Variazione indici e parametri + Cambio destinazione funzionale						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzi one della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
16.1	DP_04	Richiesta di revisione dell'art. 19 dell'elaborato DP_04 per le aree inserite in zona TP2-ARF1, e in particolare l'incremento dell'indice di utilizzazione fondiaria fino al raggiungimento della SLP esistente;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere la richiesta, in quanto gli indici del PGT adottato per l'ambito ARF_1, definiscono condizioni insediative coerenti con i caratteri funzionali e morfologici dell'area e sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: - Assenti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
16.2	DP_04	Si chiede l'introduzione della residenza come ulteriore destinazione funzionale nella ARF1.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere la richiesta in quanto la possibilità di destinazione residenziale è ammessa all'interno dell'uso industria artigianato all'art. 12.3 e commercio terziario 12.4 di PGT_02.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	17						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25147						
Data	06/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Emiltri Dante - Soc. Raimondi Centro Rescalda srl		<i>Fg. 5, mappale 485</i>				
Tipologia dell'osservazione	Variazione indici e parametri						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzi one della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
17	DP_04	Si chiede di attribuire all'area l'intera capacità edificatoria prevista dal PGT 2012, in quanto l'area appartiene al 3° lotto del Piano di Lottizzazione Convenzionato con atto del 13/06/2000 e integrato il 13/11/2002.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere la richiesta. La definizione degli indici riguardo l'Ambito di Trasformazione ARD_B, tiene conto che l'area è un 'residuo' di un Ambito di Trasformazione del PGT 2012, con convenzione scaduta il 13/06/2010. In tal senso le previsioni edificatorie disciplinate e confermate dal PGT2012 non sono più in essere. Si ricorda, comunque, che l'entità dell'edificabilità prevista dal nuovo PGT è coerente con i caratteri morfologici del contesto e sostenibile rispetto alla fattibilità economica dell'intervento e che le aree richieste quale cessione gratuita o asservimento perpetuo ad uso pubblico per servizi e verde sono determinate non solo dall'esigenza di garantire le dotazioni adeguate in relazione ai nuovi abitanti e alle attività insediabili, quanto quella di garantire un'alta valenza ambientale ed ecologica nella trasformazione dell'area ARD_B, che assume, un ruolo strategico nella realizzazione di obiettivi di interesse pubblico del comune.			SEDUTA del 28/02/ 2019 VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17 Voti favorevoli: 17 Voti contrari: - Astenuti: - DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA

Osservazione n.	18		VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE				
Protocollo n.	25148						
Data	06/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Colombo Alessandro - Soc. Colombo Filtrie Guarnizioni srl	<i>Fg. 4, mappale 110</i>					
Tipologia dell'osservazione	Modifiche norme						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
18	PdR_02	Richiesta di modifica del Rapporto di copertura - Rc prevedendo un massimo del 60% limitatamente alle zone industriali esistenti TP1 e TP2 - già zone D1 produttive - con conseguente modifica degli art. 14.2 e 15.2 del Piano delle Regole nei quali il Rc massimo è fissato al 50%.	Accoglibile	Si propone di accogliere la richiesta e di modificare di conseguenza gli artt. 14.2 e 15.2 dell'elaborato PdR_02, incrementando il Rapporto di copertura (Rc) massimo fino al 60% della Superficie fondiaria (Sf).	<p>Si modificano gli artt. 14.4 e 15.2 dell'elaborato PdR_02 come segue:</p> <p>Art. 14 Tessuto urbano prevalentemente produttivo industriale - TP1 (...) 14.2 Indici e parametri urbanistici, edilizi e ambientali Uf ≤ 0,60 m²/m² H max = 15,00 m, misurata sottotrave per gli edifici produttivi, a esclusione dei volumi tecnici; Ip(Sf) ≥ 20% Rc(Sf) ≤ 50%60% A ≥ 1 albero/400 m² Sf (...)</p> <p>Art. 15 Tessuto urbano prevalentemente produttivo artigianale - TP2 (...) 15.2 Indici e parametri urbanistici, edilizi e ambientali Uf ≤ 0,60 m²/m² H max = 10,50 m; Ip(Sf) ≥ 30% Rc(Sf) ≤ 50%60% A ≥ 1 albero/300 m² Sf (...)</p>	PdR_02 (artt. 14.2, 15.2)	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Oggioni Massimo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

Osservazione n.	19						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25150						
Data	06/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Castagna Antonella		<i>Fg. 13, mappale 1-2</i>				
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale						
Proposta di controdeduzione all'osservazione							
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
19	DP_04 / DP_01	Si richiede di mantenere i mappali di proprietà degli osservanti a destinazione agricola, e di togliere la previsione contenuta nel Documento di Piano di Ambito di Trasformazione ATP_1.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'individuazione dell'ambito di trasformazione "ATP_1 per attività produttiva ad alta compensazione ambientale" risulta strategica per il progetto di Piano, prevedendo la realizzazione di una modesta trasformazione produttiva a fronte della cessione del 70% della superficie territoriale per la realizzazione di una fascia verde e vegetata che costituisce una tessera del mosaico della Rete Verde Locale, e la realizzazione di un tratto importante di viabilità consentendo così di indirizzare sulla Saronnese il traffico produttivo del comparto in cui si colloca la trasformazione, senza interferire, come oggi avviene, con la viabilità prettamente residenziale circostante. Si segnala inoltre che l'individuazione dell'ambito ATP_1 contenuta nel Documento di Piano, non ha valore conformativo fino alla approvazione dello strumento attuativo. L'ammissibilità del suddetto piano o programma attuativo dovrà essere valutata dalla Amministrazione Comunale sulla base della coerenza e compatibilità della proposta con il raggiungimento di rilevanti obiettivi di interesse pubblico e con adeguate previsioni di tutela e mitigazione del sistema ambientale. Fino alla eventuale approvazione dello strumento attuativo l'area rimane disciplinata dall'elaborato PdR_01E del Piano delle Regole come "Zona agricola produttiva" art. 22 NTA del PdR.			SEDUTA del 28/02/ 2019 VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 16 Voti favorevoli: 12 Voti contrari: 3 (Casati Bernardo, Oggioni Massimo, Tripepi Ferdinando) Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) Assenti: 1 (Magistrali Paolo) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA

Osservazione n.	20		VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE			
Protocollo n.	25151					
Data	06/12/2018					
Richiedenti e Mappali interessati	Pezzoni Gian Luigi	<i>Fg. 13, mappale 6</i>				
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale					
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
20	DP_04 / DP_01	Si richiede di mantenere i mappali di proprietà degli osservanti a destinazione agricola, e di togliere la previsione contenuta nel Documento di Piano di Ambito di Trasformazione ATP_1.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'individuazione dell'ambito di trasformazione "ATP_1 per attività produttiva ad alta compensazione ambientale" risulta strategica per il progetto di Piano, prevedendo la realizzazione di una modesta trasformazione produttiva a fronte della cessione del 70% della superficie territoriale per la realizzazione di una fascia verde e vegetata che costituisce una tessera del mosaico della Rete Verde Locale, e la realizzazione di un tratto importante di viabilità consentendo così di indirizzare sulla Saronnese il traffico produttivo del comparto in cui si colloca la trasformazione, senza interferire, come oggi avviene, con la viabilità prettamente residenziale circostante. Si segnala inoltre che l'individuazione dell'ambito ATP_1 contenuta nel Documento di Piano, non ha valore conformativo fino alla approvazione dello strumento attuativo. L'ammissibilità del suddetto piano o programma attuativo dovrà essere valutata dalla Amministrazione Comunale sulla base della coerenza e compatibilità della proposta con il raggiungimento di rilevanti obiettivi di interesse pubblico e con adeguate previsioni di tutela e mitigazione del sistema ambientale. Fino alla eventuale approvazione dello strumento attuativo l'area rimane disciplinata dall'elaborato PdR_01E del Piano delle Regole come "Zona agricola produttiva" art. 22 NTA del PdR.		

SEDUTA del
28/02/ 2019

VOTAZIONE

Presenti: 17
Votanti: 16

Voti favorevoli: 12
Voti contrari: 3 (Casati
Bernardo, Oggioni
Massimo, Tripepi
Ferdinando)
Astenuiti: 1 (Turconi
Maurizio)
Assenti: 1 (Magistrali
Paolo)

DECISIONE

pertanto il C.C. delibera
che l'osservazione
risulta: NON ACCOLTA

Osservazione n.	21						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25152						
Data	06/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Legnani Milena		Fg. 13, mappale 991				
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
21	DP_04 / DP_01	Si richiede di mantenere i mappali di proprietà degli osservanti a destinazione agricola, e di togliere la previsione contenuta nel Documento di Piano di Ambito di Trasformazione ATP_1.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'individuazione dell'ambito di trasformazione "ATP_1 per attività produttiva ad alta compensazione ambientale" risulta strategica per il progetto di Piano, prevedendo la realizzazione di una modesta trasformazione produttiva a fronte della cessione del 70% della superficie territoriale per la realizzazione di una fascia verde e vegetata che costituisce una tessera del mosaico della Rete Verde Locale, e la realizzazione di un tratto importante di viabilità consentendo così di indirizzare sulla Saronnese il traffico produttivo del comparto in cui si colloca la trasformazione, senza interferire, come oggi avviene, con la viabilità prettamente residenziale circostante. Si segnala inoltre che l'individuazione dell'ambito ATP_1 contenuta nel Documento di Piano, non ha valore conformativo fino alla approvazione dello strumento attuativo. L'ammissibilità del suddetto piano o programma attuativo dovrà essere valutata dalla Amministrazione Comunale sulla base della coerenza e compatibilità della proposta con il raggiungimento di rilevanti obiettivi di interesse pubblico e con adeguate previsioni di tutela e mitigazione del sistema ambientale. Fino alla eventuale approvazione dello strumento attuativo l'area rimane disciplinata dall'elaborato PdR_01E del Piano delle Regole come "Zona agricola produttiva" art. 22 NTA del PdR.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 12 Voti contrari: 3 (Casati Bernardo, Oggioni Massimo, Tripepi Ferdinando) Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) Assenti: 1 (Magistrali Paolo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	22						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25233						
Data	07/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Colombo Claudio <i>Fg. 6, mappale 279</i>						
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
22	PdR_01	Richiesta di azionare l'area in esame come "terreno oggetto di trasformazione residenziale mediante piano attuativo di iniziativa privata", essendo per lo stesso già presentato Permesso di Costruire in data 05/02/2014 come TRG.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione. Il cambio di destinazione d'uso richiesto riguarda un ambito identificato come "Zona agricola periurbana di valorizzazione paesaggistica", incluso nel disegno di Rete Verde locale e interessato da una più ampia strategia di ridisegno del margine urbano volta alla valorizzazione della multifunzionalità paesaggistica e ricreativa di tali aree, anche in riferimento all'obiettivo generale di contenere i nuovi consumi di suolo. Il PCC inoltre risulta ormai decaduto.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: 2 (Casati Bernardo, Triepi Ferdinando) Astenuiti: - Assenti: 1 (Magistrali Paolo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	23						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25256						
Data	07/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Raimondi Laura - Soc. Il Triangolo srl		<i>Fg. 2, mappali 546-547, 548-549</i>				
Tipologia dell'osservazione	Variazione indici e parametri						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Parzialmente accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
23	DP_04	Richiesta di revisione delle norme e dei parametri urbanistici previsti per il Piano Attuativo ARD_A con un aumento del Rapporto di copertura al 50% della S.f.	Parzialmente accoglibile	Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, modificando i parametri urbanistici che regolano il Piano Attuativo ARD_A, incrementando il Rapporto di copertura (Rc) massimo fino al 40% della Superficie fondiaria (Sf).	<p>Si modifica l'art. 16 dell'elaborato DP_04 come segue:</p> <p>Art. 16 Aree di Riorganizzazione e Densificazione - ARD</p> <p>(...) ARD_A</p> <p>(...)</p> <p>Parametri urbanistici, edilizi e ambientali H max ≤ 10,50 m; Ip(Sf) ≥ 15%; Rc(Sf) ≤ 30%; 40% A > 1 albero/200 m² Sf</p> <p>(...)</p>	<p>DP_04 (art. 16 paragrafo ARD_A)/ RA VAS</p>	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Oggioni Massimo) Assenti: 1 (Magistrali Paolo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA</p>

Osservazione n.		24			VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE	
Protocollo n.		25257				
Data		07/12/2018				
Richiedenti e Mappali interessati		Barbaglia Oreste Benvenuto				
Tipologia dell'osservazione		Modifiche norme				
Proposta di controdeduzione all'osservazione		Parzialmente accoglibile				
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
24.1	PdR_02	Richiesta di uniformare il valore del Rapporto di copertura (Rc) utilizzando un'unica percentuale (50%) per tutte le zone, inclusi TR1 (attualmente al 40%) e TR2 (attualmente al 60%);	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione perché tutti i parametri normativi sono commisurati alla densità fondiaria e di occupazione del suolo delle relative zone.		<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) Assenti: 2 (Magistrali Paolo, Ielo Gilles André)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
24.2	PdR_02 / PGT_02	Segnalazione della presenza di un refuso in normativa (errato riferimento a D.I.A.);	Non accoglibile	L'osservazione non risulta accoglibile in quanto la presenza del refuso era stata già corretta all'interno degli elaborati del PGT adottato.		<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: - Assenti: 2 (Magistrali Paolo, Ielo Gilles André)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

24.3	PdR_02	Si chiede di unificare le zone TP1 e TP2 in un'unica Zona Produttiva e di non prevedere alcuna distinzione tra gli usi "Industria" e "Artigianato" così come indicati negli art. 14.1 e 15.1;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le due zone sono molto diverse da un punto di vista insediativo, morfologico e tipologico. La norma consente l'inserimento di analoghe funzioni per garantire una maggiore flessibilità d'uso ma le caratteristiche degli edifici e del sistema viabilistico connotano caratteri produttivi molto diversificati.		<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: - Assenti: 2 (Magistrali Paolo, Ielo Gilles Andrè)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
24.4	PdR_02	Richiesta di chiarimento relativa alle tipologie edilizie ammissibili all'interno del Tessuto urbano prevalentemente residenziale a media densità (art 12.3 PdR_02) con particolare riferimento all'ammissibilità di tipologie unifamiliari, bifamiliari o a schiera;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la normativa fornisce un'indicazione di massima e non esclude l'ammissibilità delle tipologie edilizie in oggetto.		<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: - Assenti: 2 (Magistrali Paolo, Ielo Gilles Andrè)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
24.5	PdR_02 / PGT_02	Richiesta di modifica dell'art 12.3 del PdR_02 con riferimento alla dotazione minima di parcheggi privati pertinenziali da reperire all'esterno delle recinzioni: si chiede di prevedere la possibilità di monetizzazione laddove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di reperire un posto auto per alloggio, di chiarire se tali aree siano da considerarsi private, asservite ad uso pubblico o cedute, e se debbano essere	Parzialmente accoglibile	Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione prevedendo che la dotazione di parcheggi privati pertinenziali debba essere reperita "preferibilmente" all'esterno delle recinzioni. La possibilità di monetizzazione di tali dotazioni è esclusa, con l'eccezione degli interventi di recupero sottotetti, per i quali si rimanda a quanto previsto dalla LR 12/2005 art. 64 comma 3, e degli interventi di frazionamento delle unità immobiliari, laddove sia dimostrata l'impossibilità ad assolvere tale obbligo per mancata disponibilità di spazi idonei.	<p>Si modifica l'art. 12.3 c.4 dell'elaborato PdR_02 come segue: Art. 12.3 Modalità e indirizzi attuativi (...) La realizzazione della dotazione minima di parcheggi privati pertinenziali, di cui all'art. 12.2 della Disciplina normativa generale PGT_02, deve garantire che almeno 1 posto auto per alloggio sia ricavato preferibilmente in aree esterne alla recinzione dell'edificio. Si modifica l'art. 11 dell'elaborato PGT_02 come segue: Art. 11 Dotazione minima di parcheggi pertinenziali (...) Nei casi di mutamenti di destinazione d'uso i parcheggi pertinenziali dovranno essere garantiti nelle quantità minime prescritte, in rapporto alle quantità di Slp con nuova destinazione d'uso. Negli edifici esistenti, nei casi di creazione di nuove unità immobiliari o</p>	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 16</p> <p>PdR_02 (art. 12.3) / PGT_02 (art.11) Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) Assenti: 1 (Ielo Gilles Andrè)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera</p>

		previste anche nelle nuove costruzioni unifamiliari e bifamiliari;			di frazionamenti, dovrà essere garantito un posto auto per ogni U.I.; qualora sia dimostrata l'impossibilità oggettiva di reperire la suddetta dotazione, viene consentita la possibilità di monetizzare la dotazione richiesta. (...)		che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA
24.6	PdR_02	Richiesta di integrazione dell'art. 13.3 prevedendo di includere tra gli edifici accessori ammissibili, in aggiunta alle autorimesse, anche locali tecnici e tettoie;	Accoglibile	Si propone di accogliere l'osservazione, ammettendo tra gli edifici accessori ammissibili anche tettoie e locali tecnici.	Si modifica l'art. 13.3 dell'elaborato PdR_02 come segue: Art. 13 Tessuto urbano prevalentemente residenziale a bassa densità - TR2 (...) 13.3 Modalità e indirizzi attuativi (...) Non sono ammesse nuove costruzioni né edifici accessori, ad eccezione di autorimesse, locali tecnici e tettoie per una superficie massima pari a 30 m ² e con altezza non superiore a 2,40 m da realizzare in adiacenza di fabbricati esistenti. L'edificazione di autorimesse interrato è consentita purché non intacchi le presenze arboree ad alto fusto esistenti e a condizione di realizzare una sovrastante coltre di coltivo di almeno 0,60 metri di spessore da sistemare a giardino e prato. (...)	PdR_02 (art. 13.3)	SEDUTA del 28/02/ 2019 VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 16 Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: - Assenti: 1 (Ielo Gilles André) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA
24.7a	PdR_02	Richiesta di modifica dell'Indice di permeabilità (Ip) per le zone TR1(art. 12.2 PdR_02) riducendo il valore al 20% della Superficie fondiaria come previsto dal PGT 2012;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto contrasta con gli obiettivi generali e specifici del PGT relativi al miglioramento della condizione di permeabilità dei suoli.			SEDUTA del 28/02/ 2019 VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17 Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA

24.7b	PdR_02	In subordine a quanto richiesto nell'osservazione 24.7a, si chiede di mantenere l'Indice di permeabilità Ip pari al 30%, ma riferendo il valore alla SF al netto della superficie coperta;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto contrasta con gli obiettivi generali e specifici del PGT relativi al miglioramento della condizione di permeabilità dei suoli.		<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
24.7c	PdR_02	Richiesta di modifica dell'Indice di permeabilità (Ip) per le zone TP1 - TP2 - CT si suggerisce di abbassare l'indice di permeabilità del 10% (artt. 14.2 PdR_02) riducendo il valore al 20% della Superficie fondiaria come previsto dal PGT 2012;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto contrasta con gli obiettivi generali e specifici del PGT relativi al miglioramento della condizione di permeabilità dei suoli.		<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
24.7d	PdR_02	In subordine a quanto richiesto nell'osservazione 24.7c si chiede di riferire quello previsto dal Piano alla SS al netto della superficie coperta;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto contrasta con gli obiettivi generali e specifici del PGT relativi al miglioramento della condizione di permeabilità dei suoli.		<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

24.8	PGT_02	Si richiede che all'art. 5.7, punto c) venga modificata la definizione di porticato privato di edifici residenziali eliminando il riferimento quantitativo al 20% della superficie coperta totale e al punto g) la limitazione a 2,00 m.;	Accoglibile	Si propone di accogliere la richiesta. La definizione della Slp viene aggiornata come Superficie Lorda in recepimento delle definizioni introdotte dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 5.7 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>5.7 Slp - superficie lorda di pavimento (m²)</p> <p>Questo parametro rappresenta la somma delle superfici di tutti i piani dell'edificio, al lordo: di tutte le murature, interne e perimetrali, queste ultime da computarsi, salvo che nei casi di cui al capoverso successivo, con una profondità di 0,30 metri; degli elementi aggettanti o "bow window"; dei piani interrati e seminterrati, nonché dei sottotetti, qualora abitabili. Sono inoltre comprese le parti di fabbricato interrate a uso non residenziale la cui altezza netta interna sia superiore a 2,40 metri.</p> <p>Laddove sussistano le condizioni prestazionali dell'involucro edilizio previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di risparmio energetico la muratura perimetrali non verranno computate nella Slp.</p> <p>Dal computo della Slp sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le scale di accesso di uso comune per gli edifici plurifamiliari, i vani ascensore e i cavedi per gli impianti tecnici; b) i porticati pubblici e di uso pubblico; c) i porticati privati di edifici prevalentemente ad uso residenziale, aperti almeno su due lati e fino a una superficie non superiore al 20% della Sc totale. Nel caso in cui le superfici private porticate risultino complessivamente maggiori al 20% della Sc totale verrà computata come Slp la sola quota eccedente; d) i volumi tecnici emergenti dalla copertura del tetto o posti in locali interrati o seminterrati quali l'extracorsa degli ascensori, le scale di accesso alla copertura, i locali strettamente necessari per impianti, i serbatoi, i vasi di espansione e le canne fumarie; e) i seminterrati, ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e comunque con un'altezza massima interna non superiore a 2,40 metri; f) i sottotetti sottostanti le falde inclinate del tetto, la cui struttura interna, misurata dal pavimento all'intradosso del solaio di copertura, non superi in gronda la quota di 1,00 metro e al colmo la quota di 2,40 metri; deve intendersi come gronda di riferimento la gronda più alta del sottotetto, compresa quella prevista per la realizzazione di squarci nella copertura finalizzati alla realizzazione di terrazzi e/o 	PGT_02 (art. 5.7)	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>
------	--------	---	-------------	--	--	-------------------	--

					<p>terrazzi a pozzo;</p> <p>g) i balconi, le terrazze, i ballatoi di accesso, le logge e porticati chiusi al massimo su tre lati, rientranti e/o sporgenti dal muro perimetrale per una profondità complessiva non superiore a 2,00 metri. Nel caso di rientri e/o aggetti complessivamente maggiori di 2,00 metri verrà computata come SIp la sola quota eccedente;</p> <p>h) gli spazi strettamente funzionali all'edificio, quali cantine, lavanderia, depositi e assimilabili, qualora siano sottostanti al primo piano abitabile, a condizione che l'altezza interna non sia superiore a 2,40 metri, oppure se esterni alla sagoma dell'edificio purché siano completamente interrati o seminterrati di cui al punto e);</p> <p>i) gli spazi strettamente funzionali alla realizzazione di sistemi solari passivi, fino ad una superficie non superiore al 10% della SIp delle singole unità abitative realizzate e comunque non oltre 10 m².</p> <p>jj) i locali e gli spazi per il ricovero delle autovetture, con i relativi spazi di manovra e accesso, nei limiti delle quote fissate agli artt. 11 e 12 della presente Disciplina normativa generale, o anche oltre i suddetti limiti nel caso di asservimento pertinenziale con atto registrato e trascritto, fino a un limite di 3 posti auto per unità immobiliare, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano sottostanti al primo piano abitabile, a condizione che l'altezza interna netta non sia superiore a 2,40 metri ovvero a 2,70 metri nel caso siano pertinenziali a edifici a uso commerciale o produttivo; • oppure se esterni alla sagoma dell'edificio, purché siano completamente interrati, o seminterrati di cui al punto e); • oppure se fuori terra, a condizione che abbiano un'altezza netta non superiore a 2,40 metri, nel caso di coperture piane, misurata dalla quota di marciapiede o da quella convenzionale al punto più alto dell'intradosso della soletta di copertura, ovvero, nel caso di coperture a falda, un'altezza non superiore a 2,70 metri, misurata al colmo esterno della copertura. Nel caso di interventi all'interno delle Aree di trasformazione, ovvero nel caso di tutti gli interventi di nuova costruzione, questa facoltà è subordinata alla realizzazione del locale per il ricovero dell'autovettura in adiacenza al corpo dell'edificio principale. Questa facoltà è invece esclusa per interventi all'interno della Città storica di cui al Capo I della disciplina normativa PdR_02 del Piano delle Regole; 		
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>k) — le scale di sicurezza antincendio esterne e aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala, gli ascensori realizzati al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche;</p> <p>l) — le cabine elettriche e del gas;</p> <p>m) — i manufatti pertinenziali di tipo stabile quali spazi destinati alla raccolta/conferimento dei rifiuti, gazebi, depositi per attrezzi (fino a un massimo di 6 m² di superficie per unità immobiliare e un'altezza massima di 2,20 metri misurata al colmo di copertura), pergolati e altri elementi assimilabili di arredo del giardino.</p> <p>La superficie lorda di pavimento (SLP) corrisponde alla Superficie Lorda (SL) come definita dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695: Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie. Per Superficie Accessoria - SA - si intende Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i portici e le gallerie pedonali; - i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; - le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; - le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; - i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; - i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; - spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; - i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; - i volumi tecnici; - le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo 		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>delle superfici accessoria utile e lorda.</p> <p>Dalla Superficie Lorda (SL) sono inoltre esclusi i seminterrati, ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e comunque con un'altezza massima interna non superiore a 2,40 metri.</p> <p>Negli edifici destinati ad attività produttive esistenti è, inoltre, escluso dal computo della Slp ogni impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro o dell'ambiente e comunque per superfici lorde di pavimento non eccedenti il 2% della Slp totale autorizzata.</p> <p>Nelle zone destinate a nuove attività produttive, sono esclusi dal computo della Slp SL gli impianti igienici e tecnologici e i locali di sgombero al servizio dell'attività svolta, purché interrati, o seminterrati ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e con un'altezza interna non superiore a 2,40 metri, e comunque per superfici lorde di pavimento non eccedenti il 2% della Slp totale autorizzata.</p> <p>In tutte le zone destinate ad attività produttive, esistenti e di progetto, sono inoltre escluse dal computo della Slp le tettoie a sbalzo per un massimo di 2 metri.</p> <p>Per la determinazione del piano convenzionale si applicano le modalità di misurazione previste al comma 5.10.</p>			
24.9	PGT_02	Si richiede di modificare l'art. 5.12 riducendo a 3.00 m l'altezza virtuale per il calcolo del volume teorico dell'edificio rispetto ai 3,20 m previsti dal PGT adottato;	Accoglibile	<p>Si propone di accogliere l'osservazione riportando l'altezza a 3 m come previsto anche dalle disposizioni del PGT 2012.</p>	<p>Si propone di modificare l'art. 5.12 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>5.12 Vt - Volume teorico dell'edificio (m³)</p> <p>Il Volume teorico dell'edificio (Vt) corrisponde al Volume urbanistico (VU) come definito dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695: Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici. Per altezza urbanistica si intende l'altezza virtuale convenzionale misurata secondo le modalità di seguito specificate.</p> <p>Questo parametro, utilizzato limitatamente per il computo degli oneri di urbanizzazione per le nuove costruzioni, è da ricavarsi convenzionalmente moltiplicando la superficie lorda di pavimento Slp dei singoli piani per l'altezza urbanistica virtuale dell'interpiano, stimata pari a 3,20 3,00 metri, indipendentemente dalla sua altezza effettiva.</p>	PGT_02 (art. 5.12)	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: 2 (Oggioni Massimo, Turconi Maurizio) Astenuti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

24.10	PGT_02	Si richiede di modificare l'art. 7.1 togliendo la misurazione radiale, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Edilizio tipo di Regione Lombardia;	Parzialmente accoglibile	Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione e di modificare l'art. 7 comma 1 dell'elaborato PGT_02 riducendo la distanza minima tra pareti finestrate a 5 metri per la misurazione a raggio e mantenendo a 10 metri la distanza minima con misurazione a squadra.	<p>Si propone di modificare l'art. 7.1 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>7.1 De - distanze tra edifici</p> <p>Le distanze tra edifici si misurano a partire dal limite perimetrale di ogni opera esterna e di ogni oggetto superiore a 1,50 metri. La misurazione della distanza minima tra le pareti, sia esistenti che di nuova realizzazione, viene effettuata a squadra e a raggio, secondo le modalità di seguito specificate.</p> <p>Nelle zone della "Città storica", di cui all'art. 8 del PdR_02 (...). Nel caso di interventi di nuova costruzione NC o demolizione e ricostruzione DR è prescritta una distanza minima tra pareti finestrate pari a 10,00 metri misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio, salvo esigenze dimostrate di allineamento sul filo stradale e di mantenimento della cortina edilizia.</p> <p>In tutte le zone della "Città consolidata", di cui al Capo II del PdR_02 per le nuove edificazioni la distanza minima tra pareti finestrate (o parti di pareti finestrate) deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di 10,00 metri misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio.</p> <p>(...)</p> <p>Qualora esistano edifici la cui distanza dai confini di proprietà sia inferiore a quella fissata dal successivo comma 7.2, le nuove costruzioni su lotti limitrofi possono essere realizzate, come prescritto, a una distanza dai confini pari alla metà della propria altezza, con un minimo assoluto di 5,00 metri, e comunque a una distanza minima di 10,00 metri misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio dal fabbricato preesistente. La fronte del nuovo edificio può essere finestrata.</p> <p>(...)</p> <p>Le distanze minime sopra riportate misurate a raggio potranno essere ridotte in caso di accordo tra le parti.</p> <p>(...)</p>	PGT_02 (art. 7.1)	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA</p>
-------	--------	--	--------------------------	--	--	-------------------	--

24.11	PGT_02	Si chiede una modifica dell'art. 9 dell'elaborato PGT_02 introducendo la possibilità di trasferimento volumetrico anche tra aree non confinanti aventi la medesima destinazione d'uso;	Accoglibile	Si propone di accogliere la richiesta e di modificare l'art. 9 dell'elaborato PGT_02.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 9 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>art. 9 Utilizzazione degli indici (...) Non è ammesso il trasferimento di volumetria tra aree a diversa destinazione di zona, nonché tra aree non contermini, salvo che nelle zone agricole all'interno di ogni singola azienda produttiva, e nelle Aree di Trasformazione ove puntualmente previsto.</p> <p>Il trasferimento di volumetria è ammesso esclusivamente tra aree con medesima destinazione di zona, anche non confinanti, previa stipula di atto pubblico di vincolo registrato e trascritto che certifichi le aree asservite.</p>	PGT_02 (art. 9)	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Oggioni Massimo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>
24.12	PGT_02	Si chiede una modifica del rapporto previsto per la dotazione minima di parcheggi privati pertinenziali;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto tra gli obiettivi del PGT si riconosce l'esigenza fondamentale di assicurare una adeguata dotazione rispetto agli effettivi carichi insediativi e alle esigenze di non caricare l'impianto viabilistico stradale di auto in sosta continuativa.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

24.13	PGT_02	Si chiede una modifica dell'art. 23.1 chiarendo i termini di applicazione del Permesso di costruire convenzionato;	Accoglibile	Si propone di accogliere l'osservazione riducendo l'applicazione obbligatoria del PCC nei casi di nuova costruzione a seguito di una valutazione dell'Amministrazione e degli Uffici della necessità di dotare l'area di parcheggi o altre opere di interesse pubblico.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 23.1 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>art. 23.1 Permesso di costruire convenzionato (...) Obbligatoriamente in tutte le zone della "Città consolidata", di cui al Capo II delle Norme di Attuazione del PR, in tutti i casi di nuova costruzione, a esclusione dell'ampliamento, o di Ristrutturazione edilizia con mantenimento della Slp esistente, nella accezione di demolizione e ricostruzione fuori sedime.</p> <p>In tutte le zone della "Città consolidata", di cui al Capo II delle Norme di Attuazione del PdR, nel caso di interventi che comportino, su valutazione dell'Amministrazione comunale e degli uffici competenti, la necessità di adeguare la dotazione organica di aree pubbliche destinate a servizi, in virtù del nuovo carico urbanistico generato;</p> <p>Verrà modificato di conseguenza anche l'art. 12.3 del PdR_02 nelle modalità seguenti:</p> <p>12.3 Modalità e indirizzi attuativi (...) Nel caso di interventi di nuova costruzione da attuarsi attraverso permesso di costruire convenzionato secondo quanto disciplinato all'art. 23.1 della Disciplina normativa generale PGT_02, deve essere garantita una dotazione minima di aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico pari almeno a 4 m² ogni 50 m² di Slp realizzata a uso residenziale, ovvero pari al 75% della Slp realizzata per usi commerciali/terziario, nelle articolazioni d'uso ammesse. La suddetta quota di aree per parcheggi può essere, su valutazione dell'Amministrazione comunale, interamente monetizzata. (...)</p>	PGT_02 (art. 23.1)/ PdR_02 (art. 12.3)	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17 Voti favorevoli: 17 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>
24.14	PGT_02	Si chiede una modifica dell'art. 7.2 eliminando l'obbligatorietà di stipula di una convenzione tra confinanti con atto registrato e trascritto nel caso di nuova costruzione di edifici a confine (autorimesse, ripostigli, locali tecnici, tettoie).	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le disposizioni del PGT sono a garanzia dei diritti dei confinanti.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17 Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Oggioni Massimo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	25						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25258						
Data	07/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Marchese Simona - Soc. Immobiliare 4A srl <i>Fg. 5, mappali 28-29, 512</i>						
Tipologia dell'osservazione	Modifiche norme						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
25	PGT_02	Si chiede che, per i terreni omogenei ma non contermini oggetto di regolare atto di cessione/acquisizione volumetrica stipulato prima della adozione della Variante al PGT, non valga quanto contenuto all'art. 9 della disciplina normativa generale.	Accoglibile	Si propone di accogliere la richiesta e di modificare l'art. 9 dell'elaborato PGT_02.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 9 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>art. 9 Utilizzazione degli indici (...) Non è ammesso il trasferimento di volumetria tra aree a diversa destinazione di zona, nonché tra aree non contermini, salvo che nelle zone agricole all'interno di ogni singola azienda produttiva, e nelle Aree di Trasformazione ove puntualmente previsto.</p> <p>Il trasferimento di volumetria è ammesso esclusivamente tra aree con medesima destinazione di zona, anche non confinanti, previa stipula di atto pubblico di vincolo registrato e trascritto che certifichi le aree asservite.</p>	PGT_02 (art.9)	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Oggioni Massimo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

Osservazione n.	26				VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE	
Protocollo n.	25259					
Data	07/12/2018					
Richiedenti e Mappali interessati	Bernocchi Ettore, Gasparri Marinella, Bongini Ornella Ambrogina, Gasparri Cristian e Gasparri Tatiana	Fg. 12, mappali 254-672, 709-710, 858				
Tipologia dell'osservazione	Modifiche norme					
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Accoglibile					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
26	PGT_02	Si chiede che, per i terreni omogenei ma non contermini oggetto di regolare atto di cessione/acquisizione volumetrica stipulato prima della adozione della Variante al PGT, non valga quanto contenuto all'art. 9 della disciplina normativa generale.	Accoglibile	Si propone di accogliere la richiesta e di modificare l'art. 9 dell'elaborato PGT_02.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 9 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>art. 9 Utilizzazione degli indici (...) Non è ammesso il trasferimento di volumetria tra aree a diversa destinazione di zona, nonché tra aree non contermini, salvo che nelle zone agricole all'interno di ogni singola azienda produttiva, e nelle Aree di Trasformazione ove puntualmente previsto.</p> <p>Il trasferimento di volumetria è ammesso esclusivamente tra aree con medesima destinazione di zona, anche non confinanti, previa stipula di atto pubblico di vincolo registrato e trascritto che certifichi le aree asservite.</p>	PGT_02 (art.9)
						<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Oggioni Massimo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

Osservazione n.	27		VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE			
Protocollo n.	25262					
Data	07/12/2018					
Richiedenti e Mappali interessati	De Innocentiis Roberto - Adamini Domenico Gilberto e Adamini Maria	<i>Fg. 3, mappali 189 (sub. 705), 596</i>				
Tipologia dell'osservazione	Modifiche norme					
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
27	PR_02/PGT02	Si richiede che venga rivisto l'art. 12.2 della Disciplina e Normativa Generale, quindi la superficie minima da destinare a parcheggi privati pertinenziali, in quanto pregiudica la valorizzazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto tra gli obiettivi del PGT si riconosce l'esigenza fondamentale di assicurare una adeguata dotazione rispetto agli effettivi carichi insediativi e alle esigenze di non caricare l'impianto viabilistico stradale di auto in sosta continuativa.		SEDUTA del 28/02/ 2019 VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17 Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA

Osservazione n.	28				VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE	
Protocollo n.	25264					
Data	07/12/2018					
Richiedenti e Mappali interessati	Gallipoli Carmine - Società Autoformula srl	<i>Fg. 13, mappale 1003</i>				
Tipologia dell'osservazione	Modifiche norme					
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzi one della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
28	PGT_0 2	Si chiede che venga rivisto l'art. 13.1 della Disciplina e Normativa Generale, quindi che venga concessa la possibilità di modifica della destinazione d'uso del fabbricato esistente, almeno dopo 10 anni dal rilascio dell'agibilità, anche se trattasi di immobile realizzato tramite SUAP.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione. Le norme che disciplinano l'area e i relativi usi sono regolate tra le parti attraverso convenzione stipulata con il procedimento SUAP e pertanto prevalente. A tale riguardo, si sottolinea che già nelle disposizioni normative, di cui all'art. 13.1 del PGT_02, si prevede che nel caso di interventi rilasciati tramite SUAP debbano essere mantenute le funzioni assentite nell'ambito della suddetta procedura.		<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) Assenti: 2 (Schiesaro Daniel, Tripepi Ferdinando)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>


Osservazione n.	29						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25268						
Data	07/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Raimondi Norberto, Raimondi Margherita		<i>Fg. 4, mappali 35-72, 124-46, 184-185</i>				
Tipologia dell'osservazione	Cambio tipologia tessuto + variazione indici e parametri						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Parzialmente accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
29.1	PdR_01c	Si chiede che l'intera area venga ricompresa in zona residenziale TR1 in quanto i fabbricati su di essa esistenti non hanno rilevanza storica/architettonica;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la destinazione a tessuto urbano TR2 ha come obiettivo il mantenimento della dotazione arborea e della permeabilità delle aree verdi esistenti connesse a insediamenti residenziali a bassa densità quale contributo generale alla qualità ambientale del comune.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: - Assenti: 2 (Schiesaro Daniel, Tripepi Ferdinando)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
29.2	PdR_02	In subordine a quanto richiesto nell'osservazione 29.1 si chiede una possibilità edificatoria dello 0,30 mq/mq. con H. max 8,50 mt. e con possibilità di recupero sottotetti.	Parzialmente accoglibile	Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, consentendo un incremento della potenzialità edificatoria ammessa 'una tantum', dal 10% al 20% della Slp esistente, fino a un massimo comunque di 80 m ² .	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 13.3 dell'elaborato PdR_02 come segue:</p> <p>13.3 Modalità e indirizzi attuativi Tutte le forme di intervento si attuano attraverso intervento edilizio diretto. È previsto esclusivamente il mantenimento della Slp esistente e la conservazione e valorizzazione degli spazi aperti. È ammesso un solo incremento pari al 10% 20% della Slp esistente, comunque non superiore ai 40 80 m², nel rispetto dei parametri relativi all'indice di permeabilità e al rapporto di copertura massimo e nel rispetto dell'altezza massima consentita, finalizzato al miglioramento degli standard abitativi.</p>	PdR_02 (art. 13.3)	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA</p>

Osservazione n.	30						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25272						
Data	07/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Suigo Santino		Fg. 6, mappali 244-335				
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
30	PdR_01	Si chiede di poter riazionare l'area in zona residenziale (come da PGT vigente) destinando il 26,5% del lotto a standard/parcheggio e con indice di utilizzazione territoriale dello 0,36 mq/mq. con conseguente abbassamento del livello di impatto ambientale di eventuali nuovi edifici.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione. Il cambio di destinazione d'uso interessa ambiti del "Sistema agricolo e ambientale", aree sottoposte a "ZAV Zone agricole periurbane di valorizzazione paesaggistica" art.21 NTA PdR. Per questi ambiti, inclusi nel disegno della Rete Verde Locale, le strategie di PGT prevedono di mantenere e valorizzare i caratteri agricolo produttivi e naturali, anche in riferimento all'obiettivo generale di contenere nuovi consumi di suolo e salvaguardare la complessità ecologica e ambientale del territorio.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	31		VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE			
Protocollo n.	25287					
Data	07/12/2018					
Richiedenti e Mappali interessati	Fazzari Andrea, Fazzari Daniele e Piccolo Marisa	<i>Fg. 13, mappale 4</i>				
Sottoscrivente						
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale					
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzi one della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
31	DP_04 / DP_01	Si richiede di mantenere il mappale di proprietà dell'osservante a destinazione agricola, e di togliere la previsione contenuta nel Documento di Piano di Ambito di Trasformazione ATP_1.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'individuazione dell'ambito di trasformazione "ATP_1 per attività produttiva ad alta compensazione ambientale" risulta strategica per il progetto di Piano, prevedendo la realizzazione di una modesta trasformazione produttiva a fronte della cessione del 70% della superficie territoriale per la realizzazione di una fascia verde e vegetata che costituisce una tessera del mosaico della Rete Verde Locale, e la realizzazione di un tratto importante di viabilità consentendo così di indirizzare sulla Saronnese il traffico produttivo del comparto in cui si colloca la trasformazione, senza interferire, come oggi avviene, con la viabilità prettamente residenziale circostante. Si segnala inoltre che l'individuazione dell'ambito ATP_1 contenuta nel Documento di Piano, non ha valore conformativo fino alla approvazione dello strumento attuativo. L'ammissibilità del suddetto piano o programma attuativo dovrà essere valutata dalla Amministrazione Comunale sulla base della coerenza e compatibilità della proposta con il raggiungimento di rilevanti obiettivi di interesse pubblico e con adeguate previsioni di tutela e mitigazione del sistema ambientale. Fino alla eventuale approvazione dello strumento attuativo l'area rimane disciplinata dall'elaborato PdR_01E del Piano delle Regole come "Zona agricola produttiva" art. 22 NTA del PdR.		SEDUTA del 28/02/ 2019 VOTAZIONE Presenti: 17 Votanti: 17 Voti favorevoli: 13 Voti contrari: 3 (Oggioni Massimo, Triepi Ferdinando, Casati Bernardo) Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA

Osservazione n.	32						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25306						
Data	07/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Ceriani Luciana e Ceriani Sara <i>Fg. 16, mappali 131-129, 127-542. 1302-1303, 1240</i>						
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale						
Proposta di controdeduzione all'osservazione							
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
32	PdR_01	Si chiede di destinare il mappale 1302 dell'osservante a Tessuto urbano prevalentemente produttivo industriale (TP1) in modo tale da poter essere utilizzato interamente ai fini della riqualificazione dell'edificio insistente sul mappale 1240.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione. Il cambio di destinazione d'uso interessa ambiti del "Sistema agricolo e ambientale", aree sottoposte a "ZAV Zone agricole periurbane di valorizzazione paesaggistica" art.21 NTA PdR. Per questi ambiti, inclusi nel disegno della Rete Verde Locale, le strategie di PGT prevedono di mantenere e valorizzare i caratteri agricolo produttivi e naturali, anche in riferimento all'obiettivo generale di contenere nuovi consumi di suolo e salvaguardare la complessità ecologica e ambientale del territorio.			<p>SEDUTA del 28/02/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15 Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	33		VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE			
Protocollo n.	25347					
Data	10/12/2018					
Richiedenti e Mappali interessati	Landini Carlo - Soc. Promenade Tradate srl	<i>Fg. 13, mappali 116-117, 471-988, 1027-1028, 1029-1030, 1025-1026</i>				
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale					
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Parzialmente accoglibile					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
33.1	PdR_01	Si chiede la modifica della destinazione d'uso dell'intera area di proprietà, mantenendo la previsione edificatoria con destinazione commerciale;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere la richiesta di cambio di destinazione d'uso dell'intera area, poiché essa riguarda un ambito appartenente al "Sistema agricolo e ambientale. Si ribadisce l'impegno dell'Amministrazione al contenimento del consumo di suolo agricolo. Inoltre le strategie di PGT confermano il valore ecosistemico delle aree agricole esistenti all'interno del disegno della Rete Verde locale.		<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

	<p>33.2 PdS_01</p>	<p>In subordine, la correzione delle previsioni con riconoscimento del parcheggio in corso di realizzazione assegnando destinazione d'uso edificatorio per finalità commerciali con destinazione a pertinenza/parcheggio privato ad uso attività commerciale.</p>	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione per la parte in subordine, inserendo l'area come "Parcheggi pubblici e/o di uso pubblico extraresidenziali" a cui si applicano le norme del PdS_02 art. 8. L'intervento è da assoggettare ad intervento diretto.</p>	<p>Si modifica l'elaborato PdS_01E come di seguito individuato nella cartografia:</p>  <p>PGT ADOTTATO</p> <p>PROPOSTA DI REVISIONE DA APPORRE AGLI ATTI DI PGT</p>	<p>PdS_01E/ PdR_01E / PdS_01/ DP_01/ DP_03/ PGT_01</p>	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA</p>
--	---------------------------	---	---------------------------------	--	---	---	---

Osservazione n.		34			VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE		
Protocollo n.		25354					
Data		10/12/2018					
Richiedenti e Mappali interessati		Refraschini Marco Luigi					
Tipologia dell'osservazione		Modifica norme					
Proposta di controdeduzione all'osservazione		Parzialmente accoglibile					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
34.1	PdR_02	Richiesta di chiarimento relativa alle tipologie edilizie ammissibili all'interno del Tessuto urbano prevalentemente residenziale a media densità (art 12.3 PdR_02) con particolare riferimento all'ammissibilità di tipologie unifamiliari, bifamiliari o a schiera;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la normativa fornisce un'indicazione di massima e non esclude l'ammissibilità delle tipologie edilizie in oggetto			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
34.2	PdR_02	Richiesta di revisione dell'art 12.3 comma 4 relativo alla dotazione di parcheggi all'esterno delle recinzioni ritenuto non sempre applicabile nei termini previsti e da chiarire in alcuni punti;	Parzialmente accoglibile	Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione prevedendo che la dotazione di parcheggi privati pertinenziali debba essere reperita "preferibilmente" all'esterno delle recinzioni. La possibilità di monetizzazione di tali dotazioni è esclusa, con l'eccezione degli interventi di recupero sottotetti, per i quali si rimanda a quanto previsto dalla LR 12/2005 art. 64 comma 3, e degli interventi di frazionamento delle unità immobiliari, laddove sia dimostrata l'impossibilità ad assolvere tale obbligo per mancata disponibilità di spazi idonei.	<p>Si modifica l'art. 12.3 c.4 dell'elaborato PdR_02 come segue:</p> <p>Art. 12.3 Modalità e indirizzi attuativi</p> <p>(...)</p> <p>La realizzazione della dotazione minima di parcheggi privati pertinenziali, di cui all'art. 12.2 della Disciplina normativa generale PGT_02, deve garantire che almeno 1 posto auto per alloggio sia ricavato preferibilmente in aree esterne alla recinzione dell'edificio.</p> <p>Si modifica l'art. 11 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>Art. 11 Dotazione minima di parcheggi pertinenziali</p> <p>(...)</p> <p>Nei casi di mutamenti di destinazione d'uso i parcheggi pertinenziali dovranno essere garantiti nelle quantità minime prescritte, in rapporto alle quantità di SIp con nuova destinazione d'uso.</p> <p>Negli edifici esistenti, nei casi di creazione di nuove unità immobiliari o di frazionamenti, dovrà essere garantito un posto auto per ogni U.I.; qualora sia dimostrata l'impossibilità oggettiva di reperire la suddetta dotazione, viene consentita la possibilità di monetizzare la dotazione richiesta. (...)</p>	<p>PdR_02 (art.12.3) / PGT_02 (art.11)</p>	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA</p>

34.3	PdR_02	Richiesta di integrazione dell'art. 13.3 comma 4 prevedendo di includere tra gli edifici accessori ammissibili anche locali tecnici e tettoie in aggiunta alle autorimesse;	Parzialmente accoglibile	Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, ammettendo tra gli edifici accessori ammissibili anche tettoie e locali tecnici.	<p>Si modifica l'art. 13.3 dell'elaborato PdR_02 come segue:</p> <p>Art. 13 Tessuto urbano prevalentemente residenziale a bassa densità – TR2</p> <p>13.3 Modalità e indirizzi attuativi</p> <p>(...)</p> <p>Non sono ammesse nuove costruzioni né edifici accessori, ad eccezione di autorimesse, locali tecnici e tettoie per una superficie massima pari a 30 m² e con altezza non superiore a 2,40 m da realizzare in adiacenza di fabbricati esistenti. L'edificazione di autorimesse interrato è consentita purché non intacchi le presenze arboree ad alto fusto esistenti e a condizione di realizzare una sovrastante coltre di coltivo di almeno 0,60 metri di spessore da sistemare a giardino e prato. (...)</p>	PdR_02 (art.13.3)	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA</p>
34.4a	PdR_02	Richiesta di modifica dell'Indice di permeabilità (Ip) per le zone TR1(art. 12.2 PdR_02) riducendo il valore al 20% della Superficie fondiaria come previsto dal PGT 2012;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto contrasta con gli obiettivi generali e specifici del PGT relativi al miglioramento della condizione di permeabilità dei suoli.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
34.4b	PdR_02	Per le zone TP1 - TP2 - CT si suggerisce di modificare l'indice di permeabilità;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto contrasta con gli obiettivi generali e specifici del PGT relativi al miglioramento della condizione di permeabilità dei suoli.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

34.5	PGT_02	Si richiede che all'art. 5.7, punto c) venga modificata la definizione di porticato privato di edifici residenziali eliminando il riferimento quantitativo al 20% della superficie coperta totale e al punto g) la limitazione a 2,00 m.;	Accoglibile	Si propone di accogliere la richiesta. La definizione della Slp viene aggiornata come Superficie Lorda in recepimento delle definizioni introdotte dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 5.7 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>5.7 Slp - superficie lorda di pavimento (m²)</p> <p>Questo parametro rappresenta la somma delle superfici di tutti i piani dell'edificio, al lordo: di tutte le murature, interne e perimetrali, queste ultime da computarsi, salvo che nei casi di cui al capoverso successivo, con una profondità di 0,30 metri; degli elementi aggettanti o "bow window"; dei piani interrati e seminterrati, nonché dei sottotetti, qualora abitabili. Sono inoltre comprese le parti di fabbricato interrate a uso non residenziale la cui altezza netta interna sia superiore a 2,40 metri.</p> <p>Laddove sussistano le condizioni prestazionali dell'involucro edilizio previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di risparmio energetico la muratura perimetrali non verranno computate nella Slp.</p> <p>Dal computo della Slp sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le scale di accesso di uso comune per gli edifici plurifamiliari, i vani ascensore e i cavedi per gli impianti tecnici; b) i porticati pubblici e di uso pubblico; c) i porticati privati di edifici prevalentemente ad uso residenziale, aperti almeno su due lati e fino a una superficie non superiore al 20% della Sc totale. Nel caso in cui le superfici private porticate risultino complessivamente maggiori al 20% della Sc totale verrà computata come Slp la sola quota eccedente; d) i volumi tecnici emergenti dalla copertura del tetto o posti in locali interrati o seminterrati quali l'extracorsa degli ascensori, le scale di accesso alla copertura, i locali strettamente necessari per impianti, i serbatoi, i vasi di espansione e le canne fumarie; e) i seminterrati, ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e comunque con un'altezza massima interna non superiore a 2,40 metri; f) i sottotetti sottostanti le falde inclinate del tetto, la cui struttura interna, misurata dal pavimento all'intradosso del solaio di copertura, non superi in gronda la quota di 1,00 metro e al colmo la quota di 2,40 metri; deve intendersi come gronda di riferimento la gronda più alta del sottotetto, compresa quella prevista per la realizzazione di squarci nella copertura finalizzati alla realizzazione di terrazzi e/o 	PGT_02 (art. 5.7)	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>
------	--------	---	-------------	--	--	-------------------	--

					<p>terrazzi a pozzo;</p> <p>g) i balconi, le terrazze, i ballatoi di accesso, le logge e porticati chiusi al massimo su tre lati, rientranti e/o sporgenti dal muro perimetrale per una profondità complessiva non superiore a 2,00 metri. Nel caso di rientri e/o aggetti complessivamente maggiori di 2,00 metri verrà computata come SIp la sola quota eccedente;</p> <p>h) gli spazi strettamente funzionali all'edificio, quali cantine, lavanderia, depositi e assimilabili, qualora siano sottostanti al primo piano abitabile, a condizione che l'altezza interna non sia superiore a 2,40 metri, oppure se esterni alla sagoma dell'edificio purché siano completamente interrati o seminterrati di cui al punto e);</p> <p>i) gli spazi strettamente funzionali alla realizzazione di sistemi solari passivi, fino ad una superficie non superiore al 10% della SIp delle singole unità abitative realizzate e comunque non oltre 10 m².</p> <p>jj) i locali e gli spazi per il ricovero delle autovetture, con i relativi spazi di manovra e accesso, nei limiti delle quote fissate agli artt. 11 e 12 della presente Disciplina normativa generale, o anche oltre i suddetti limiti nel caso di asservimento pertinenziale con atto registrato e trascritto, fino a un limite di 3 posti auto per unità immobiliare, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano sottostanti al primo piano abitabile, a condizione che l'altezza interna netta non sia superiore a 2,40 metri ovvero a 2,70 metri nel caso siano pertinenziali a edifici a uso commerciale o produttivo; • oppure se esterni alla sagoma dell'edificio, purché siano completamente interrati, o seminterrati di cui al punto e); • oppure se fuori terra, a condizione che abbiano un'altezza netta non superiore a 2,40 metri, nel caso di coperture piane, misurata dalla quota di marciapiede o da quella convenzionale al punto più alto dell'intradosso della soletta di copertura, ovvero, nel caso di coperture a falda, un'altezza non superiore a 2,70 metri, misurata al colmo esterno della copertura. Nel caso di interventi all'interno delle Aree di trasformazione, ovvero nel caso di tutti gli interventi di nuova costruzione, questa facoltà è subordinata alla realizzazione del locale per il ricovero dell'autovettura in adiacenza al corpo dell'edificio principale. Questa facoltà è invece esclusa per interventi all'interno della Città storica di cui al Capo I della disciplina normativa PdR_02 del Piano delle Regole; 		
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>k) — le scale di sicurezza antincendio esterne e aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala, gli ascensori realizzati al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche;</p> <p>l) — le cabine elettriche e del gas;</p> <p>m) — i manufatti pertinenziali di tipo stabile quali spazi destinati alla raccolta/conferimento dei rifiuti, gazebi, depositi per attrezzi (fino a un massimo di 6 m² di superficie per unità immobiliare e un'altezza massima di 2,20 metri misurata al colmo di copertura), pergolati e altri elementi assimilabili di arredo del giardino.</p> <p>La superficie lorda di pavimento (SLP) corrisponde alla Superficie Lorda (SL) come definita dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695: Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie. Per Superficie Accessoria - SA - si intende Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i portici e le gallerie pedonali; - i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; - le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; - le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; - i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; - i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; - spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; - i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; - i volumi tecnici; - le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo 		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>delle superfici accessoria utile e lorda.</p> <p>Dalla Superficie Lorda (SL) sono inoltre esclusi i seminterrati, ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e comunque con un'altezza massima interna non superiore a 2,40 metri.</p> <p>Negli edifici destinati ad attività produttive esistenti è, inoltre, escluso dal computo della Slp ogni impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro o dell'ambiente e comunque per superfici lorde di pavimento non eccedenti il 2% della Slp totale autorizzata.</p> <p>Nelle zone destinate a nuove attività produttive, sono esclusi dal computo della Slp SL gli impianti igienici e tecnologici e i locali di sgombero al servizio dell'attività svolta, purché interrati, o seminterrati ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e con un'altezza interna non superiore a 2,40 metri, e comunque per superfici lorde di pavimento non eccedenti il 2% della Slp totale autorizzata.</p> <p>In tutte le zone destinate ad attività produttive, esistenti e di progetto, sono inoltre escluse dal computo della Slp le tettoie a sbalzo per un massimo di 2 metri.</p> <p>Per la determinazione del piano convenzionale si applicano le modalità di misurazione previste al comma 5.10.</p>		
34.6	PGT_02	Si richiede di modificare l'art. 5.12 riducendo a 3.00 m l'altezza virtuale per il calcolo del volume teorico dell'edificio rispetto ai 3,20 m previsti dal PGT adottato;	Accoglibile	Si propone di accogliere l'osservazione riportando l'altezza a 3 m come previsto anche dalle disposizioni del PGT 2012.	<p>Si propone di modificare l'art. 5.12 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>5.12 Vt - Volume teorico dell'edificio (m³)</p> <p>(...)</p> <p>Questo parametro (...) è da ricavarsi convenzionalmente moltiplicando la superficie lorda di pavimento Slp dei singoli piani per l'altezza virtuale dell'interpiano, stimata pari a 3,20 3,00 metri, indipendentemente dalla sua altezza effettiva.</p>	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: 1 (Oggioni Massimo) Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

34.7	PGT_02	Si richiede di modificare l'art. 7.1 togliendo la misurazione radiale, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Edilizio tipo di Regione Lombardia;	Parzialmente accoglibile	Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione e di modificare l'art. 7 comma 1 dell'elaborato PGT_02 riducendo la distanza minima tra pareti finestrate a 5 metri per la misurazione a raggio e mantenendo a 10 metri la distanza minima con misurazione a squadra.	<p>Si propone di modificare l'art. 7.1 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>7.1 De - distanze tra edifici</p> <p>Le distanze tra edifici si misurano a partire dal limite perimetrale di ogni opera esterna e di ogni oggetto superiore a 1,50 metri. La misurazione della distanza minima tra le pareti, sia esistenti che di nuova realizzazione, viene effettuata a squadra e a raggio, secondo le modalità di seguito specificate.</p> <p>Nelle zone della "Città storica", di cui all'art. 8 del PdR_02 (...). Nel caso di interventi di nuova costruzione NC o demolizione e ricostruzione DR è prescritta una distanza minima tra pareti finestrate pari a 10,00 metri misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio, salvo esigenze dimostrate di allineamento sul filo stradale e di mantenimento della cortina edilizia.</p> <p>In tutte le zone della "Città consolidata", di cui al Capo II del PdR_02 per le nuove edificazioni la distanza minima tra pareti finestrate (o parti di pareti finestrate) deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di 10,00 metri misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio.</p> <p>(...)</p> <p>Qualora esistano edifici la cui distanza dai confini di proprietà sia inferiore a quella fissata dal successivo comma 7.2, le nuove costruzioni su lotti limitrofi possono essere realizzate, come prescritto, a una distanza dai confini pari alla metà della propria altezza, con un minimo assoluto di 5,00 metri, e comunque a una distanza minima di 10,00 metri misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio dal fabbricato preesistente. La fronte del nuovo edificio può essere finestrata.</p> <p>(...)</p> <p>Le distanze minime sopra riportate misurate a raggio potranno essere ridotte in caso di accordo tra le parti.</p> <p>(...)</p>	PGT_02 (art. 7.1)	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA</p>
------	--------	--	--------------------------	--	---	-------------------	---

34.8	PGT_02	Si chiede una modifica dell'art. 9 dell'elaborato PGT_02 introducendo la possibilità di trasferimento volumetrico anche tra aree non confinanti aventi la medesima destinazione d'uso;	Accoglibile	Si propone di accogliere la richiesta e di modificare l'art. 9 dell'elaborato PGT_02.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 9 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>art. 9 Utilizzazione degli indici (...) Non è ammesso il trasferimento di volumetria tra aree a diversa destinazione di zona, nonché tra aree non contermini, salvo che nelle zone agricole all'interno di ogni singola azienda produttiva, e nelle Aree di Trasformazione ove puntualmente previsto.</p> <p>Il trasferimento di volumetria è ammesso esclusivamente tra aree con medesima destinazione di zona, anche non confinanti, previa stipula di atto pubblico di vincolo registrato e trascritto che certifichi le aree asservite.</p>	PGT_02 (art. 9)	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Oggioni Massimo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA CON EMENDAMENTO</p>
34.9	PGT_02	Si chiede una modifica del rapporto previsto per la dotazione minima di parcheggi privati pertinenziali;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto tra gli obiettivi del PGT si riconosce l'esigenza fondamentale di assicurare una adeguata dotazione rispetto agli effettivi carichi insediativi e alle esigenze di non caricare l'impianto viabilistico stradale di auto in sosta continuativa.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
34.10	PGT_02	Si chiede una modifica dell'art. 7.2 eliminando l'obbligatorietà di stipula di una convenzione tra confinanti con atto registrato e trascritto nel caso di nuova costruzione di edifici a confine (autorimesse, ripostigli, locali tecnici, tettoie).	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le disposizioni del PGT sono a garanzia dei diritti dei confinanti.			<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.		35				VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.		25355				
Data		10/12/2018				
Richiedenti e Mappali interessati		Rossetti Marzia Rosalba				
Tipologia dell'osservazione		Modifiche norme				
Proposta di controdeduzione all'osservazione		Parzialmente accoglibile				
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
35.1	PdR_02 / PGT_02	Si chiede una modifica dell'art. 12.3 Dotazione minima dei parcheggi privati pertinenziali: si propone di sostituire "ricavato in aree esterne alla recinzione dell'edificio" con "ricavato all'interno dell'area di pertinenza";	Parzialmente accoglibile	Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione prevedendo che la dotazione di parcheggi privati pertinenziali debba essere reperita "preferibilmente" all'esterno delle recinzioni. La possibilità di monetizzazione di tali dotazioni è esclusa, con l'eccezione degli interventi di recupero sottotetti, per i quali si rimanda a quanto previsto dalla LR 12/2005 art. 64 comma 3, e degli interventi di frazionamento delle unità immobiliari, laddove sia dimostrata l'impossibilità ad assolvere tale obbligo per mancata disponibilità di spazi idonei.	Si modifica l'art. 12.3 c.4 dell'elaborato PdR_02 come segue: Art. 12.3 Modalità e indirizzi attuativi (...) La realizzazione della dotazione minima di parcheggi privati pertinenziali, di cui all'art. 12.2 della Disciplina normativa generale PGT_02, deve garantire che almeno 1 posto auto per alloggio sia ricavato preferibilmente in aree esterne alla recinzione dell'edificio. Si modifica l'art. 11 dell'elaborato PGT_02 come segue: Art. 11 Dotazione minima di parcheggi pertinenziali (...) Nei casi di mutamenti di destinazione d'uso i parcheggi pertinenziali dovranno essere garantiti nelle quantità minime prescritte, in rapporto alle quantità di Slp con nuova destinazione d'uso. Negli edifici esistenti, nei casi di creazione di nuove unità immobiliari o di frazionamenti, dovrà essere garantito un posto auto per ogni U.I.; qualora sia dimostrata l'impossibilità oggettiva di reperire la suddetta dotazione, viene consentita la possibilità di monetizzare la dotazione richiesta. (...)	PdR_02 (art. 12.3) / PGT_02 (art.11)
35.2	PGT_02	Si chiede una modifica dell'art. 12.2 riducendo la dotazione minima parcheggi pertinenziali di 10 mq. per ogni 20 mq. di Slp;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto tra gli obiettivi del PGT si riconosce l'esigenza fondamentale di assicurare una adeguata dotazione rispetto agli effettivi carichi insediativi e alle esigenze di non caricare l'impianto viabilistico stradale di auto in sosta continuativa.		

35.3	PGT_02	Si chiede una modifica una revisione dell'art. 23.1 allineando le modalità operative del Permesso di Costruire Convenzionato a quanto previsto dal DPR 380/2001.	Parzialmente accoglibile	Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione riducendo l'applicazione obbligatoria del PCC nei casi di nuova costruzione a seguito di una valutazione dell'Amministrazione e degli Uffici della necessità di dotare l'area di parcheggi o altre opere di interesse pubblico.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 23.1 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>art. 23.1 Permesso di costruire convenzionato (...) Obbligatoriamente in tutte le zone della "Città consolidata", di cui al Capo II delle Norme di Attuazione del PRe, in tutti i casi di nuova costruzione, a esclusione dell'ampliamento, o di Ristrutturazione edilizia con mantenimento della SIp esistente, nella accezione di demolizione e ricostruzione fuori sedime.</p> <p>In tutte le zone della "Città consolidata", di cui al Capo II delle Norme di Attuazione del PdR, nel caso di interventi che comportino, su valutazione dell'Amministrazione comunale e degli uffici competenti, la necessità di adeguare la dotazione organica di aree pubbliche destinate a servizi, in virtù del nuovo carico urbanistico generato;</p> <p>Verrà modificato di conseguenza anche l'art. 12.3 del PdR_02 nelle modalità seguenti:</p> <p>12.3 Modalità e indirizzi attuativi (...) Nel caso di interventi di nuova costruzione da attuarsi attraverso permesso di costruire convenzionato secondo quanto disciplinato all'art. 23.1 della Disciplina normativa generale PGT_02, deve essere garantita una dotazione minima di aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico pari almeno a 4 m² ogni 50 m² di SIp realizzata a uso residenziale, ovvero pari al 75% della SIp realizzata per usi commerciali/terziario, nelle articolazioni d'uso ammesse. La suddetta quota di aree per parcheggi può essere, su valutazione dell'Amministrazione comunale, interamente monetizzata. (...)</p>	PGT_02 (art. 23.1)/ PdR_02 (art.12.3)	<p>SEDUTA del 28/02/ 2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15 Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA</p>
------	--------	--	--------------------------	--	---	---------------------------------------	--

Osservazione n.		36			VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE	
Protocollo n.		25356				
Data		10/12/2018				
Richiedenti e Mappali interessati		Turconi Maurizio				
Tipologia dell'osservazione		Modifiche norme				
Proposta di controdeduzione all'osservazione		Parzialmente accoglibile				
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
36.1	PdR_02	Si chiede di modificare l'art.1 inserendo i riferimenti delle deliberazioni consiliari inerenti la proroga del DP del PGT 2012;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto i termini di validità sono un aspetto procedurale e non normativo. Tuttavia si evidenzia che la presente variante generale rientra nelle casistiche di cui all'art.5 c.4 della L.R. 31/2014.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 13 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti:1 (Oggioni Massimo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
36.2	PdR_02	Si chiede di integrare l'ultimo periodo dell'art. 4 con riferimento a censimento delle aree sprovviste di urbanizzazione primaria o di stralciarlo;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto gli articoli ricompresi nel Titolo I "Disposizioni Generali" (dall'art. 1 all'art.5), hanno carattere generale.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 14</p> <p>Voti favorevoli: 11 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti:2 (Oggioni Massimo, Montagna Teresa) Assenti: 1 (Schiesaro Daniel)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

36.3	PdR_02	Si chiede di specificare all'art. 8 che le aree destinate a mercato settimanale non risultano incluse tra gli usi non consentiti;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le aree a mercato settimanale non risultano escluse tra gli usi compatibili. La definizione puntuale delle funzioni non ammesse "attività commerciali su superfici espositive all'aperto e non" (A5), è definito all'art. 12.4 "Commercio" del DP_02 all'art.		SEDUTA del 01/03/2019 VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15 Voti favorevoli: 13 Voti contrari: - Astenuiti: 2 (Oggioni Massimo, Turconi Maurizio) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA
36.4	PdR_02	Si chiede di modificare l'art. 8 comma 8.2 limitando il divieto di realizzazione di edifici accessori alle soli fattispecie fuori terra;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto all'art. 8 "Tessuto storico di conservazione e recupero del patrimonio urbanistico edilizio" è ricompreso il Nucleo di antica formazione di Rescaldina, con valore identitario e storico, già densamente edificato, in cui riveste un ruolo importante anche la tipologia degli edifici principalmente "a corte". Si precisa che in tali ambito sono comunque consentiti interventi di nuova costruzione e ampliamento, di ristrutturazione edilizia comportanti l'incremento della volumetria o della Slp.		SEDUTA del 01/03/2019 VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15 Voti favorevoli: 12 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: 2 (Montagna Teresa, Oggioni Massimo) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA
36.5	PdR_02	Si chiede di modificare l'art. 8 comma 8.2 e 8.3 abrogando il comma 8.2 o chiarendo/rivedendo la frase "salvo diverse precisazioni" riportata nel secondo periodo del comma stesso;	Parzialmente accoglibile	Si propone di non accogliere l'abrogazione dell'art. 8.2 comma 2 perché utile per garantire la riqualificazione ed evitare processi di abbandono. Si accoglie la richiesta di eliminazione della frase "salvo diverse precisazioni" di cui al comma 8.2.	Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione e di modificare l'art. 8.2 dell'elaborato PGT_02 come segue: 8.2 Indici e parametri urbanistici, edilizi e ambientali È ammessa la demolizione e ricostruzione, salvo diverse prescrizioni, esclusivamente per gli edifici ritenuti incompatibili con il tessuto storico o per gli edifici rustici di cui sia comprovata l'inesistente qualità architettonica e ambientale, comunque con mantenimento della volumetria esistente.	PdR_02 (art. 8) SEDUTA del 01/03/2019 VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15 Voti favorevoli: 14 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Tripepi Ferdinando) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA

36.6	PdR_0 2	Si chiede di modificare l'art. 8 comma 8.3 prevedendo che la "inesistente qualità urbanistica" sia valutata dalla Commissione Paesaggio comunale, su proposta degli uffici, sentita la Commissione consiliare Urbanistica/LLPP con parere non vincolante;	Non accoglibile	Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto gli interventi sottoposti al parere della Commissione Paesaggio, obbligatorio e non vincolante, sono già definiti dalla normativa in materia. La valutazione qualitativa devono essere svolte in coerenza con la norma in materia che definisce i criteri di valutazione, quindi di carattere tecnico, e non materia di competenza della commissione consigliare richiamata dall'osservazione.		SEDUTA del 01/03/2019 VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15 Voti favorevoli: 11 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: 3 (Oggioni Massimo, Montagna Teresa, Triepi Ferdinando) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA
36.7	PdR_0 2	Si chiede di modificare l'art. 8 comma 8.3 (quinto periodo) sostituendo "l'Amministrazione si riserva la facoltà di consentire" con "l'Amministrazione consente" e "è facoltà dell'Amministrazione consentire" con "l'Amministrazione consente";	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto si ritiene che debba essere riservata all'Amministrazione comunale la facoltà, qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire la quantità minime di aree per servizi di interesse generale prescritte, di consentire la monetizzazione delle suddette a aree.		SEDUTA del 01/03/2019 VOTAZIONE Presenti: 15 Votanti: 15 Voti favorevoli: 12 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: 2 (Montagna Teresa, Triepi Ferdinando) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA
36.8	PdR_0 2	Si chiede di stralciare nell'art. 9 la parte di norma riferita agli edifici di interesse storico non sottoposti per legge a regime di tutela (secondo capoverso) in quanto troppo discrezionale;	Non accoglibile	Si propone il non accoglimento in quanto gli edifici di interesse storico non sottoposti per legge a regime di tutela sono stati individuati sulla base delle risultanze dell'analisi del territorio comunale.		SEDUTA del 01/03/2019 VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16 Voti favorevoli: 12 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: 3 (Magistrali Paolo, Montagna Teresa, Triepi Ferdinando) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA

36.9	PdR_0 2	Si chiede di modificare l'art. 9 (ultimo periodo) dopo le parole "Tutte le trasformazioni" si propone di aggiungere "fatto salvo quanto normato all'art. 3 terzo periodo relativamente ai piani urbanistici attuativi";	Non accoglibile	Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto tale norma è finalizzata alla tutela degli edifici e beni di interesse storico, architettonico e artistico, nonché a garantire una corretta conservazione e valorizzazione dei beni tutelati.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 13 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: 2 (Magistrali Paolo, Tripepi Ferdinando)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
36.10	PdR_0 2	Si chiede di abrogare l'art 13;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la destinazione a tessuto urbano TR2 ha come obiettivo il mantenimento della dotazione arborea e della permeabilità delle aree verdi esistenti connesse a insediamenti residenziali a bassa densità quale contributo generale alla qualità ambientale del comune.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 12 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: 3 (Magistrali Paolo, Montagna Teresa, Tripepi Ferdinando)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. deliberache l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

36.11	PdR_02	In subordine all'osservazione 36.10 si propone di sostituire all'art 13 comma 13.3 le parole "10%" con "50%";	Parzialmente accoglibile	Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, consentendo un incremento della potenzialità edificatoria ammessa 'una tantum', dal 10% al 20% della Slp esistente, fino a un massimo comunque di 80 m ² .	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 13.3 dell'elaborato PdR_02 come segue:</p> <p>13.3 Modalità e indirizzi attuativi Tutte le forme di intervento si attuano attraverso intervento edilizio diretto. È previsto esclusivamente il mantenimento della Slp esistente e la conservazione e valorizzazione degli spazi aperti. È ammesso un solo incremento pari al 10% 20% della Slp esistente, comunque non superiore ai 40 80 m², nel rispetto dei parametri relativi all'indice di permeabilità e al rapporto di copertura massimo e nel rispetto dell'altezza massima consentita, finalizzato al miglioramento degli standard abitativi.</p>	PdR_02 (art. 13.3)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: - Astenuiti: 2 (Turconi Maurizio, Montagna Teresa)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA</p>
36.12	PdR_02	In subordine all'osservazione 36.10 si propone di stralciare nell'art 13 comma 13.3, al quarto periodo, le parole "l'ampliamento una tantum sarà comunque autorizzato solo per le abitazioni esistenti dotate di certificazione di abitabilità alla data di approvazione del PGT";	Accoglibile	Si propone l'accoglimento eliminando l'obbligo di certificazione di abitabilità quale preconditione per l'ammissibilità di ampliamento una tantum.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 13.3 dell'elaborato PdR_02 come segue:</p> <p>13.3 Modalità e indirizzi attuativi (...) Nel caso di interventi manutentivi e/o di ristrutturazione edilizia e o di demolizione e ricostruzione dovrà essere salvaguardata la dotazione di verde e alberature esistenti. L'ampliamento "una tantum" sarà comunque autorizzato solo per abitazioni esistenti, dotate di certificazione di abitabilità alla data di approvazione del PGT. (...)</p>		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

36.13	PdR_02	In subordine all'osservazione 36.10 si propone di sostituire all'ultimo periodo dell'art. 13 comma 13.4 le parole "è vietato qualunque intervento che comporti l'abbattimento di alberi" con le parole "qualora l'ampliamento consentito comporti interferenze con alberature esistenti le stesse dovranno essere spostate all'interno della proprietà con metodologie di intervento a garanzia della sopravvivenza delle piante";	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto in contrasto con il carattere del tessuto che ha come obiettivo il mantenimento della qualità ecologica delle aree pubbliche e private.			<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 11 Voti contrari: 5 (Crugnola Gianluca, Magistrali Paolo, Tripepi Ferdinando, Turconi Maurizio, Montagna Teresa) Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>										
36.14	PdR_02	Si chiede di correggere all'art 17 comma 17. 1 e 17. 4 la discrepanza esistente tra data di approvazione e data di convenzionamento rispettivamente dei PAV PA7 e PA1;	Accoglibile	Si propone l'accoglimento dell'osservazione in quanto trattasi di errori materiali.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare la tabella di cui all'art. 17.1 PdR_02 come segue:</p> <table border="1" data-bbox="1596 1119 2279 1371"> <thead> <tr> <th>numerazione progressiva</th> <th>PAV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAV_PA4</td> <td>PL P.A n°4 del. App. G.C. n. 61 del 25.09.2009 convenzionato in data 18.05.2010</td> </tr> <tr> <td>PAV_PA7</td> <td>PL P.A n°7 del. App. C.C. n. 55 del 28.09.20092007 convenzionato in data 07.01.2008</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare la tabella di cui all'art. 17.4 PdR_02 come segue:</p> <table border="1" data-bbox="1596 1470 2279 1665"> <thead> <tr> <th>numerazione progressiva</th> <th>PAV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAV_PA1*</td> <td>PL P.A n° 1* del. App. C.C. n. 55 del 28.09.2009 convenzionato in data 07.01.2008 07.10.2008</td> </tr> </tbody> </table>	numerazione progressiva	PAV	PAV_PA4	PL P.A n°4 del. App. G.C. n. 61 del 25.09.2009 convenzionato in data 18.05.2010	PAV_PA7	PL P.A n°7 del. App. C.C. n. 55 del 28.09. 2009 2007 convenzionato in data 07.01.2008	numerazione progressiva	PAV	PAV_PA1*	PL P.A n° 1* del. App. C.C. n. 55 del 28.09.2009 convenzionato in data 07.01.2008 07.10.2008	PdR_02 (art. 17)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Montagna Teresa)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>
numerazione progressiva	PAV																
PAV_PA4	PL P.A n°4 del. App. G.C. n. 61 del 25.09.2009 convenzionato in data 18.05.2010																
PAV_PA7	PL P.A n°7 del. App. C.C. n. 55 del 28.09. 2009 2007 convenzionato in data 07.01.2008																
numerazione progressiva	PAV																
PAV_PA1*	PL P.A n° 1* del. App. C.C. n. 55 del 28.09.2009 convenzionato in data 07.01.2008 07.10.2008																

36.15	PdR_0 2	Si chiede di modificare l'art. 19 comma 19.1 specificando a chi è in capo l'obbligo di bonifica o di ricondurre all'uso naturale per gli ambiti di degrado e di uso improprio interni al Parco del Rugareto;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto il soggetto a cui è in capo la bonifica viene definito dalla normativa in materia.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 13 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: 2 (Magistrali Paolo, Tripepi Ferdinando) Assenti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
36.16	PdR_0 2	Si chiede di abrogare all'art. 19 comma 19.1 (quarto periodo) le parole "non sono ammesse le attività zootecniche" e "non sono ammesse le attività di arboricoltura a rapido accrescimento di legno";	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le aree ricomprese nel perimetro del Plis sono caratterizzate dalla presenza di una estesa area boscata, di pregio che si intende tutelare e incrementare motivo per cui sono vietati interventi che alterino i caratteri e gli equilibri naturali di suolo, sottosuolo, acqua, flora e fauna. Per questo motivo non sono ammesse attività zootecniche e le attività di arboricoltura a rapido accrescimento da legno.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 12 Voti contrari: 3 (Magistrali Paolo, Turconi Maurizio, Tripepi Ferdinando) Astenuiti: 1 (Montagna Teresa)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

36.17	PdR_0 2	Si chiede di meglio esplicitare all'art. 20 la possibilità di "eventuale trasposizione del volume o della slp edificabile sulle aree limitrofe aventi la medesima destinazione di zona";	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'indicazione richiesta è già prevista dalla normativa sovraordinata inerente la disciplina delle aree agricole. L.R. 12/05.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 12 Voti contrari: - Astenuiti: 4 (Magistrali Paolo, Oggioni Massimo, Turconi Maurizio, Tripepi Ferdinando)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
36.18	PdR_0 2	Si chiede di modificare l'art. 20 comma 20.1 (quarto periodo) aggiungendo la possibilità di interventi di regimazione idraulica / difesa dalle piene;	Accoglibile	Si propone l'accoglimento dell'osservazione in quanto gli interventi riportati sono una ulteriore specifica di quanto già riportato nell'articolo 20.1 "interventi in alveo solo se strettamente necessari alle effettive esigenze di governo dello stesso".	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare la tabella di cui all'art. 20.1 PdR_02 come segue:</p> <p>20.1 Corsi d'acqua naturali e relative fasce di tutela</p> <p>(...)</p> <p>All'interno degli ambiti comprensivi del corso d'acqua del torrente Bozzente e delle relative fasce di tutela, è prevista la conservazione e la salvaguardia della morfologia naturale del corso d'acqua, con la possibilità di interventi in alveo solo se strettamente necessari alle effettive esigenze di governo dello stesso o di eventuali bonifiche, oltre che di quelli relativi alla regimazione idraulica e difesa dalle piene.</p>	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti:-</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

36.19	PdS_02	Si chiede una miglior definizione nell'art. 5 (secondo periodo) della frase "solo nel caso in cui l'Amministrazione comunale ne verifichi l'interesse pubblico i servizi potranno essere...";	Non accoglibile	Si propone di non accoglierla perché non si introducono modifiche. Si chiarisce altresì che la norma si riferisce alla realizzazione di servizi (aree e/o attrezzature) di interesse pubblico e generale da parte di soggetti privati e il loro riconoscimento come tale. Il presupposto di tale riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale è la verifica di interesse pubblico.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 12 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: 3 (Magistrali Paolo, Oggioni Massimo, Triepi Ferdinando)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
36.20	DP_04	Si chiede l'abrogazione all'art. 2 del terzultimo capoverso con particolare riferimento al concetto di "limite urbanistico massimo";	Non accoglibile	Si propone di non accogliere in quanto il limite urbanistico massimo identifica l'edificabilità massima che si può ottenere applicando le eventuali premialità edificatorie eventualmente ammesse.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 12 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: 3 (Magistrali paolo, Montagna Teresa, Triepi Ferdinando)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

36.21	DP_04	Si chiede di modificare l'art. 2 (ultimo periodo) sostituendo le parole "ovvero alla completa esecuzione delle bonifiche necessarie" con "ovvero all'impegno dell'operatore ad accollarsi tutti gli oneri connessi alla bonifica dei terreni, così come inserito in apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale";	Accoglibile	Si propone l'accoglimento dell'osservazione al fine di garantire la bonifica dell'area. In particolare in caso di Piani Attuativi si ritiene utile garantire la bonifica delle aree indipendentemente dall'attuazione del Piano	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 2 del DP_04 come segue:</p> <p>Art. 2 Individuazione, obiettivi e articolazione degli Ambiti di Trasformazione e loro disciplina nel Documento di Piano</p> <p>(...) All'accertata assenza di contaminazione, ovvero alla completa esecuzione delle bonifiche necessarie ovvero all'impegno dell'operatore ad accollarsi tutti gli oneri connessi alla bonifica dei terreni, è subordinata l'ammissibilità del Piano attuativo, dell'atto di programmazione negoziata o del Permesso di costruire convenzionato, e la seguente autorizzazione degli interventi edilizi. (...)</p>	DP_04 (art. 2)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuti:-</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>
36.22	DP_04	Si propone l'abrogazione del secondo periodo dell'art. 3;	Parzialmente accoglibile	Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, in quanto si ritiene più completa l'articolazione delle possibilità offerte agli operatori per l'attuazione dell'ambito di trasformazione.			<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA COME EMENDATA</p>

36.23	DP_04	Si chiede di modificare l'art. 6 comma 6.1 (ultimo periodo) estendendo il termine della mancata locazione da 12 a 24 mesi o in subordine di abrogare le parole "sia demolita a cura e spese del proprietario o";	Accoglibile	Si propone di accogliere l'osservazione estendendo il termine della mancata locazione da 12 a 24 mesi e abrogando l'obbligo alla demolizione a cura e spese del proprietario.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 6.1 del DP_04 come segue:</p> <p>Art. 6 Premialità per interesse pubblico (...) 6.1 Edilizia sociale per l'affitto (...) La convenzione inoltre deve prevedere che, in caso di mancata locazione di tutta o di parte della superficie incrementale destinata a edilizia residenziale di interesse sociale entro dieci ventiquattro mesi dal rilascio dell'abitabilità, la relativa SIp sia demolita a cura e spese del proprietario o ceduta gratuitamente in proprietà al Comune con vincolo di destinazione ad attrezzature o servizi pubblici; nel caso di mancato rispetto delle condizioni locative, la suddetta sanzione sarà applicata qualora l'inadempimento perduri nonostante diffida.</p>	DP_04 (art. 6.1)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti:-</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>
36.24	DP_04	Si chiede di modificare l'art. 6 comma 6.2 rivisitando i disposti normativi che allo stato attuale renderebbero aleatoria l'applicazione della norma;	Accoglibile	Si propone di accogliere l'osservazione per la parte relativa all'eliminazione della facoltà discrezionale dell'Amministrazione di applicare le premialità edificatorie qualora effettivamente raggiunto il punteggio minimo individuato dalla norma stessa. L'applicazione degli incentivi volumetrici premiali è invece effettivamente una facoltà concessa a chi interviene e il suo ottenimento è condizionato necessariamente al raggiungimento dei 18 punti.	<p>Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione e di modificare l'art. 6.2 del DP_04 come segue:</p> <p>Art. 6 Premialità per interesse pubblico (...) 6.2 Sostenibilità ecologica ed efficienza delle prestazioni energetiche (...) In questi casi, è facoltà dell'Amministrazione consentire, una volta valutato l'effettivo raggiungimento del punteggio, l'Amministrazione acconsente all'applicazione di premialità edificatorie, sulla base di una valutazione dei progetti urbanistici ed edilizi secondo le modalità di calcolo di seguito definite, fino a un indice di edificabilità massimo aggiuntivo $U_t = 0,10 \text{ m}^2/\text{m}^2$. (...)</p>	DP_04 (art. 6.2)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti:-</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA COME EMENDATA</p>

36.25	DP_04	Si chiede di modificare l'art. 7 invertendo le modalità di intervento dell'AC qualora si voglia anticipare la realizzazione di opere pubbliche preventivamente all'approvazione del PA;	Non accoglibile	Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto già prevista la possibilità alternativa all'esproprio nell'ultimo comma dell'art. 7.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 13 Voti contrari: - Astenuti: 2 (Oggioni Massimo, Turconi Maurizio) Assenti: 1 (Ielo Gilles André)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
36.26	DP_04	Si chiede di modificare l'art. 9 con riferimento alla possibilità di aggiornamento periodico del contributo di sostenibilità ambientale si propone di aggiungere che "in ogni caso non può essere prevista una diminuzione dell'entità del contributo rispetto a quanto fissato con l'approvazione del PGT"	Non accoglibile	Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto l'aggiornamento del contributo di sostenibilità è contestuale all'aggiornamento degli oneri di che possono subire delle modifiche in funzione della modifica del costo di realizzazione delle opere pubbliche.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 11 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuti: 3 (Magistrali Paolo, Oggioni Massimo, Triepi Ferdinando) Assenti: 1 (Ielo Gilles André)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

36.27	DP_04	Si chiede all'art. 9 una riformulazione del dispositivo normativo che ridetermini il contributo di sostenibilità ambientale rispetto alla sola Slp richiesta e non a quella massima realizzabile;	Accoglibile	Si propone l'accoglimento dell'osservazione per coerenza il contributo dovuto rispetto alle superfici effettivamente realizzate.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 9 del DP_04 come segue: Art. 9 Contributi aggiuntivi di sostenibilità per opere di interesse pubblico e per compensazioni ambientali (...) </p> <p><u>AMBITO TR10 - PROGRAMMA DI RIASSETTO URBANO</u> (...) </p> <p>L'entità del contributo viene commisurata in riferimento alla Slp massima realizzabile da realizzare, anche nel caso di eventuale utilizzo non completo dell'indice utilizzazione territoriale. (...)</p>	DP_04 (art. 9)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti:-</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>
36.28	PGT_02	Si chiede di modificare l'art. 12.2 per la dotazione minima di parcheggi privati pertinenziali facendo riferimento alle sole normative nazionali e regionali in materia stralciando la prescrizione del PGT (10mq/20 mqslp). L'osservazione si intende riferita ad ogni altro caso in cui il PGT preveda obbligatoriamente la dotazione di parcheggi pertinenziali in misura superiore a quanto prescritto da leggi nazionali/regionali;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto tra gli obiettivi del PGT si riconosce l'esigenza fondamentale di assicurare una adeguata dotazione rispetto agli effettivi carichi insediativi e alle esigenze di non caricare l'impianto viabilistico stradale di auto in sosta continuativa.			<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 13 Voti contrari: 2 (Magistrali Paolo, Triepi Ferdinando) Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

36.29	PGT_0 2	Si chiede di modificare l'art. 17 riformulando l'intero articolo con l'eliminazione dei divieti che vanno ad incidere sulla proprietà privata in modo ingiustificato e sul patrimonio arboreo a discapito della sicurezza pubblica (potature e rimonda);	Non accoglibile	Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto le scelte strategiche del PGT sono volte alla tutela delle aree verdi. In particolare tutti gli elementi vegetazionali di impianto antropico, sia privati che pubblici, hanno un valore collettivo.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 11 Voti contrari: 4 (Magistrali Paolo, Tripepi Ferdinando, Crugnola Gianluca, Turconi Maurizio) Astenuiti: 1 (Montagna Teresa)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
36.30	PGT_0 2	Si chiede di modificare l'art. 17 (secondo periodo), con riferimento all'identificazione delle piante ad alto fusto, sostituendo le parole "aventi circonferenza del tronco misurata a 1,3 m da piano di campagna superiore a 0,80 metri" con "così come classificate in botanica";	Non accoglibile	Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto la formulazione dell'art. 17 (secondo periodo) risulta di precisa e univoca.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 12 Voti contrari: 3 (Turconi Maurizio, Tripepi Ferdinando, Magistrali Paolo) Astenuiti: 1 (Montagna Teresa)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

36.31	PGT_02	Si chiede di modificare l'art. 18.1 consentendo la realizzazione di impianti per la telefonia mobile all'interno degli ambiti di rispetto cimiteriali;	Accoglibile	Si propone di accogliere l'osservazione segnalando che i contenuti si riferisce all'art. 18.2.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 18.2 del PGT_02 come segue:</p> <p>Art. 18 Ambiti di tutela e rispetto (...) 18.2 Ambito di rispetto cimiteriale (...) Per ragioni di interesse pubblico nell'ambito di rispetto cimiteriale possono essere realizzati: area a verde attrezzato, piste ciclabili; parcheggi pubblici; viabilità pubblica; cabine di trasformazione elettrica e reti di servizi. (...)</p>	PGT_02 (art. 18.2)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti:- Assenti: 1 (Cattaneo Michele)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>
36.32	PGT_02	Si chiede di modificare l'art. 19.1 in riferimento alle limitazioni imposte per la realizzazione degli impianti solari termici e fotovoltaici aggiungendo il riferimento esplicito al PLIS del Rugareto ponendo attenzione inoltre all'uso del termine "non integrati" con riferimento alla normativa di settore;	Accoglibile	Si propone di accogliere l'osservazione integrando il riferimento al PLIS del Rugareto nell'art.19.1 del documento PGT_02 e specificando l'esclusione degli impianti solari termici e fotovoltaici a terra.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 19.1 del PGT_02 come segue:</p> <p>Art. 19 Efficienza energetica degli insediamenti e impianti fotovoltaici (...) 19.1 Impianti solari termici e fotovoltaici (...) La realizzazione di impianti solari fotovoltaici non integrati (impianti a terra) non è ammessa negli ambiti, individuati nell'elaborato DP_03 "Carta del paesaggio locale", in scala 1:5.000, e di seguito specificati: - nelle aree soggette a tutela paesistica e ambientale, secondo le norme del D.lgs. 42/2004; - nelle aree adiacenti ai percorsi di fruibilità visiva, sia di rilevanza provinciale che comunale, per una fascia di rispetto dei tracciati di almeno 200 metri; - all'interno delle "Zone agricole periurbane di valorizzazione paesaggistica"; - all'interno del PLIS Bosco del Rugareto. (...)</p>	PGT_02 (art. 19.1)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti:- Assenti: 1 (Cattaneo Michele)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

36.33	PGT_0 2	Si chiede di modificare l'art. 24 anticipando i due momenti di monitoraggio del PGT (primo rapporto trascorsi 18 mesi dalla data di approvazione del PGT, secondo rapporto trascorsi 36 mesi dalla data di approvazione) così da allinearli al mandato di legislatura del sindaco	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la tempistica di monitoraggio segue una logica di valutazione periodica degli esiti delle trasformazioni indipendentemente dalle scadenze politiche.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 13 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuti: 2 (Magistrali Paolo, Tripepi Ferdinando)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
-------	------------	---	-----------------	--	--	---

Osservazione n.	37						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25363						
Data	10/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Casati Daniela						
Tipologia dell'osservazione	Modifiche norme						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
37	PdR_02	Richiesta di modifica dell'art. 12, comma 12.3, e precisamente che la garanzia di avere almeno un posto auto per alloggio sia obbligatoria solo per gli edifici con più di 5 Unità Abitative.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto tra gli obiettivi del PGT si riconosce l'esigenza fondamentale di assicurare una adeguata dotazione rispetto agli effettivi carichi insediativi e alle esigenze di non caricare l'impianto viabilistico stradale di auto in sosta continuativa.			<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 14</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: - Astenuiti:- Assenti: 2 (Montagna Teresa, Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	38		VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE			
Protocollo n.	25363					
Data	10/12/2018					
Richiedenti e Mappali interessati	Gasparri Lodovica	<i>Ambito Tr5a Mappale 273b</i>				
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale					
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
38	PdR_01	Richiesta di svincolare il terreno dall'interno lotto o, in alternativa, di azzonarlo in zona agricola.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto non pertinente con i contenuti del PGT. L'ambito è all'interno del "Sistema agricolo e ambientale", l'area è sottoposta a "ZAV Zone agricole periurbane di valorizzazione paesaggistica" art.21 NTA PdR. Per questi ambiti, inclusi nel disegno della Rete Verde Locale, le strategie di PGT prevedono di mantenere e valorizzare i caratteri agricolo produttivi e naturali, anche in riferimento all'obiettivo generale di contenere nuovi consumi di suolo e salvaguardare la complessità ecologica e ambientale del territorio.		
						<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 14</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: - Astenuiti: - Assenti: 2 (Turconi Maurizio, Montagna Teresa)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	39		VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE			
Protocollo n.	25394					
Data	10/12/2018					
Richiedenti e Mappali interessati	Stellini Assunta	<i>Fg. 1, mappale 295</i>				
Tipologia dell'osservazione	Modifiche norme					
Proposta di controdeduzione all'osservazione			Parzialmente accoglibile			
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
39.1	PGT_02	Si chiede di modificare l'art. 5.7 calcolo slp punto g) cambiando la dimensione indicata da 2m a 3 m; e il punto j) aumentando da 3 a 4 il numero di posti auto per unità immobiliare da non calcolare nella slp);	Accoglibile	Si propone di accogliere la richiesta. La definizione della Slp viene aggiornata come Superficie Lorda in recepimento delle definizioni introdotte dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695.	Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 5.7 dell'elaborato PGT_02 come segue: 5.7 Slp - superficie lorda di pavimento (m²) Questo parametro rappresenta la somma delle superfici di tutti i piani dell'edificio, al lordo: di tutte le murature, interne e perimetrali, queste ultime da computarsi, salvo che nei casi di cui al capoverso successivo, con una profondità di 0,30 metri; degli elementi aggettanti o "bow window"; dei piani interrati e seminterrati, nonché dei sottotetti, qualora abitabili. Sono inoltre comprese le parti di fabbricato interrate a uso non residenziale la cui altezza netta interna sia superiore a 2,40 metri. Laddove sussistano le condizioni prestazionali dell'involucro edilizio previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di risparmio energetico la muratura perimetrali non verranno computate nella Slp. Dal computo della Slp sono esclusi: a) le scale di accesso di uso comune per gli edifici plurifamiliari, i vani ascensore e i cavedi per gli impianti tecnici; b) i porticati pubblici e di uso pubblico; c) i porticati privati di edifici prevalentemente ad uso residenziale, aperti almeno su due lati e fino a una superficie non superiore al 20% della Sc totale. Nel caso in cui le superfici private porticate risultino complessivamente maggiori al 20% della Sc totale verrà computata come Slp la sola quota eccedente; d) i volumi tecnici emergenti dalla copertura del tetto o posti in locali interrati o seminterrati quali l'extracorsa degli ascensori, le scale di accesso alla copertura, i locali strettamente necessari per impianti, i serbatoi, i vasi di espansione e le canne fumarie; e) i seminterrati, ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e comunque con un'altezza massima interna non superiore a 2,40 metri; f) i sottotetti sottostanti le falde inclinate del tetto, la cui struttura interna, misurata dal pavimento all'intradosso del solaio di copertura, non superi in gronda la quota di 1,00 metro e al colmo la quota di 2,40 metri; deve intendersi come gronda di riferimento la gronda più alta del sottotetto,	
						SEDUTA del 01/03/2019 VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15 Voti favorevoli: 14 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: - Assenti: 1 (Montagna Teresa) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA

					<p>compresa quella prevista per la realizzazione di squarci nella copertura finalizzati alla realizzazione di terrazzi e/o terrazzi a pozzo;</p> <p>g) i balconi, le terrazze, i ballatoi di accesso, le logge e porticati chiusi al massimo su tre lati, rientranti e/o sporgenti dal muro perimetrale per una profondità complessiva non superiore a 2,00 metri. Nel caso di rientri e/o aggetti complessivamente maggiori di 2,00 metri verrà computata come Slp la sola quota eccedente;</p> <p>h) gli spazi strettamente funzionali all'edificio, quali cantine, lavanderia, depositi e assimilabili, qualora siano sottostanti al primo piano abitabile, a condizione che l'altezza interna non sia superiore a 2,40 metri; oppure se esterni alla sagoma dell'edificio purché siano completamente interrati o seminterrati di cui al punto e);</p> <p>i) gli spazi strettamente funzionali alla realizzazione di sistemi solari passivi, fino ad una superficie non superiore al 10% della Slp delle singole unità abitative realizzate e comunque non oltre 10 m².</p> <p>j) i locali e gli spazi per il ricovero delle autovetture, con i relativi spazi di manovra e accesso, nei limiti delle quote fissate agli artt. 11 e 12 della presente Disciplina normativa generale, o anche oltre i suddetti limiti nel caso di asservimento pertinenziale con atto registrato e trascritto, fino a un limite di 3 posti auto per unità immobiliare, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano sottostanti al primo piano abitabile, a condizione che l'altezza interna netta non sia superiore a 2,40 metri ovvero a 2,70 metri nel caso siano pertinenziali a edifici a uso commerciale o produttivo; • oppure se esterni alla sagoma dell'edificio, purché siano completamente interrati, o seminterrati di cui al punto e); • oppure se fuori terra, a condizione che abbiano un'altezza netta non superiore a 2,40 metri, nel caso di coperture piane, misurata dalla quota di marciapiede o da quella convenzionale al punto più alto dell'intradosso della soletta di copertura, ovvero, nel caso di coperture a falda, un'altezza non superiore a 2,70 metri, misurata al colmo esterno della copertura. Nel caso di interventi all'interno delle Aree di trasformazione, ovvero nel caso di tutti gli interventi di nuova costruzione, questa facoltà è subordinata alla realizzazione del locale per il ricovero dell'autovettura in adiacenza al corpo dell'edificio principale. Questa facoltà è invece esclusa per interventi all'interno della Città storica di cui al Capo I della disciplina normativa PdR_02 del Piano delle Regole; <p>k) le scale di sicurezza antincendio esterne e aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala, gli ascensori realizzati al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche;</p> <p>l) le cabine elettriche e del gas;</p> <p>m) i manufatti pertinenziali di tipo stabile quali spazi destinati</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

				<p>alla raccolta/conferimento dei rifiuti, gazebo, depositi per attrezzi (fino a un massimo di 6 m² di superficie per unità immobiliare e un'altezza massima di 2,20 metri misurata al colmo di copertura), pergolati e altri elementi assimilabili di arredo del giardino.</p> <p>La superficie lorda di pavimento (SLP) corrisponde alla Superficie Lorda (SL) come definita dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695: Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie. Per Superficie Accessoria - SA - si intende Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i portici e le gallerie pedonali; - i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; - le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; - le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; - i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; - i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; - spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; - i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; - i volumi tecnici; - le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda. <p>Dalla Superficie Lorda (SL) sono inoltre esclusi i seminterrati, ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e comunque con un'altezza massima interna non superiore a 2,40 metri.</p> <p>Negli edifici destinati ad attività produttive esistenti è, inoltre,</p>		
--	--	--	--	---	--	--

					<p>escluso dal computo della Slp ogni impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro o dell'ambiente e comunque per superfici lorde di pavimento non eccedenti il 2% della Slp totale autorizzata.</p> <p>Nelle zone destinate a nuove attività produttive, sono esclusi dal computo della Slp SL gli impianti igienici e tecnologici e i locali di sgombero al servizio dell'attività svolta, purché interrati, o seminterrati ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e con un'altezza interna non superiore a 2,40 metri, e comunque per superfici lorde di pavimento non eccedenti il 2% della Slp totale autorizzata.</p> <p>In tutte le zone destinate ad attività produttive, esistenti e di progetto, sono inoltre escluse dal computo della Slp le tettoie a sbalzo per un massimo di 2 metri.</p> <p>Per la determinazione del piano convenzionale si applicano le modalità di misurazione previste al comma 5.10.</p>	
39.2	PGT_02	Si chiede di chiarire all'art. 12.2 se il rapporto 10mq/20mq slp sia da considerare come superficie del parcheggio o come superficie destinata a parcheggio inclusiva di spazio di manovra;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la normativa specifica già quanto richiesto (si veda la definizione delle modalità di sistemazione dei parcheggi di cui all'art. 11 PGT_02).		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: - Assenti: 1 (Montagna Teresa)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
39.3	PGT_02	Si chiede di chiarire all'art. 13.2 se il rapporto 10mq/15mqslp sia da considerare come superficie del parcheggio o come superficie destinata a parcheggio inclusiva di spazio di manovra;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la normativa specifica già quanto richiesto.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti:- Assenti: 1 (Montagna Teresa)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

39.4	PGT_02	Si chiede di chiarire all'art. 23.1 se il significato della sigla PRe equivale a PdR e quali siano i termini di applicazione del Permesso di costruire convenzionato nelle zone della città consolidata;	Accoglibile	Si propone l'accoglimento dell'osservazione provvedendo a sostituire la dizione PRe con PdR. Si specifica inoltre che l'articolo in oggetto è stato modificato nel contenuto a seguito di altre osservazioni pervenute.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 23.1 come segue: art. 23.1 Permesso di costruire convenzionato (...) </p> <p>Obbligatoriamente in tutte le zone della "Città consolidata", di cui al Capo II delle Norme di Attuazione del PRe, in tutti i casi di nuova costruzione, a esclusione dell'ampliamento, o di Ristrutturazione edilizia con mantenimento della SIp esistente, nella accezione di demolizione e ricostruzione fuori sedime.</p> <p>In tutte le zone della "Città consolidata", di cui al Capo II delle Norme di Attuazione del PdR, nel caso di interventi che comportino, su valutazione dell'Amministrazione comunale e degli uffici competenti, la necessità di adeguare la dotazione organica di aree pubbliche destinate a servizi, in virtù del nuovo carico urbanistico generato;</p>	PGT_02 (art. 23.1)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti:- Assenti: 1 (Montagna Teresa)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>
39.5a	PdR_02	Si segnala all'art. 12.3 un refuso nel rimando all'art. 22.1 della disciplina normativa generale da correggere con 23.1;	Accoglibile	Si propone l'accoglimento dell'osservazione provvedendo a correggere il refuso.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 12.3 come segue:</p> <p>12.3 Modalità e indirizzi attuativi Tutte le forme di intervento si attuano attraverso intervento edilizio diretto, subordinato al deposito o al rilascio del titolo abilitativo, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente legislazione. Fanno eccezione i casi specificati all'art. 22.1 23.1 della Disciplina normativa generale PGT_02, che si attuano con permesso di costruire convenzionato. (...)</p>	PdR_02 (art. 12.3)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti:-</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

39.5b	PdR_02	Si chiede inoltre un chiarimento sulla modalità applicazione del permesso di costruire convenzionato per le nuove costruzioni di piccola dimensione (villetta singola, bifamiliare, palazzina);	Accoglibile	Si propone l'accoglimento provvedendo una modifica dell'art.23.1 del documento PGT_02 che applica il PCC nei casi di nuova costruzione laddove il convenzionamento è finalizzato alla realizzazione dei parcheggi o altre opere di interesse pubblico a seguito di valutazione dell'Amministrazione e degli uffici competenti.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 23.1 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>art. 23.1 Permesso di costruire convenzionato (...) Obbligatoriamente in tutte le zone della "Città consolidata", di cui al Capo II delle Norme di Attuazione del PRe, in tutti i casi di nuova costruzione, a esclusione dell'ampliamento, o di Ristrutturazione edilizia con mantenimento della Slp esistente, nella accezione di demolizione e ricostruzione fuori sedime.</p> <p>In tutte le zone della "Città consolidata", di cui al Capo II delle Norme di Attuazione del PdR, nel caso di interventi che comportino, su valutazione dell'Amministrazione comunale e degli uffici competenti, la necessità di adeguare la dotazione organica di aree pubbliche destinate a servizi, in virtù del nuovo carico urbanistico generato;</p> <p>Verrà modificato di conseguenza anche l'art. 12.3 del PdR_02 nelle modalità seguenti:</p> <p>12.3 Modalità e indirizzi attuativi (...) Nel caso di interventi di nuova costruzione da attuarsi attraverso permesso di costruire convenzionato secondo quanto disciplinato all'art. 23.1 della Disciplina normativa generale PGT_02, deve essere garantita una dotazione minima di aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico pari almeno a 4 m² ogni 50 m² di Slp realizzata a uso residenziale, ovvero pari al 75% della Slp realizzata per usi commerciali/terziario, nelle articolazioni d'uso ammesse. La suddetta quota di aree per parcheggi può essere, su valutazione dell'Amministrazione comunale, interamente monetizzata. (...)</p>	PGT_02 (art. 23.1)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti:-</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>
-------	--------	---	-------------	--	--	-----------------------	---

39.5c	PdR_0 2	Si chiede di esplicitare in normativa la possibilità di realizzare tipologie monofamiliari e non solo plurifamiliari nell'art. 12.3;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la norma già cita che gli interventi di nuova costruzione dovranno "preferire", pertanto non escludono la possibilità di realizzare altre tipologie.			<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti:-</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
39.5d	PdR_0 2	Si chiede inoltre, con riferimento alle recinzioni verso strada, di prevedere un'altezza di m 2,50 per l'ingresso pedonale.	Accoglibile	Si propone di accogliere la richiesta di innalzamento dell'altezza delle recinzioni a 2,50 per consentire la realizzazione di un ingresso pedonale.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 12.3 come segue: 12.3 Modalità e indirizzi attuativi (...) Le recinzioni lungo le strade, gli spazi pubblici o di uso pubblico dovranno essere del tipo aperto e permeabile alla vista, con altezza massima di 2 metri e zoccolo pieno non superiore a 0,60 metri, ad eccezione dell'ingresso pedonale che può raggiungere un'altezza di 2,50 metri. Tra proprietà private si dovrà rispettare unicamente l'altezza massima di 2 metri. (...)</p>	PdR_02 (art. 12.3)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti:-</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

Osservazione n.	40						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25365						
Data	10/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Rubino Gregorio e Pini Manuela <i>Fg. 6, mappale 52</i>						
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
40	PdR_01	Richiesta di azionamento, della parte di area non interessata dalla fascia di rispetto cimiteriale, in Zona TR1 per possibile realizzazione di edificio residenziale.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione. Il cambio di destinazione d'uso interessa ambiti del "Sistema agricolo e ambientale", aree sottoposte a "ZAV Zone agricole periurbane di valorizzazione paesaggistica" art.21 NTA PdR. Per questi ambiti, inclusi nel disegno della Rete Verde Locale, le strategie di PGT prevedono di mantenere e valorizzare i caratteri agricolo produttivi e naturali, anche in riferimento all'obiettivo generale di contenere nuovi consumi di suolo e salvaguardare la complessità ecologica e ambientale del territorio.			<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti:-</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	41						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25399						
Data	10/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Legnani Marco						
Tipologia dell'osservazione	Modifiche norme						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
41	PGT_02	Si richiede che per la realizzazione a confine di box con altezza massima di 2,40 mt., ad uso autorimesse/ripostigli/depositi, venga eliminato l'obbligo di stipula Convenzione con il confinante (art. 7.2 PGT_02).	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le disposizioni del PGT sono a garanzia dei diritti dei confinanti.			<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.		42			VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE	
Protocollo n.		25400				
Data		10/12/2018				
Richiedenti e Mappali interessati		Legnani Marco e Legnani Sante				
Tipologia dell'osservazione		Modifiche norme +Errore Cartografico				
Proposta di controdeduzione all'osservazione		Parzialmente accoglibile				
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
42.1	PGT_02	Si segnala all'art. 3 un refuso (correggere D.I.A. con S.C.I.A. o C.I.L.A.);	Non accoglibile	L'osservazione non risulta accoglibile in quanto la presenza del refuso era stata già corretta all'interno degli elaborati del PGT adottato.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti:-</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
42.2	PGT_02	Si chiede di modificare l'art. 5.7 scomputando dalla slp anche le murature interne dividenti le singole unità immobiliari;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto si provvede ad assumere le definizioni come definite dal Regolamento Edilizio di cui alla Dgr. N. XI/695del 24/10/2018 che considera facenti parte della Slp tutte le superfici comprese nel profilo perimetrale.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti:-</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

42.3	PGT_02	Si chiede nell'art. 5.7 lettere c/g di non assoggettare a slp la superficie di porticati, pilotis, logge, terrazze e porticati eccedenti il 20% della SC;	Accoglibile	Si propone di accogliere la richiesta. La definizione della Slp viene aggiornata come Superficie Lorda in recepimento delle definizioni introdotte dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 5.7 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>5.7 Slp - superficie lorda di pavimento (m²) Questo parametro rappresenta la somma delle superfici di tutti i piani dell'edificio, al lordo di tutte le murature, interne e perimetrali, queste ultime da computarsi, salvo che nei casi di cui al capoverso successivo, con una profondità di 0,30 metri; degli elementi aggettanti o "bow window"; dei piani interrati e seminterrati, nonché dei sottotetti, qualora abitabili. Sono inoltre comprese le parti di fabbricato interrate a uso non residenziale la cui altezza netta interna sia superiore a 2,40 metri. Laddove sussistano le condizioni prestazionali dell'involucro edilizio previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di risparmio energetico la muratura perimetrali non verranno computate nella Slp.</p> <p>Dal computo della Slp sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le scale di accesso di uso comune per gli edifici plurifamiliari, i vani ascensore e i cavedi per gli impianti tecnici; b) i porticati pubblici e di uso pubblico; c) i porticati privati di edifici prevalentemente ad uso residenziale, aperti almeno su due lati e fino a una superficie non superiore al 20% della Sc totale. Nel caso in cui le superfici private porticate risultino complessivamente maggiori al 20% della Sc totale verrà computata come Slp la sola quota eccedente; d) i volumi tecnici emergenti dalla copertura del tetto o posti in locali interrati o seminterrati quali l'extracorsa degli ascensori, le scale di accesso alla copertura, i locali strettamente necessari per impianti, i serbatoi, i vasi di espansione e le canne fumarie; e) i seminterrati, ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e comunque con un'altezza massima interna non superiore a 2,40 metri; f) i sottotetti sottostanti le falde inclinate del tetto, la cui struttura interna, misurata dal pavimento all'intradosso del solaio di copertura, non superi in gronda la quota di 1,00 metro e al colmo la quota di 2,40 metri; deve intendersi come gronda di riferimento la gronda più alta del sottotetto, compresa quella prevista per la realizzazione di squarci nella copertura finalizzati alla realizzazione di terrazzi e/o terrazzi a pozzo; g) i balconi, le terrazze, i ballatoi di accesso, le logge e porticati chiusi al massimo su tre lati, rientranti e/o sporgenti dal muro perimetrale per una profondità complessiva non superiore a 2,00 metri. Nel caso di rientri e/o aggetti complessivamente maggiori di 2,00 metri verrà computata come Slp la sola quota eccedente; h) gli spazi strettamente funzionali all'edificio, quali cantine, 	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuti:-</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>
------	--------	---	-------------	--	--	---

				<p>lavanderia, depositi e assimilabili, qualora siano sottostanti al primo piano abitabile, a condizione che l'altezza interna non sia superiore a 2,40 metri; oppure se esterni alla sagoma dell'edificio purché siano completamente interrati o seminterrati di cui al punto e);</p> <p>i) gli spazi strettamente funzionali alla realizzazione di sistemi solari passivi, fino ad una superficie non superiore al 10% della Slp delle singole unità abitative realizzate e comunque non oltre 10 m².</p> <p>jj) i locali e gli spazi per il ricovero delle autovetture, con i relativi spazi di manovra e accesso, nei limiti delle quote fissate agli artt. 11 e 12 della presente Disciplina normativa generale, o anche oltre i suddetti limiti nel caso di asservimento pertinenziale con atto registrato e trascritto, fino a un limite di 3 posti auto per unità immobiliare, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano sottostanti al primo piano abitabile, a condizione che l'altezza interna netta non sia superiore a 2,40 metri ovvero a 2,70 metri nel caso siano pertinenziali a edifici a uso commerciale o produttivo; • oppure se esterni alla sagoma dell'edificio, purché siano completamente interrati, o seminterrati di cui al punto e); • oppure se fuori terra, a condizione che abbiano un'altezza netta non superiore a 2,40 metri, nel caso di coperture piane, misurata dalla quota di marciapiede o da quella convenzionale al punto più alto dell'intradosso della soletta di copertura, ovvero, nel caso di coperture a falda, un'altezza non superiore a 2,70 metri, misurata al colmo esterno della copertura. Nel caso di interventi all'interno delle Aree di trasformazione, ovvero nel caso di tutti gli interventi di nuova costruzione, questa facoltà è subordinata alla realizzazione del locale per il ricovero dell'autovettura in adiacenza al corpo dell'edificio principale. Questa facoltà è invece esclusa per interventi all'interno della Città storica di cui al Capo I della disciplina normativa PdR_02 del Piano delle Regole; <p>k) le scale di sicurezza antincendio esterne e aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala, gli ascensori realizzati al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche;</p> <p>l) le cabine elettriche e del gas;</p> <p>m) i manufatti pertinenziali di tipo stabile quali spazi destinati alla raccolta/conferimento dei rifiuti, gazebo, depositi per attrezzi (fino a un massimo di 6 m² di superficie per unità immobiliare e un'altezza massima di 2,20 metri misurata al colmo di copertura), pergolati e altri elementi assimilabili di arredo del giardino.</p> <p>La superficie lorda di pavimento (SLP) corrisponde alla Superficie Lorda (SL) come definita dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695: Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Per Superficie Accessoria - SA - si intende Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:</p> <p>i portici e le gallerie pedonali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; - le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; - le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; - i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; - i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; - spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; - i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; - i volumi tecnici; - le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda. <p>Dalla Superficie Lorda (SL) sono inoltre esclusi i seminterrati, ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e comunque con un'altezza massima interna non superiore a 2,40 metri.</p> <p>Negli edifici destinati ad attività produttive esistenti è, inoltre, escluso dal computo della Slp ogni impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro o dell'ambiente e comunque per superfici lorde di pavimento non eccedenti il 2% della Slp totale autorizzata.</p> <p>Nelle zone destinate a nuove attività produttive, sono esclusi dal computo della Slp SL gli impianti igienici e tecnologici e i locali di sgombero al servizio dell'attività svolta, purché interrati, o seminterrati ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e con un'altezza interna non superiore a 2,40 metri, e comunque per</p>		
--	--	--	--	--	--	--

					<p>superfici lorde di pavimento non eccedenti il 2% della Slp totale autorizzata.</p> <p>In tutte le zone destinate ad attività produttive, esistenti e di progetto, sono inoltre escluse dal computo della Slp le tettoie a sbalzo per un massimo di 2 metri.</p> <p>Per la determinazione del piano convenzionale si applicano le modalità di misurazione previste al comma 5.10.</p>	
42.4	PGT_02	Si chiede di modificare all' art. 5.7 il piano convenzionale da 0,7 m a 0,9 / 1,2 m (da applicare anche agli edifici per attività produttive) in modo da consentire la realizzazione di aperture per l'aeroilluminazione dei seminterrati;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le disposizioni del PGT sono congrue rispetto agli edifici produttivi.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 12 Voti contrari: 3 (Magistrali Paolo, Turconi Maurizio, Triepi Ferdinando) Astenuiti: 1 (Oggioni Massimo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
42.5	PGT_02	Si chiede di modificare l'art. 5.12 riducendo il parametro relativo all'altezza virtuale degli edifici per il calcolo del volume teorico;	Accoglibile	Si propone di accogliere l'osservazione riportando l'altezza a 3 m come previsto anche dalle disposizioni del PGT 2012.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 5.12 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>5.12 Vt - Volume teorico dell'edificio (m³)</p> <p>(...)</p> <p>Questo parametro, utilizzato limitatamente per il computo degli oneri di urbanizzazione per le nuove costruzioni, è da ricavarsi convenzionalmente moltiplicando la superficie lorda di pavimento Slp dei singoli piani per l'altezza urbanistica virtuale dell'interpiano, stimata pari a 3,20 3,00 metri, indipendentemente dalla sua altezza effettiva.</p>	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: 2 (Oggioni Massimo, Turconi Maurizio) Astenuiti:-</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

42.6	PGT_02	Si chiede, in riferimento all'art. 7, che i corpi vano ascensore esterni al fabbricato non vengano considerati nel calcolo delle distanze (riferimento sentenze TAR);	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto i vani ascensore esterni sono considerati parte integrante dell'edificio. Le deroghe sono disciplinate nell'art. 7 del documento PGT_02.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
42.7	PGT_02	Si chiede di modificare l'art. 7.1 eliminando la misurazione a raggio della distanza tra fabbricati (rif. DGR 24/10/2018 XI/965) o in subordine definire che la misurazione della distanza tra fabbricati venga effettuata su tutte le linee ortogonali (mt 10,00) ed a raggio (con raggio di mt 5,00);	Accoglibile	Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 7 comma 1 dell'elaborato PGT_02 riducendo la distanza minima tra pareti finestrate a 5 metri per la misurazione a raggio e mantenendo a 10 metri la distanza minima con misurazione a squadra.	<p>Si propone di modificare l'art. 7.1 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>7.1 De - distanze tra edifici</p> <p>Le distanze tra edifici si misurano a partire dal limite perimetrale di ogni opera esterna e di ogni oggetto superiore a 1,50 metri. La misurazione della distanza minima tra le pareti, sia esistenti che di nuova realizzazione, viene effettuata a squadra e a raggio, secondo le modalità di seguito specificate.</p> <p>Nelle zone della "Città storica", di cui all'art. 8 del PdR_02 (...). Nel caso di interventi di nuova costruzione NC o demolizione e ricostruzione DR è prescritta una distanza minima tra pareti finestrate pari a 10,00 metri misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio, salvo esigenze dimostrate di allineamento sul filo stradale e di mantenimento della cortina edilizia.</p> <p>In tutte le zone della "Città consolidata", di cui al Capo II del PdR_02 per le nuove edificazioni la distanza minima tra pareti finestrate (o parti di pareti finestrate) deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di 10,00 metri misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio.</p> <p>(...)</p> <p>Qualora esistano edifici la cui distanza dai confini di proprietà sia inferiore a quella fissata dal successivo comma 7.2, le nuove costruzioni su lotti limitrofi possono essere realizzate, come prescritto, a una distanza dai confini pari alla metà della propria altezza, con un minimo assoluto di 5,00 metri, e comunque a una distanza minima di 10,00 metri misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio dal fabbricato preesistente. La fronte del nuovo edificio può essere finestrata.</p> <p>(...)</p> <p>Le distanze minime sopra riportate misurate a raggio potranno essere ridotte in caso di accordo tra le parti.</p> <p>(...)</p>	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>PGT_02 (art. 7.1) Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti:-</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

42.8	PGT_0 2	art. 7.2 e 7.4 idem come osservazione 42.7	Non accoglibile	Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 7 comma 2 e 4 dell'elaborato PGT_02 riducendo la distanza minima tra pareti finestrate a 5 metri per la misurazione a raggio e mantenendo a 10 metri la distanza minima con misurazione a squadra.	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto: la modifica dell'art. 7.2 non è opportuna in quanto già garantisce il rispetto di un minimo assoluto di 5 m che deve essere verificato a squadra e a raggio dai confini di proprietà e dai limiti di zona; la modifica invece dell'art. 7.4 non risulta necessaria in quanto il rimando di cui all'ultimo comma del suddetto articolo alle modalità di misurazione previste all'art. 7 commi 1, 2 e 3 è sufficiente ad estendere anche nel caso del recupero dei sottotetti le stesse modalità di misurazione delle distanze così come modificate in accoglimento dell'osservazione 42.7.	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti:- Assenti: 1 (Magistrali Paolo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
42.9	PGT_0 2	Si segnala che nell'art. 7.3 non viene indicato l'allineamento con fabbricati a cortina a filo strada;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la norma prevede già che possono essere consentite distanze inferiori su conforme parere dell'Ufficio Tecnico e della Commissione Edilizia, nei casi di allineamento in situazioni aventi caratteri morfologici definiti e consolidati.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti:- Assenti: 1 (Magistrali Paolo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

42.10	PGT_02	Si chiede all'art. 7.2 l'eliminazione della procedura obbligatoria di stipula di convenzione per la costruzione di box ad uso autorimessa e depositi a confine con altezza all'intradosso pari a mt. 2,40;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'obbligo di recepimento con atto regolarmente registrato e trascritto di accordo tra i proprietari confinanti previene eventuali contenziosi tra terzi.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) Assenti: 1 (Magistrali Paolo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
42.11	PGT_02	Si chiede di modificare l'art. 9 ammettendo la possibilità di trasferimento di volumetria anche tra aree non contermini anche definendo dei limiti quantitativi al fine di evitare operazioni meramente speculative;	Accoglibile	Si propone di accogliere la richiesta di modifica dell'art. 9 dell'elaborato PGT_02 ammettendo la possibilità di trasferimento di volumetria anche tra aree non contermini all'interno della medesima zona.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 9 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>art. 9 Utilizzazione degli indici (...) Non è ammesso il trasferimento di volumetria tra aree a diversa destinazione di zona, nonché tra aree non contermini, salvo che nelle zone agricole all'interno di ogni singola azienda produttiva, e nelle Aree di Trasformazione ove puntualmente previsto.</p> <p>Il trasferimento di volumetria è ammesso esclusivamente tra aree con medesima destinazione di zona, anche non confinanti, previa stipula di atto pubblico di vincolo registrato e trascritto che certifichi le aree asservite.</p>	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Oggioni Massimo) Assenti: 1 (Magistrali Paolo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

42.12	PGT_0 2	Si chiede di specificare all'art. 11 se la quota di parcheggi pertinenziali da reperire all'esterno sia da considerarsi privata ad uso pubblico e quando sia prescritta;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la normativa fa esplicitamente riferimento a parcheggi pertinenziali privati così come indica chiaramente i casi in cui questi debbano essere garantiti. Si specifica che il suddetto articolo è stato integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione 24.5 e successive con analoga richiesta, introducendo la possibilità di monetizzazione nei casi relativi ai nuovi frazionamenti immobiliari.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) Assenti: 1 (Magistrali Paolo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
42.13	PGT_0 2	Si chiede di modificare l'art. 12.2 riducendo la quota prevista per la dotazione minima di parcheggi privati pertinenziali;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la quota di parcheggi pertinenziali richiesta, aggiuntiva rispetto ai minimi stabiliti dalla Legge 122/89, garantisce una adeguata dotazione di spazi per il parcheggio in relazione alle funzioni residenziali insediabili.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) Assenti: 1 (Magistrali Paolo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

42.14	PGT_02	Si chiede di modificare l'art. 17 rendendo meno restrittiva la norma;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto contrasta con gli obiettivi e le strategie del PGT adottato.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: - Assenti: 1 (Magistrali Paolo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
42.15	PdR_02	Si chiede di modificare l'art. 5 recuperando le normative prevalenti per quanto concerne le modalità di misurazione delle distanze tra fabbricati a raggio;	Parzialmente accoglibile	Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione e di modificare l'art. 7 comma 1 dell'elaborato PGT_02 riducendo la distanza minima tra pareti finestrate a 5 metri per la misurazione a raggio e mantenendo a 10 metri la distanza minima con misurazione a squadra.	<p>Si propone di modificare l'art. 7.1 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>7.1 De - distanze tra edifici</p> <p>Le distanze tra edifici si misurano a partire dal limite perimetrale di ogni opera esterna e di ogni oggetto superiore a 1,50 metri. La misurazione della distanza minima tra le pareti, sia esistenti che di nuova realizzazione, viene effettuata a squadra e a raggio, secondo le modalità di seguito specificate.</p> <p>Nelle zone della "Città storica", di cui all'art. 8 del PdR_02 (...). Nel caso di interventi di nuova costruzione NC o demolizione e ricostruzione DR è prescritta una distanza minima tra pareti finestrate pari a 10,00 metri misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio, salvo esigenze dimostrate di allineamento sul filo stradale e di mantenimento della cortina edilizia.</p> <p>In tutte le zone della "Città consolidata", di cui al Capo II del PdR_02 per le nuove edificazioni la distanza minima tra pareti finestrate (o parti di pareti finestrate) deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di 10,00 metri misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio.</p> <p>(...)</p> <p>Qualora esistano edifici la cui distanza dai confini di proprietà sia inferiore a quella fissata dal successivo comma 7.2, le nuove costruzioni su lotti limitrofi possono essere realizzate, come prescritto, a una distanza dai confini pari alla metà della propria altezza, con un minimo assoluto di 5,00 metri, e comunque a una distanza minima di 10,00 metri misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio dal fabbricato preesistente. La fronte del nuovo</p>	<p>PGT_02 (art.7.1)</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 13 Voti contrari: - Astenuiti: 3 (Turconi Maurizio, Magistrali Paolo, Tripepi Ferdinando)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA COME EMENDATA</p>

					edificio può essere finestrata. (...) Le distanze minime sopra riportate misurate a raggio potranno essere ridotte in caso di accordo tra le parti. (...)	
42.16	PdR_0 2	Si chiede di modificare l'art. 12.3 comma 2 specificando se la tipologia villino mono o bifamiliare è inclusa tra le tipologie ammissibili;	Non accoglibile	Si propone il non accoglimento in quanto la norma da solo un'indicazione di preferenza di tipologie edilizie e non prevede esclusioni.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: - Assenti: 1 (Rudoni Enrico)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
42.17	PdR_0 2	Si chiede di verificare all'art. 27 l'eventuale contrasto con art. 18 DP_04 in merito alla disciplina della zona ATP1 per la quale l'art. 27 prevede che fino all'approvazione conformativa dei piani o atti di programmazione negoziale valga la disciplina delle ZAP; si chiede inoltre di chiarire se la disciplina delle ZAP preveda l'esenzione dell'imposta IMU;	Non accoglibile	Si propone il non accoglimento in quanto l'art. 27 e l'art. 18 del DP non sono in contrasto. Come disposto dalla L.R. 12/05 gli ambiti di trasformazione previsti dal DP acquista valore conformativo solo a seguito di approvazione del Piano Attuativo. Fino a tale data si provvede a definire, coerentemente, la disciplina prevalente. In merito alla richiesta di chiarire se la disciplina delle ZAP preveda l'esenzione dell'imposta IMU si ritiene non pertinente rispetto ai contenuti normativi che deve prevedere il PGT		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 12 Voti contrari: - Astenuiti: 3 (Turconi Maurizio, Tripepi Ferdinando, Magistrali Paolo) Assenti: 1 (Rudoni Enrico)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

42.18


PdR_0
1

Si chiede di aggiornare la fascia di rispetto cimiteriale del cimitero di Rescalda.


Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione modificando gli elaborati grafici PdR_01A/ PGT_01/ QR_03, in quanto già prevista dal vigente Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

Si modifica l'elaborato PdR_01A come di seguito individuato nella cartografia:



PGT ADOTTATO



PROPOSTA DI REVISIONE DA APPORRE AGLI ATTI DI PGT

SEDUTA del
01/03/2019

VOTAZIONE

Presenti: 16

Votanti: 16

PdR_01A
/
PGT_01/
QR_03

Voti favorevoli: 16

Voti contrari: -


Astenuti: -

DECISIONE

pertanto il C.C. delibera
che l'osservazione
risulta: ACCOLTA

Osservazione n.		43			VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE	
Protocollo n.		25401				
Data		10/12/2018				
Richiedenti e Mappali interessati		Di Pierro Andrea				
Tipologia dell'osservazione		Modifiche norme				
Proposta di controdeduzione all'osservazione		Parzialmente accoglibile				
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
43.1	PGT_02	Richiesta di revisione e diminuzione della superficie minima richiesta per parcheggi pertinenziali e spazi di manovra prevedendo una diminuzione rapporto posti auto/Slp a 10 mq. ogni 30 mq;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto tra gli obiettivi del PGT si riconosce l'esigenza fondamentale di assicurare una adeguata dotazione rispetto agli effettivi carichi insediativi e alle esigenze di non caricare l'impianto viabilistico stradale di auto in sosta continuativa.		
2		In subordine si chiede di andare in deroga al vigente regolamento di igiene dando la possibilità di reperire il solo spazio di manovra anche sulla superficie drenante;	Non accoglibile			
43.3		In subordine si chiede di prevedere l'obbligo di reperimento di posti auto nella misura di un posto per ogni alloggio dopo il terzo come previsto dal PGT 2012;	Non accoglibile			
43.4		In subordine si chiede di mantenere in vigore la Legge Tognoli per gli interventi di recupero dell'esistente;	Non accoglibile			
<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE 43.1 Presenti: 16 Votanti: 16 Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che le osservazioni risultano: NON ACCOLTA</p> <p>VOTAZIONE 43.2 Presenti: 16 Votanti: 16 Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che le osservazioni risultano: NON ACCOLTA</p> <p>VOTAZIONE 43.3 Presenti: 16 Votanti: 15 Voti favorevoli: 14 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) Assenti: 1 (Schiesaro Daniel) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che le osservazioni risultano: NON ACCOLTA</p> <p>VOTAZIONE 43.4 Presenti: 16 Votanti: 15</p>						

							<p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: - Astenuti: 1 (Turconi Maurizio) Assenti: 1 (Schiesaro Daniel)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che le osservazioni risultano: NON ACCOLTA</p>
43.5	PGT_02	In subordine si chiede di prevedere la possibilità di monetizzazione dei posti auto esterni anche se poco vantaggiosa.	Parzialmente accoglibile	<p>Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione per la parte in subordine prevedendo che la possibilità di monetizzazione di tali dotazioni sia esclusa, con l'eccezione degli interventi di recupero sottotetti, per i quali si rimanda a quanto previsto dalla LR 12/2005 art. 64 comma 3, e degli interventi di frazionamento delle unità immobiliari, laddove sia dimostrata l'impossibilità ad assolvere tale obbligo per mancata disponibilità di spazi idonei.</p>	<p>Si modifica l'art. 11 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>Art. 11 Dotazione minima di parcheggi pertinenziali</p> <p>(...)</p> <p>Nei casi di mutamenti di destinazione d'uso i parcheggi pertinenziali dovranno essere garantiti nelle quantità minime prescritte, in rapporto alle quantità di SIp con nuova destinazione d'uso.</p> <p>Negli edifici esistenti, nei casi di creazione di nuove unità immobiliari o di frazionamenti, dovrà essere garantito un posto auto per ogni U.I.; qualora sia dimostrata l'impossibilità oggettiva di reperire la suddetta dotazione, viene consentita la possibilità di monetizzare la dotazione richiesta.</p> <p>(...)</p>	PGT_02 (art. 11)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA</p>

Osservazione n.	44			VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE		
Protocollo n.	25416					
Data	10/12/2018					
Richiedenti e Mappali interessati	Michelizza Olivo	Fig. 2, mappali 187-393 (489)				
Tipologia dell'osservazione	Errore cartografico					
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Parzialmente accoglibile					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
44	PdR_01	Si chiede di rivedere la linea di confine del mappale 393 rettificando, di conseguenza, anche quella del mappale 489 per una corretta viabilità	Parzialmente accoglibile	Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione. Per quanto riguarda il mappale 489 Foglio 2, trattasi di effettivo errore materiale. Per i mappali di proprietà del richiedente, mappale 393 Foglio 2, si è deciso di accogliere l'osservazione, in quanto l'assetto della viabilità è cambiata dalla cartografia di piano. La cartografia aerofotogrammetrica è di competenza regionale, e la sua restituzione nel Database Topografico Regionale è regolata dalla Lg Regionale 12/2005. Si ricorda che non appena disponibile la nuova base aerofotogrammetrica, si procederà all'aggiornamento della cartografia di base per tutti gli elaborati grafici di progetto del PGT. Il rispetto dello stato di fatto dell'area è comunque garantito e fatto salvo, attraverso apposita verifica da parte degli uffici tecnici comunali, e dal nuovo azzonamento così come modificato nell'elaborato cartografico PdR_01A, che prevede che nell'area azzonata a ZAP Zona Agricola produttiva art.22 NTA PdR, sia salvo il passaggio della vicinale esistente.	<p>Si modifica l'elaborato PdR_01 A come di seguito individuato nella cartografia:</p>  <p>PGT ADOTTATO</p> <p>PROPOSTA DI REVISIONE DA APPORRE AGLI ATTI DI PGT</p>	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>PdR_01A / DP_01/ DP_03/ PdS_01/ PdS_01A/ PGT_01</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA</p>

Osservazione n.		45				VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.		25419				
Data		10/12/2018				
Richiedenti e Mappali interessati		Lazzati Fabrizio				
Tipologia dell'osservazione		Modifiche norme				
Proposta di controdeduzione all'osservazione		Parzialmente accoglibile				
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
45.1	PGT_02	Si chiede di modificare l'art. 5.7 inserendo nelle zone escluse dalla verifica della Slp tutti gli spazi di disimpegno chiusi alle singole U.I, i piani piloti completamente aperti e di sagoma uguale all'edificio soprastante e tutte le tipologie di terrazzo senza limitazione di profondità.	Accoglibile	Si propone di accogliere la richiesta. La definizione della Slp viene aggiornata come Superficie Lorda in recepimento delle definizioni introdotte dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 5.7 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>5.7 Slp - superficie lorda di pavimento (m²)</p> <p>Questo parametro rappresenta la somma delle superfici di tutti i piani dell'edificio, al lordo: di tutte le murature, interne e perimetrali, queste ultime da computarsi, salvo che nei casi di cui al capoverso successivo, con una profondità di 0,30 metri; degli elementi aggettanti o "bow window"; dei piani interrati e seminterrati, nonché dei sottotetti, qualora abitabili. Sono inoltre comprese le parti di fabbricato interrate a uso non residenziale la cui altezza netta interna sia superiore a 2,40 metri.</p> <p>Laddove sussistano le condizioni prestazionali dell'involucro edilizio previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di risparmio energetico la muratura perimetrali non verranno computate nella Slp.</p> <p>Dal computo della Slp sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le scale di accesso di uso comune per gli edifici plurifamiliari, i vani ascensore e i cavedi per gli impianti tecnici; b) i porticati pubblici e di uso pubblico; c) i porticati privati di edifici prevalentemente ad uso residenziale, aperti almeno su due lati e fino a una superficie non superiore al 20% della Sc totale. Nel caso in cui le superfici private porticate risultino complessivamente maggiori al 20% della Sc totale verrà computata come Slp la sola quota eccedente; d) i volumi tecnici emergenti dalla copertura del tetto o posti in locali interrati o seminterrati quali l'extracorsa degli ascensori, le scale di accesso alla copertura, i locali strettamente necessari per impianti, i serbatoi, i vasi di espansione e le canne fumarie; e) i seminterrati, ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio 	PGT_02 (art. 5.7)
						<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

					<p>fuori terra, e comunque con un'altezza massima interna non superiore a 2,40 metri;</p> <p>f) i sottotetti sottostanti le falde inclinate del tetto, la cui struttura interna, misurata dal pavimento all'intradosso del solaio di copertura, non superi in gronda la quota di 1,00 metro e al colmo la quota di 2,40 metri; deve intendersi come gronda di riferimento la gronda più alta del sottotetto, compresa quella prevista per la realizzazione di squarci nella copertura finalizzati alla realizzazione di terrazzi e/o terrazzi a pozzo;</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>g) i balconi, le terrazze, i ballatoi di accesso, le logge e porticati chiusi al massimo su tre lati, rientranti e/o sporgenti dal muro perimetrale per una profondità complessiva non superiore a 2,00 metri. Nel caso di rientri e/o aggetti complessivamente maggiori di 2,00 metri verrà computata come Slp la sola quota eccedente;</p> <p>h) gli spazi strettamente funzionali all'edificio, quali cantine, lavanderia, depositi e assimilabili, qualora siano sottostanti al primo piano abitabile, a condizione che l'altezza interna non sia superiore a 2,40 metri; oppure se esterni alla sagoma dell'edificio purché siano completamente interrati o seminterrati di cui al punto e);</p> <p>i) gli spazi strettamente funzionali alla realizzazione di sistemi solari passivi, fino ad una superficie non superiore al 10% della Slp delle singole unità abitative realizzate e comunque non oltre 10 m².</p> <p>j) i locali e gli spazi per il ricovero delle autovetture, con i relativi spazi di manovra e accesso, nei limiti delle quote fissate agli artt. 11 e 12 della presente Disciplina normativa generale, o anche oltre i suddetti limiti nel caso di asservimento pertinenziale con atto registrato e trascritto, fino a un limite di 3 posti auto per unità immobiliare, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano sottostanti al primo piano abitabile, a condizione che l'altezza interna netta non sia superiore a 2,40 metri ovvero a 2,70 metri nel caso siano pertinenziali a edifici a uso commerciale o produttivo; • oppure se esterni alla sagoma dell'edificio, purché siano completamente interrati, o seminterrati di cui al punto e); • oppure se fuori terra, a condizione che abbiano un'altezza netta non superiore a 2,40 metri, nel caso di coperture piane, misurata dalla quota di marciapiede o da quella convenzionale al punto più alto dell'intradosso della soletta di copertura, ovvero, nel caso di coperture a falda, un'altezza non superiore a 2,70 metri, misurata al colmo esterno della copertura. Nel caso di interventi all'interno delle Aree di trasformazione, ovvero nel caso di tutti gli interventi di nuova costruzione, questa facoltà è subordinata alla realizzazione del locale per il ricovero dell'autovettura in adiacenza al corpo dell'edificio principale. Questa facoltà è invece esclusa per interventi all'interno della Città storica di cui al Capo I della disciplina normativa PdR_02 del Piano delle Regole; <p>k) le scale di sicurezza antincendio esterne e aperte, nonché</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

				<p>qualsiasi rampa esterna di scala, gli ascensori realizzati al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche;</p> <p>l) le cabine elettriche e del gas;</p> <p>m) i manufatti pertinenziali di tipo stabile quali spazi destinati alla raccolta/conferimento dei rifiuti, gazebi, depositi per attrezzi (fino a un massimo di 6 m² di superficie per unità immobiliare e un'altezza massima di 2,20 metri misurata al colmo di copertura), pergolati e altri elementi assimilabili di arredo del giardino.</p> <p>La superficie lorda di pavimento (SLP) corrisponde alla Superficie Lorda (SL) come definita dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695: Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie. Per Superficie Accessoria - SA - si intende Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i portici e le gallerie pedonali; - i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; - le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; - le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; - i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; - i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; - spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; - i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; - i volumi tecnici; - le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda. 		
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Dalla Superficie Lorda (SL) sono inoltre esclusi i seminterrati, ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e comunque con un'altezza massima interna non superiore a 2,40 metri.</p> <p>Negli edifici destinati ad attività produttive esistenti è, inoltre, escluso dal computo della SIp ogni impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro o dell'ambiente e comunque per superfici lorde di pavimento non eccedenti il 2% della SIp totale autorizzata.</p> <p>Nelle zone destinate a nuove attività produttive, sono esclusi dal computo della Slp SL gli impianti igienici e tecnologici e i locali di sgombero al servizio dell'attività svolta, purché interrati, o seminterrati ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e con un'altezza interna non superiore a 2,40 metri, e comunque per superfici lorde di pavimento non eccedenti il 2% della SIp totale autorizzata.</p> <p>In tutte le zone destinate ad attività produttive, esistenti e di progetto, sono inoltre escluse dal computo della SIp le tettoie a sbalzo per un massimo di 2 metri.</p> <p>Per la determinazione del piano convenzionale si applicano le modalità di misurazione previste al comma 5.10.</p>	
45.2	PGT_02	Si chiede la modifica dell'art. 7.1 e in particolare di specificare se i criteri per il calcolo della distanza tra edifici, che in base all'art. 7.1 deve essere misurata a partire dal limite perimetrale di ogni opera esterna e di ogni oggetto superiore a 1,50 metri, siano da applicarsi anche rispetto al fabbricato a confine, cioè se la verifica del fabbricato esistente sia da condurre tenendo conto anche dell'oggetto di quest'ultimo se superiore a 1,50 m in quanto questo penalizzerebbe l'edificazione su lotti liberi laddove gli edifici esistenti limitrofi siano a distanze inferiori a 5,00 m. ;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto gli oggetti superiori a mt 1,50 costituiscono il limite perimetrale degli edifici stessi e le distanze tra edifici devono rispettare i minimi come previsti all'art. 7 e da codice civile.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

45.3	PdR_0 2	Si chiede di riportare nelle Zone TR1 l'indice di permeabilità al 20% per il residenziale e al 10% per il produttivo - per il numero posti auto esterni riportare tutto alla normativa PGT vigente;	Non accoglibile	<p>Per quanto attiene l'indice di permeabilità si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'attenzione alla permeabilità dei suoli urbani è una delle strategie fondamentali del PGT, a maggior ragione in considerazione delle disposizioni regionali vigenti.</p> <p>Per quanto attiene la dotazione di parcheggi pertinenziali privati esterni si propone di non accogliere l'osservazione in quanto tra gli obiettivi del PGT si riconosce l'esigenza fondamentale di assicurare una adeguata dotazione rispetto agli effettivi carichi insediativi e alle esigenze di non caricare l'impianto viabilistico stradale di auto in sosta continuativa.</p>		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
45.4	PdR_0 2	Si chiede di rivedere i parametri IP e numero posti auto per tutte le zona edificabili per poter sfruttare al meglio le possibilità edificatorie di ogni lotto.	Non accoglibile	<p>Per quanto attiene l'indice di permeabilità si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'attenzione alla permeabilità dei suoli urbani è una delle strategie fondamentali del PGT, a maggior ragione in considerazione delle disposizioni regionali vigenti.</p> <p>Per quanto attiene la dotazione di parcheggi pertinenziali privati esterni si propone di non accogliere l'osservazione in quanto tra gli obiettivi del PGT si riconosce l'esigenza fondamentale di assicurare una adeguata dotazione rispetto agli effettivi carichi insediativi e alle esigenze di non caricare l'impianto viabilistico stradale di auto in sosta continuativa.</p>		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	46						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25420						
Data	10/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Cimarra Giuliano - Soc. Quadrifoglio Srl						
Tipologia dell'osservazione	Modifiche norme						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
46	PdR_02	Si chiede di modificare l'art. 8, con riferimento alle norme che regolamentano il "Tessuto storico di conservazione e recupero del patrimonio urbanistico edilizio - TS", inserendo un bonus di Slp per ogni U.A. o forfettaria di circa 35/40 mq. per situazioni prive di Slp realizzabile, per agevolare piccoli interventi.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le zone del tessuto storico di conservazione e recupero del patrimonio urbanistico (TS1) sono per definizione aree nelle quali gli interventi devono risultare a tutela del patrimonio edilizio esistente e dove la frammentazione delle unità abitative produrrebbe nel caso di applicazione dei bonus un incremento potenziale inadeguato al mantenimento della morfologia insediativa.			<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: - Astenuiti: 2 (Magistrali Paolo, Tripepi Ferdinando)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	47						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25433						
Data	10/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Della Flora Siro - Soc. Metallurgica Legnanese Spa		<i>Fg. 17, mappali 213, 214, 215, 216, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 301, 303, 306, 308, 310</i> <i>Fg. 15, mappali 124-125</i>				
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale + Variazione indici e parametri						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
47.1	PdR_01	Area posta a sud della S.S.Saronnese: si chiede di completare l'iter istruttorio avviato tramite SUAP per ottenere, anche parzialmente, l'edificabilità dell'area per la realizzazione di edificio produttivo;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione. Il cambio di destinazione d'uso dell'area riguarda un ambito appartenente al "Sistema agricolo e ambientale" e come tale indicato nelle strategie di PGT come area ecologico-naturalistica da valorizzare nella Rete Verde Locale, anche in riferimento all'obiettivo generale di contenere i nuovi consumi di suolo. Inoltre l'iter cui si fa riferimento da verifica degli Uffici comunali risulta essere già chiuso come da provvedimento del 31/05/2017 prot. rep_prov_mi/mi-supro 0059358/31-05-2017.			SEDUTA del 01/03/2019 VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16 Voti favorevoli: 13 Voti contrari: 2 (Magistrali Paolo, Tripepi Ferdinando) Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA
47.2	PdR_02	PA 11 - Lotto 10: si chiede di mantenere le potenzialità edificatorie di cui alla Convenzione del PA 11 anche dopo la sua scadenza, così da non modificare gli indici e le destinazioni funzionali previste per il Lotto 10 non ancora edificato.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'art. 17, PdR_02 in relazione alla disciplina da applicare ai PAV vigenti disciplina, che per le aree incluse nel perimetro di PAV si applica il regime previsto dallo specifico piano attuativo o programma integrato di intervento e dalla relativa convenzione, con riferimento alla normativa di PRG o di PGT, vigente al tempo della approvazione del PAV. Una volta scaduti i termini di efficacia dei Piani attuativi, le aree edificabili incluse entro i perimetri di PAV sono soggette alla disciplina d'uso del suolo secondo quanto specificato nelle tabelle di cui al comma 17.1 e successivi.			SEDUTA del 01/03/2019 VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16 Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: - DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA

Osservazione n.		48				VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.		25448				
Data		10/12/2018				
Richiedenti e Mappali interessati		De Servi Carlo		Fg. 13, mappale 575		
Tipologia dell'osservazione		Modifiche norme				
Proposta di controdeduzione all'osservazione		Accoglibile				
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
48	PGT_02	Si chiede di modificare l'art. 9 della Disciplina Normativa Generale eliminando il divieto di trasferimento volumetrico tra aree non contermini oppure inserendo una disciplina per riportare nel fondo di origine le volumetrie residue derivanti da cessioni tra aree non confinanti avvenute nel rispetto del PGT vigente.	Accoglibile	Si propone di accogliere l'osservazione, modificando la norma che disciplina il trasferimento volumetrico tra aree	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 9 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>art. 9 Utilizzazione degli indici (...) Non è ammesso il trasferimento di volumetria tra aree a diversa destinazione di zona, nonché tra aree non contermini, salvo che nelle zone agricole all'interno di ogni singola azienda produttiva, e nelle Aree di Trasformazione ove puntualmente previsto.</p> <p>Il trasferimento di volumetria è ammesso esclusivamente tra aree con medesima destinazione di zona, anche non confinanti, previa stipula di atto pubblico di vincolo registrato e trascritto che certifichi le aree asservite.</p>	PGT_02 (art. 9)
						<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Oggioni Massimo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

Osservazione n.		49				VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.		25450				
Data		10/12/2018				
Richiedenti e Mappali interessati		Legnani Sante				
Tipologia dell'osservazione		Modifiche norme				
Proposta di controdeduzione all'osservazione		Parzialmente accoglibile				
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
49.1	PGT_02	Si chiede di definire meglio la distanza tra fabbricati ammessa dal PGT (art.7.1);	Accoglibile	Si propone di accogliere l'osservazione modificando l'art. 7 comma 1 dell'elaborato PGT_02.	<p>Si propone di modificare l'art. 7.1 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>7.1 De - distanze tra edifici</p> <p>Le distanze tra edifici si misurano a partire dal limite perimetrale di ogni opera esterna e di ogni oggetto superiore a 1,50 metri. La misurazione della distanza minima tra le pareti, sia esistenti che di nuova realizzazione, viene effettuata a squadra e a raggio, secondo le modalità di seguito specificate.</p> <p>Nelle zone della "Città storica", di cui all'art. 8 del PdR_02 (...). Nel caso di interventi di nuova costruzione NC o demolizione e ricostruzione DR è prescritta una distanza minima tra pareti finestrate pari a 10,00 metri misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio, salvo esigenze dimostrate di allineamento sul filo stradale e di mantenimento della cortina edilizia.</p> <p>In tutte le zone della "Città consolidata", di cui al Capo II del PdR_02 per le nuove edificazioni la distanza minima tra pareti finestrate (o parti di pareti finestrate) deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di 10,00 metri misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio.</p> <p>(...)</p> <p>Qualora esistano edifici la cui distanza dai confini di proprietà sia inferiore a quella fissata dal successivo comma 7.2, le nuove costruzioni su lotti limitrofi possono essere realizzate, come prescritto, a una distanza dai confini pari alla metà della propria altezza, con un minimo assoluto di 5,00 metri, e comunque a una distanza minima di 10,00 metri misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio dal fabbricato preesistente. La fronte del nuovo edificio può essere finestrata.</p> <p>(...)</p> <p>Le distanze minime sopra riportate misurate a raggio potranno essere ridotte in caso di accordo tra le parti.</p>	PGT_02 (art. 7.1)
						<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuito: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

					(...)		
49.2	PGT_02	Si chiede di definire meglio le distanze tra fabbricati e dai confini ammesse dal PGT in presenza di zone omogenee differenti (art. 7.2);	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto già definita dalla norma.			<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
49.3	PGT_02	Si chiede di precisare la definizione di "allineamenti prevalenti" e le relative distanze da applicare e di eliminare il riferimento alla Commissione Edilizia;	Parzialmente accoglibile	Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione in quanto la norma fa riferimento a situazioni di allineamento su strada non predeterminabili ma risolvibili caso per caso sulla base di un progetto che viene valutato dall'Ufficio Tecnico.			<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA COME EMENDATA</p>
49.4	PGT_02	Si chiede di rivedere gli artt. 5, 6 e 7 allineandosi a quanto previsto dal Regolamento Edilizio Tipo di Regione Lombardia;	Accoglibile	Si propone di accogliere la richiesta. Le definizioni in oggetto vengono aggiornate in recepimento delle definizioni introdotte dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695.	Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare gli artt. 5, 6 e 7 dell'elaborato PGT_02 come segue: Art. 5 Parametri urbanistici, edilizi e ambientali Per tutti gli atti costitutivi del PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), nonché per gli strumenti attuativi delle previsioni di governo del territorio (Piani Attuativi ordinari e atti di programmazione negoziale) i processi di urbanizzazione,	PGT_02 (art. 5, 6, 7)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 15</p>

				<p>trasformazione, riqualificazione urbanistica e ambientale fanno riferimento e risultano regolati dai parametri urbanistici, edilizi e ambientali di seguito specificati di cui alle definizioni tecniche uniformi dettati dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695, con le precisazioni di seguito dettagliate:</p> <p>5.1 St - superficie territoriale (ha)</p> <p>Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti (come da definizione tecniche uniformi della dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695).</p> <p>Questo parametro è riferito all'area con destinazione omogenea di zona, oggetto di intervento di trasformazione urbanistica, sulla quale il PGT si attua a mezzo di intervento preventivo (Piano attuativo o atto di programmazione negoziale). La superficie territoriale (St) è comprensiva della superficie fondiaria e delle aree per dotazioni territoriali, ivi comprese quelle esistenti.</p> <p>5.2 Sf - superficie fondiaria (m²)</p> <p>Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti (come da definizione tecniche uniformi della dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695).</p> <p>Questo parametro è riferito alle aree a destinazione omogenea di zona destinata all'uso edificatorio, sulla quale il PGT si attua mediante intervento diretto. La Sf è misurata al netto delle strade esistenti destinate al pubblico transito, e al lordo delle eventuali strade private di distribuzione ai lotti e dei parcheggi privati di competenza degli edifici.</p> <p>Nelle Aree di trasformazione la superficie fondiaria Sf è data dalla parte residua della superficie territoriale St detratta la superficie di cessione Ce, come di seguito definita.</p> <p>5.4 Dt - Dotazioni territoriali (m²)</p> <p>Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista</p>		<p>Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>
--	--	--	--	--	--	---

				<p>dalla legge o dal piano (come da definizione tecniche uniformi della dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695).</p> <p>Questo parametro è riferito all'area per infrastrutture per la mobilità, verde e servizi di interesse generale, di competenza dell'intervento, comprensiva della superficie per le opere di urbanizzazione secondaria U2 e di una parte della superficie per le opere di urbanizzazione primaria U1 – punto a) piazze al servizio degli insediamenti; punto b) percorsi pedonali e ciclopedonali; punto c) spazi di sosta e parcheggio pubblico - come di seguito definite ai sensi dell'art. 4 della legge 29.9.1964 n. 847.</p> <p>5.7 Slp – superficie lorda di pavimento (m²)</p> <p>Questo parametro rappresenta la somma delle superfici di tutti i piani dell'edificio, al lordo: di tutte le murature, interne e perimetrali, queste ultime da computarsi, salvo che nei casi di cui al capoverso successivo, con una profondità di 0,30 metri; degli elementi aggettanti o "bow window"; dei piani interrati e seminterrati, nonché dei sottotetti, qualora abitabili. Sono inoltre comprese le parti di fabbricato interrate a uso non residenziale la cui altezza netta interna sia superiore a 2,40 metri.</p> <p>Laddove sussistano le condizioni prestazionali dell'involucro edilizio previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di risparmio energetico la muratura perimetrali non verranno computate nella Slp.</p> <p>Dal computo della Slp sono esclusi:</p> <p>le scale di accesso di uso comune per gli edifici plurifamiliari, i vani ascensore e i cavedi per gli impianti tecnici;</p> <p>a) i porticati pubblici e di uso pubblico;</p> <p>b) i porticati privati di edifici prevalentemente ad uso residenziale, aperti almeno su due lati e fino a una superficie non superiore al 20% della Sc totale. Nel caso in cui le superfici private porticate risultino complessivamente maggiori al 20% della Sc totale verrà computata come Slp la sola quota eccedente;</p> <p>c) i volumi tecnici emergenti dalla copertura del tetto o posti in locali interrati o seminterrati quali l'extracorsa degli ascensori, le scale di accesso alla copertura, i locali strettamente necessari per impianti, i serbatoi, i vasi di espansione e le canne fumarie;</p> <p>d) i seminterrati, ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e comunque con un'altezza massima interna non</p>		
--	--	--	--	--	--	--

					<p>superiore a 2,40 metri;</p> <p>e) i sottotetti sottostanti le falde inclinate del tetto, la cui struttura interna, misurata dal pavimento all'intradosso del solaio di copertura, non superi in gronda la quota di 1,00 metro e al colmo la quota di 2,40 metri; deve intendersi come gronda di riferimento la gronda più alta del sottotetto, compresa quella prevista per la realizzazione di squarci nella copertura finalizzati alla realizzazione di terrazzi e/o terrazzi a pozzo;</p> <p>f) i balconi, le terrazze, i ballatoi di accesso, le logge e porticati chiusi al massimo su tre lati, rientranti e/o sporgenti dal muro perimetrale per una profondità complessiva non superiore a 2,00 metri. Nel caso di rientri e/o aggetti complessivamente maggiori di 2,00 metri verrà computata come SIp la sola quota eccedente;</p> <p>g) gli spazi strettamente funzionali all'edificio, quali cantine, lavanderia, depositi e assimilabili, qualora siano sottostanti al primo piano abitabile, a condizione che l'altezza interna non sia superiore a 2,40 metri; oppure se esterni alla sagoma dell'edificio purché siano completamente interrati o seminterrati di cui al punto e);</p> <p>h) gli spazi strettamente funzionali alla realizzazione di sistemi solari passivi, fino ad una superficie non superiore al 10% della SIp delle singole unità abitative realizzate e comunque non oltre 10 m².</p> <p>i) i locali e gli spazi per il ricovero delle autovetture, con i relativi spazi di manovra e accesso, nei limiti delle quote fissate agli artt. 11 e 12 della presente Disciplina normativa generale, o anche oltre i suddetti limiti nel caso di asservimento pertinenziale con atto registrato e trascritto, fino a un limite di 3 posti auto per unità immobiliare, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano sottostanti al primo piano abitabile, a condizione che l'altezza interna netta non sia superiore a 2,40 metri ovvero a 2,70 metri nel caso siano pertinenziali a edifici a uso commerciale o produttivo; • oppure se esterni alla sagoma dell'edificio, purché siano completamente interrati, o seminterrati di cui al punto e); • oppure se fuori terra, a condizione che abbiano un'altezza netta non superiore a 2,40 metri, nel caso di coperture piane, misurata dalla quota di marciapiede o da quella convenzionale al punto più alto dell'intradosso della soletta di copertura, ovvero, nel caso di coperture a falda, un'altezza non superiore a 2,70 metri, misurata al colmo esterno della 		
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>copertura. Nel caso di interventi all'interno delle Aree di trasformazione, ovvero nel caso di tutti gli interventi di nuova costruzione, questa facoltà è subordinata alla realizzazione del locale per il ricovero dell'autovettura in adiacenza al corpo dell'edificio principale. Questa facoltà è invece esclusa per interventi all'interno della Città storica di cui al Capo I della disciplina normativa PdR_02 del Piano delle Regole;</p> <p>k) le scale di sicurezza antincendio esterne e aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala, gli ascensori realizzati al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche;</p> <p>l) le cabine elettriche e del gas;</p> <p>m) i manufatti pertinenziali di tipo stabile quali spazi destinati alla raccolta/conferimento dei rifiuti, gazebo, depositi per attrezzi (fino a un massimo di 6 m² di superficie per unità immobiliare e un'altezza massima di 2,20 metri misurata al colmo di copertura), pergolati e altri elementi assimilabili di arredo del giardino.</p> <p>La superficie lorda di pavimento (SLP) corrisponde alla Superficie Lorda (SL) come definita dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695: Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie. Per Superficie Accessoria - SA - si intende Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i portici e le gallerie pedonali; - i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; - le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; - le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; - i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; - i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; - spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che 		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>costituiscono attività imprenditoriale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; - i volumi tecnici; - le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda. <p>Dalla Superficie Lorda (SL) sono inoltre esclusi i seminterrati, ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e comunque con un'altezza massima interna non superiore a 2,40 metri.</p> <p>Negli edifici destinati ad attività produttive esistenti è, inoltre, escluso dal computo della SIp ogni impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro o dell'ambiente e comunque per superfici lorde di pavimento non eccedenti il 2% della SIp totale autorizzata.</p> <p>Nelle zone destinate a nuove attività produttive, sono esclusi dal computo della SIp SL gli impianti igienici e tecnologici e i locali di sgombero al servizio dell'attività svolta, purché interrati, o seminterrati ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e con un'altezza interna non superiore a 2,40 metri, e comunque per superfici lorde di pavimento non eccedenti il 2% della SIp totale autorizzata.</p> <p>In tutte le zone destinate ad attività produttive, esistenti e di progetto, sono inoltre escluse dal computo della SIp le tettoie a sbalzo per un massimo di 2 metri.</p> <p>Per la determinazione del piano convenzionale si applicano le modalità di misurazione previste al comma 5.10.</p> <p>5.8 Sc – superficie coperta (m²)</p> <p>La superficie coperta (Sc) corrisponde alla Superficie coperta (SCOP) come definita dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695: Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50. Gli sporti superiori a 1,50 m sono da considerarsi nella loro interezza.</p> <p>Questo parametro esprime l'area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, compresi gli</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>aggetti chiusi e i portici, calcolati al filo esterno dei pilastri.</p> <p>Sono esclusi gli elementi aggettanti aperti, quali le gronde, i balconi, le pensiline e simili, fino ad uno sbalzo massimo di 1,50 metri dal filo esterno del muro perimetrale. Qualora tali parti eccedano lo sbalzo massimo, verrà computata come superficie coperta (Sc) la sola quota eccedente.</p> <p>Non vengono inoltre computati come superficie coperta (Sc):</p> <p>(...)</p> <p>5.9 Sp – superficie permeabile scoperta (%)</p> <p>La superficie permeabile scoperta fa riferimento alla Superficie permeabile (SP) come definita dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 e specificatamente alla porzione di superficie fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.</p> <p>Questo parametro esprime la quota di superficie permeabile, scoperta e drenante, naturalmente in modo profondo, senza cioè la presenza di manufatti interrati, relativa alla superficie fondiaria Sf di ciascuna zona. Tale superficie, permeabile all'acqua piovana, non deve peraltro configurarsi come superficie perdente di qualsiasi scarico diretto o indiretto proveniente dalle attività produttive. Le quote minime indicate all'interno di ogni zona urbanistica vanno intese in senso prescrittivo per tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e demolizione e ricostruzione su lotti ineditati.</p> <p>(...)</p> <p>5.10 H – altezza massima degli edifici (m)</p> <p>L'altezza massima degli edifici (H) corrisponde all' Altezza dell'edificio come definita dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695: Altezza massima tra quella dei vari fronti.</p> <p>(...)</p> <p>5.11 V – volume dell'edificio (m³)</p> <p>Il volume dell'edificio (V) corrisponde al Volume totale o volumetria complessiva (VT) come definito dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695: Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Si precisa che questo parametro, (...)</p> <p>5.12 Vt - Volume teorico dell'edificio (m³)</p> <p>Il Volume teorico dell'edificio (Vt) corrisponde al Volume urbanistico (VU) come definito dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695: Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici. Per altezza urbanistica si intende l'altezza virtuale convenzionale misurata secondo le modalità di seguito specificate.</p> <p>Questo parametro, utilizzato limitatamente per il computo degli oneri di urbanizzazione per le nuove costruzioni, è da ricavarsi convenzionalmente moltiplicando la superficie lorda di pavimento S_{lp} dei singoli piani per l'altezza urbanistica virtuale dell'interpiano, stimata pari a 3,20 3,00 metri, indipendentemente dalla sua altezza effettiva.</p> <p>Per gli ulteriori parametri urbanistici, edilizi e ambientali si rimanda alle definizioni tecniche uniformi dettati dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695.</p> <p>Art. 6 Indici urbanistici ed edilizi Per indici urbanistici e edilizi si intendono i massimi valori ammessi dal PGT per l'edificazione nelle diverse zone, in riferimento a specifici parametri urbanistici e edilizi. Per gli Gli indici urbanistici ed edilizi vengono di seguito specificati: si rimanda alle definizioni tecniche uniformi dettati dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 e successive modifiche ed integrazioni, con le precisazioni di seguito dettagliate:</p> <p>(...)</p> <p>6.5 A - densità arborea</p> <p>Per densità arborea si intende il numero di alberi d'alto fusto, con altezza non inferiore a 1,50 m, da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie fondiaria S_f con arrotondamento all'unità superiore, secondo quanto specificato negli Indirizzi normativi del DP e dalla Norme di attuazione del PRe PdR e del PdS.</p> <p>Per gli ulteriori indici urbanistici ed edilizi si rimanda alle definizioni tecniche uniformi dettati dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 -</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

n. XI/695.

Art. 7 Distanze

Come stabilito dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695, si definisce “Distanza la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Si ricorda che ai fini dell’applicazione dell’art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali.

(...)

7.1 De - distanze tra edifici

Le distanze tra edifici si misurano a partire dal limite perimetrale di ogni opera esterna e di ogni oggetto superiore a 1,50 metri. La misurazione della distanza minima tra le pareti, sia esistenti che di nuova realizzazione, viene effettuata a squadra e a raggio, **secondo le modalità di seguito specificate.**

Nelle zone della “Città storica”, di cui all’art. 8 del PdR_02 (...).

Nel caso di interventi di nuova costruzione NC ~~o demolizione e ricostruzione DR~~ è prescritta una distanza minima **tra pareti finestrate** pari a 10,00 metri **misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio**, salvo esigenze dimostrate di allineamento sul filo stradale e di mantenimento della cortina edilizia.

In tutte le zone della “Città consolidata”, di cui al Capo II del PdR_02 per le nuove edificazioni la distanza minima tra pareti finestrate (o parti di pareti finestrate) deve essere pari all’altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di 10,00 metri **misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio.**

(...)

Qualora esistano edifici la cui distanza dai confini di proprietà sia inferiore a quella fissata dal successivo comma 7.2, le nuove costruzioni su lotti limitrofi possono essere realizzate, come prescritto, a una distanza dai confini pari alla metà della propria altezza, con un minimo assoluto di 5,00 metri, e comunque a una distanza minima di 10,00 metri **misurata a squadra e di 5,00 metri misurata a raggio** dal fabbricato preesistente. La fronte del nuovo edificio può essere finestrata.

(...)

					Le distanze minime sopra riportate misurate a raggio potranno essere ridotte in caso di accordo tra le parti. (...)		
49.5	PGT_02	Si chiede di definire con maggior chiarezza cosa si intende per "costruzioni pertinenziali / accessori" in riferimento ai vari parametri urbanistici;	Accoglibile	Si propone di accogliere l'osservazione introducendo la definizione di superficie accessoria come definita dal nuovo Regolamento Edilizio di cui alla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695.	Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 5.7 dell'elaborato PGT_02 come segue: 5.7 SIp - superficie lorda di pavimento (m²) Questo parametro rappresenta la somma delle superfici di tutti i piani dell'edificio, al lordo: di tutte le murature, interne e perimetrali, queste ultime da computarsi, salvo che nei casi di cui al capoverso successivo, con una profondità di 0,30 metri; degli elementi aggettanti o "bow window"; dei piani interrati e seminterrati, nonché dei sottotetti, qualora abitabili. Sono inoltre comprese le parti di fabbricato interrate a uso non residenziale la cui altezza netta interna sia superiore a 2,40 metri. Laddove sussistano le condizioni prestazionali dell'involucro edilizio previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di risparmio energetico la muratura perimetrali non verranno computate nella SIp. Dal computo della SIp sono esclusi: a) le scale di accesso di uso comune per gli edifici plurifamiliari, i vani ascensore e i cavedi per gli impianti tecnici; b) i porticati pubblici e di uso pubblico; c) i porticati privati di edifici prevalentemente ad uso residenziale, aperti almeno su due lati e fino a una superficie non superiore al 20% della Sc totale. Nel caso in cui le superfici private porticate risultino complessivamente maggiori al 20% della Sc totale verrà computata come SIp la sola quota eccedente; d) i volumi tecnici emergenti dalla copertura del tetto o posti in locali interrati o seminterrati quali l'extracorsa degli ascensori, le scale di accesso alla copertura, i locali strettamente necessari per impianti, i serbatoi, i vasi di espansione e le canne fumarie; e) i seminterrati, ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e comunque con un'altezza massima interna non superiore a 2,40 metri; f) i sottotetti sottostanti le falde inclinate del tetto, la cui struttura interna, misurata dal pavimento all'intradosso del	PGT_02 (art.5.7)	SEDUTA del 01/03/2019 VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16 Voti favorevoli: 15 Voti contrari: 1 (Turconi Maurizio) Astenuti: - DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA

					<p>soffitto di copertura, non superi in gronda la quota di 1,00 metro e al colmo la quota di 2,40 metri; deve intendersi come gronda di riferimento la gronda più alta del sottotetto, compresa quella prevista per la realizzazione di squarci nella copertura finalizzati alla realizzazione di terrazzi e/o terrazzi a pozzo;</p> <p>g) i balconi, le terrazze, i ballatoi di accesso, le logge e porticati chiusi al massimo su tre lati, rientranti e/o sporgenti dal muro perimetrale per una profondità complessiva non superiore a 2,00 metri. Nel caso di rientri e/o aggetti complessivamente maggiori di 2,00 metri verrà computata come Slp la sola quota eccedente;</p> <p>h) gli spazi strettamente funzionali all'edificio, quali cantine, lavanderia, depositi e assimilabili, qualora siano sottostanti al primo piano abitabile, a condizione che l'altezza interna non sia superiore a 2,40 metri; oppure se esterni alla sagoma dell'edificio purché siano completamente interrati o seminterrati di cui al punto e);</p> <p>i) gli spazi strettamente funzionali alla realizzazione di sistemi solari passivi, fino ad una superficie non superiore al 10% della Slp delle singole unità abitative realizzate e comunque non oltre 10 m²;</p> <p>j) i locali e gli spazi per il ricovero delle autovetture, con i relativi spazi di manovra e accesso, nei limiti delle quote fissate agli artt. 11 e 12 della presente Disciplina normativa generale, o anche oltre i suddetti limiti nel caso di asservimento pertinenziale con atto registrato e trascritto, fino a un limite di 3 posti auto per unità immobiliare, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano sottostanti al primo piano abitabile, a condizione che l'altezza interna netta non sia superiore a 2,40 metri ovvero a 2,70 metri nel caso siano pertinenziali a edifici a uso commerciale o produttivo; • oppure se esterni alla sagoma dell'edificio, purché siano completamente interrati, o seminterrati di cui al punto e); • oppure se fuori terra, a condizione che abbiano un'altezza netta non superiore a 2,40 metri, nel caso di coperture piane, misurata dalla quota di marciapiede o da quella convenzionale al punto più alto dell'intradosso della soletta di copertura, ovvero, nel caso di coperture a falda, un'altezza non superiore a 2,70 metri, misurata al colmo esterno della copertura. Nel caso di interventi all'interno delle Aree di trasformazione, ovvero nel caso di tutti gli interventi di nuova costruzione, questa facoltà è subordinata alla 		
--	--	--	--	--	---	--	--

				<p>realizzazione del locale per il ricovero dell'autovettura in adiacenza al corpo dell'edificio principale. Questa facoltà è invece esclusa per interventi all'interno della Città storica di cui al Capo I della disciplina normativa PdR_02 del Piano delle Regole;</p> <p>k) le scale di sicurezza antincendio esterne e aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala, gli ascensori realizzati al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche;</p> <p>l) le cabine elettriche e del gas;</p> <p>m) i manufatti pertinenziali di tipo stabile quali spazi destinati alla raccolta/conferimento dei rifiuti, gazebo, depositi per attrezzi (fino a un massimo di 6 m² di superficie per unità immobiliare e un'altezza massima di 2,20 metri misurata al colmo di copertura), pergolati e altri elementi assimilabili di arredo del giardino.</p> <p>La superficie lorda di pavimento (SLP) corrisponde alla Superficie Lorda (SL) come definita dalla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695: Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie. Per Superficie Accessoria - SA - si intende Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i portici e le gallerie pedonali; - i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; - le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; - le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; - i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; - i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; - spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; - i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; 		
--	--	--	--	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none">- i volumi tecnici;- le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda. <p>Dalla Superficie Lorda (SL) sono inoltre esclusi i seminterrati, ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e comunque con un'altezza massima interna non superiore a 2,40 metri.</p> <p>Negli edifici destinati ad attività produttive esistenti è, inoltre, escluso dal computo della SIp ogni impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro o dell'ambiente e comunque per superfici lorde di pavimento non eccedenti il 2% della SIp totale autorizzata.</p> <p>Nelle zone destinate a nuove attività produttive, sono esclusi dal computo della Slp SL gli impianti igienici e tecnologici e i locali di sgombero al servizio dell'attività svolta, purché interrati, o seminterrati ove non emergano dal piano convenzionale più di 0,70 metri, misurati all'intradosso del primo solaio fuori terra, e con un'altezza interna non superiore a 2,40 metri, e comunque per superfici lorde di pavimento non eccedenti il 2% della SIp totale autorizzata.</p> <p>In tutte le zone destinate ad attività produttive, esistenti e di progetto, sono inoltre escluse dal computo della SIp le tettoie a sbalzo per un massimo di 2 metri.</p> <p>Per la determinazione del piano convenzionale si applicano le modalità di misurazione previste al comma 5.10.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

49.6	PGT_02	Si chiede di precisare che l'area di pertinenza è quella asservita al fabbricato in riferimento alle norme vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo indipendentemente da eventuali frazionamenti e/o passaggi di proprietà e senza obbligo di atto di asservimento volumetrico registrato e trascritto (art. 8);	Accoglibile	Si propone di accogliere l'osservazione modificando di conseguenza l'art. 8 PGT_02.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione modificando l'art. 8 PGT_02 come segue:</p> <p>Art. 8 Aree di pertinenza (...) L'area di pertinenza è formata esclusivamente dalle porzioni di terreno destinate all'edificazione, a norma degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo indipendentemente da eventuali frazionamenti e/o passaggi di proprietà sia di PGT che di eventuali piani urbanistici attuativi, incluse le porzioni di terreno soggette a servitù (di passo, di elettrodotto, etc.). Per quanto concerne i parcheggi, si considera come area di pertinenza quella definita agli artt. 1 e 2 della L.r. 22/99, in modifica dell'art. 9 della L. n. 122/89.</p> <p>(...)</p> <p>Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'assunzione da parte del richiedente dell'impegno di asservimento della superficie di terreno corrispondente alla superficie lorda di pavimento ottenuta in base all'applicazione degli indici di edificabilità previsti per l'area interessata. Detto atto dovrà essere registrato e trascritto a favore del Comune, a cura e spese del richiedente.</p> <p>(...)</p>	PGT_02 (art. 8)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>
49.7	PGT_02	Si chiede di riprendere quanto previsto dall'art. 25 c8 NTA PGT 2012 e in particolare: "per i fabbricati esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi slp e/o sc superiori agli indici di utilizzazione fondiaria e di copertura è consentito il mantenimento della slp e della sc esistenti in caso di ristrutturazione o demolizione con contestuale ricostruzione, totale o parziale, anche con modifiche del sedime, nel rispetto degli altri parametri urbanistico edilizi.";	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione. La fattispecie è disciplinata sia dalle norme del PGT (art. 9 del PGT_02) che da quelle sovraordinate.			<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 13 Voti contrari: 3 (Turconi Maurizio, Triepi Ferdinando, Magistrali Paolo) Astenuti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

49.8	PGT_02	Si chiede di chiarire quali tipi di interventi sono assoggettati al reperimento della dotazione di parcheggi privati; specificare se la misura prevista include anche l'area di parcheggio; definire le dotazioni per interventi su edifici esistenti anche in caso di frazionamento o cambio d'uso; prevedere possibilità di monetizzazione; specificare quando sia effettivamente necessario che la dotazione di parcheggi prevista sia accessibile direttamente da spazio pubblico precisando la natura giuridica di tali aree;	Parzialmente accoglibile	Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione. Per le specifiche relative ai parcheggi privati pertinenziali, con riferimento a tipologie di interventi, definizione e natura giuridica di tali aree, si propone di non accogliere l'osservazione in quanto si rimanda a quanto indicato all'art. 11 del PGT_02. Per quanto riguarda invece il caso specifico dei frazionamenti immobiliari si propone di modificare la norma prevedendo la possibilità di monetizzazione qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire tale dotazione o nel caso in cui questa non si renda necessaria. Si prevede inoltre di modificare l'art. 12.3 dell'elaborato PdR_02 prevedendo che tali dotazioni debbano essere reperite "preferibilmente" in aree esterne alla recinzione dell'edificio.	<p>Si modifica l'art. 12.3 c.4 dell'elaborato PdR_02 come segue:</p> <p>Art. 12.3 Modalità e indirizzi attuativi</p> <p>(...)</p> <p>La realizzazione della dotazione minima di parcheggi privati pertinenziali, di cui all'art. 12.2 della Disciplina normativa generale PGT_02, deve garantire che almeno 1 posto auto per alloggio sia ricavato preferibilmente in aree esterne alla recinzione dell'edificio.</p> <p>Si modifica l'art. 11 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>Art. 11 Dotazione minima di parcheggi pertinenziali</p> <p>(...)</p> <p>Nei casi di mutamenti di destinazione d'uso i parcheggi pertinenziali dovranno essere garantiti nelle quantità minime prescritte, in rapporto alle quantità di SIp con nuova destinazione d'uso.</p> <p>Negli edifici esistenti, nei casi di creazione di nuove unità immobiliari o di frazionamenti, dovrà essere garantito un posto auto per ogni U.I.; qualora sia dimostrata l'impossibilità oggettiva di reperire la suddetta dotazione, viene consentita la possibilità di monetizzare la dotazione richiesta..</p> <p>(...)</p>	PdR_02 (art. 12.3) PGT_02 (art. 11)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA</p>
49.9	PGT_02	Si chiede di conformare la disciplina dei cambi di destinazione d'uso alla norma regionale (art. 52) e nazionale (art. 23ter) anche per le procedure di onerosità (art. 13.1);	Accoglibile	Si propone di accogliere l'osservazione modificando di conseguenza l'art. 13.1 dell'elaborato PGT_02.	<p>Art. 13 Mutamento della destinazione d'uso e recupero dei sottotetti a fini abitativi</p> <p>13.1 Mutamento della destinazione d'uso</p> <p>(...)</p> <p>Il mutamento della destinazione d'uso, anche se non accompagnato da opere edilizie, in questi casi è considerato urbanisticamente rilevante ed è soggetto a presentazione di idoneo Titolo Abilitativo a permesso di costruire oneroso. Resta salvo quanto previsto dal Capo VI, Titolo I, Parte II, della L.r. n.12/2005.</p> <p>(...)</p>	PGT_02 (art. 13.1)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: - Assenti: 1 (Ielo Gilles André)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

49.10	PGT_02	Si chiede di definire meglio l'applicazione del Permesso di Costruire Convenzionato;	Accoglibile	<p>Si propone di accogliere l'osservazione riducendo l'applicazione obbligatoria del PCC nei casi di nuova costruzione a seguito di una valutazione dell'Amministrazione e degli Uffici della necessità di dotare l'area di parcheggi o altre opere di interesse pubblico.</p>	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 23.1 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>art. 23.1 Permesso di costruire convenzionato (...) Obbligatoriamente in tutte le zone della "Città consolidata", di cui al Capo II delle Norme di Attuazione del PR, in tutti i casi di nuova costruzione, a esclusione dell'ampliamento, o di Ristrutturazione edilizia con mantenimento della Slp esistente, nella accezione di demolizione e ricostruzione fuori sedime.</p> <p>In tutte le zone della "Città consolidata", di cui al Capo II delle Norme di Attuazione del PdR, nel caso di interventi che comportino, su valutazione dell'Amministrazione comunale e degli uffici competenti, la necessità di adeguare la dotazione organica di aree pubbliche destinate a servizi, in virtù del nuovo carico urbanistico generato;</p> <p>Verrà modificato di conseguenza anche l'art. 12.3 del PdR_02 nelle modalità seguenti:</p> <p>12.3 Modalità e indirizzi attuativi (...) Nel caso di interventi di nuova costruzione da attuarsi attraverso permesso di costruire convenzionato secondo quanto disciplinato all'art. 23.1 della Disciplina normativa generale PGT_02, deve essere garantita una dotazione minima di aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico pari almeno a 4 m² ogni 50 m² di Slp realizzata a uso residenziale, ovvero pari al 75% della Slp realizzata per usi commerciali/terziario, nelle articolazioni d'uso ammesse. La suddetta quota di aree per parcheggi può essere, su valutazione dell'Amministrazione comunale, interamente monetizzata. (...)</p>	<p>PGT_02 (art. 23.1) PdR_02 (art. 12.3)</p>	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: - Assenti: 1 (Ielo Gilles André)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>
-------	--------	--	-------------	--	---	--	---

49.11	PGT_02	Si chiede di verificare la possibilità di parcheggi drenanti in relazione a quanto disposto dalle normative sull'invarianza idraulica e al Regolamento comunale d'igiene (art. 5.9);	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la norma è prevalente sul Regolamento di Igiene Tipo. La norma è inoltre conforme con le indicazioni dell'invarianza idraulica di cui alla RR n° 7 del 23/11/2017 e successiva DGR n° XI/128 del 21/05/2018 .			<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) Assenti: 1 (Ielo Gilles André)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
49.12	PGT_02	Si chiede di introdurre un articolo sull'applicazione della norma sul recupero dei vani e locali seminterrati esistenti;	Accoglibile	Si propone di accogliere l'osservazione prevedendo l'introduzione di uno specifico articolo all'interno dell'elaborato PGT_02 relativo al recupero di vani e locali seminterrati.	<p>Si propone di introdurre all'interno dell'elaborato PGT_02 l'art. 13.3 "Recupero dei vani e locali seminterrati"</p> <p>Art. 13.3 Recupero dei vani e locali seminterrati</p> <p>Il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti può essere attuato nel rispetto della legge regionale n. 7 del 10 marzo 2017 e della Deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 21/07/2017 inerente gli ambiti di esclusione ai sensi dell'art. 4 della legge stessa.</p>	PGT_02 (art. 13.3)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

49.13	PGT_02	Si chiede di definire con maggiore chiarezza le destinazioni compatibili e quelle non ammissibili coordinandole con quanto previsto in PdR;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le destinazioni compatibili e non sono definite all'art. 12 del PGT_02.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
49.14	PGT_02	Si chiede di introdurre deroga verifica indici/distanze per locali rifiuti, corpo vano ascensore esterno al fabbricato e impianti tecnologici;	Parzialmente accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le esclusioni sono già trattate agli artt. 5.7 e 5.8 del PGT_02; si accoglie invece la richiesta specifica relativa ai soli locali adibiti alla raccolta dei rifiuti che non vengono considerati ai fini della determinazione della distanza minima dalle strade e si modifica di conseguenza l'art. 7.3 dell'elaborato PGT_02.	<p>Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione e di modificare l'art. 7.3 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>7.3 Ds - distanze minime dei fabbricati dalle strade (...)</p> <p>Non vengono inoltre computati ai fini della determinazione della distanza minima dalle strade i locali adibiti alla raccolta dei rifiuti.</p>	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: - Assenti: 1 (Montagna Teresa)</p> <p>PGT_02 (art. 7.3)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA</p>

49.15	PdR_02	Si chiede di modificare l'art. 8 definendo con maggiore chiarezza le destinazioni compatibili nel tessuto storico, le tipologie di intervento, le modalità di applicazione degli indici, le aree di pertinenza nei casi di nuova costruzione, le modalità di presentazione del PCC convenzionato e di introdurre la possibilità di monetizzazione dei parcheggi pertinenziali in caso di dimostrata impossibilità di reperimento degli stessi;	Parzialmente accoglibile	Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione. In particolare si propone di non accogliere le richieste in merito alle destinazioni compatibili nel tessuto storico, alle tipologie di intervento, alle modalità di applicazione degli indici e le aree di pertinenza nei casi di nuova costruzione in quanto risultano già adeguatamente specificate nell'art.8 del documento PdR_02; per quanto riguarda invece le modalità di presentazione del permesso di costruire convenzionato si propone di accogliere parzialmente l'osservazione e si rinvia alle modifiche relative agli artt. 23.1 del documento PGT_02; infine si propone di accogliere la richiesta di monetizzazione dei parcheggi privati pertinenziali già presentata in altre osservazioni analoghe con la conseguente modifica dell'art. 11 dell'elaborato PGT_02.	<p>Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art. 23.1 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>art. 23.1 Permesso di costruire convenzionato (...) Obbligatoriamente in tutte le zone della "Città consolidata", di cui al Capo II delle Norme di Attuazione del PRe, in tutti i casi di nuova costruzione, a esclusione dell'ampliamento, o di Ristrutturazione edilizia con mantenimento della Slp esistente, nella eccezione di demolizione e ricostruzione fuori sedime. In tutte le zone della "Città consolidata", di cui al Capo II delle Norme di Attuazione del PdR, nel caso di interventi che comportino, su valutazione dell'Amministrazione comunale e degli uffici competenti, la necessità di adeguare la dotazione organica di aree pubbliche destinate a servizi, in virtù del nuovo carico urbanistico generato;</p> <p>Si modifica l'art. 11 dell'elaborato PGT_02 come segue:</p> <p>Art. 11 Dotazione minima di parcheggi pertinenziali (...) Nei casi di mutamenti di destinazione d'uso i parcheggi pertinenziali dovranno essere garantiti nelle quantità minime prescritte, in rapporto alle quantità di Slp con nuova destinazione d'uso. Negli edifici esistenti, nei casi di creazione di nuove unità immobiliari o di frazionamenti, dovrà essere garantito un posto auto per ogni U.I.; qualora sia dimostrata l'impossibilità oggettiva di reperire la suddetta dotazione, viene consentita la possibilità di monetizzare la dotazione richiesta. (...)</p>	PGT_02 (art. 11 e 23.1)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 15</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: - Assenti: 1 (Montagna Teresa)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA</p>
49.16	PdR_02	Si chiede di chiarire all'art. 10 (insediamenti di matrice rurale) gli obblighi di presentazione PCC convenzionato e di ammettere anche l'artigianato di servizio tra gli usi compatibili;	Accoglibile	Si propone di accogliere l'osservazione in quanto si rinvia alle modifiche relative agli art. 23.1 del documento PGT_02 per il PCC di cui all'osservazione 49.15. Per quanto riguarda l'artigianato di servizio si ricorda che esso è compreso nella categoria commercio 12.4 e che limitatamente a questa categoria viene modificata la norma all'art. 10 del PdR_02.	<p>Si modifica l'art. 10 dell'elaborato PdR_02 come segue:</p> <p>Art. 10 Insediamenti di matrice rurale di interesse storico architettonico in ambito urbano e periurbano (...)</p> <p>10.1 Disciplina delle destinazioni d'uso <i>Usi non consentiti</i> Agricolo, nelle articolazioni "Allevamenti familiari" e "Allevamenti aziendali"; Industria e artigianato; Terziario, nelle articolazioni d'uso di "centri di ricerca e parchi scientifici e tecnologici" e "centri congressuali"; Commercio per le tipologie A2, A3, A4, A5, A6, A7, Mobilità. <i>Usi principali e regolati</i> Agricolo Residenza Commercio, nelle articolazioni A1 limitatamente alle attività riconducibili ad artigianato di servizio Terziario, nell'articolazione d'uso di "attività terziarie di produzione di servizi di carattere direzionale, finanziarie e professionali": max 30% Slp (...)</p>	PdR_02 (art. 10)	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

49.17	PdR_02	Si chiede di modificare l'art. 12 aumentando le percentuali degli usi regolati al 50% per il tessuto urbano residenziale e di chiarire obbligo dotazione parcheggi pertinenziali prevedendo eventuale monetizzazione;	Accoglibile	Si propone l'accoglimento dell'osservazione aumentando la quota di terziario fino al 50% e modificando l'art.11 del documento PGT_02 così come già richiesto all'osservazione 49.15 a cui si rimanda per le modifiche introdotte.	<p>Si modifica l'art. 12 dell'elaborato PdR_02 come segue: Art. 12 Tessuto urbano prevalentemente residenziale a media densità - TR1 (...)</p> <p>12.1 Disciplina delle destinazioni d'uso (...) <i>Usi regolati</i> Terziario, nelle articolazioni non escluse: max-30% 50% Slp Commercio, nelle articolazioni non escluse. La quota di Slp per usi commerciali dovrà essere localizzata prevalentemente al piano terra (...)</p>	PdR_02 (art. 12)/ PGT_02 (art. 11)/	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>
49.18	PdR_02	Si chiede di modificare gli artt. 14 e 15 valutando tra gli usi consentiti all'interno del tessuto urbano produttivo artigianale la collocazione senza percentuale di attività che necessitano di grandi superfici e che possono essere moleste per la residenza;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto agli articoli 14-15 l'uso principale è industria e artigianato le cui attività sono dettagliate all'art. 12.3 del documento PGT_02.			<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
49.19	PdR_02	Si chiede di chiarire la possibilità di recupero di sottotetti nelle varie zone del territorio;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto il recupero dei sottotetti è già disciplinato dall'art. 13.2 del documento PGT_02.			<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

49.20	PdR_02	Si chiede di valutare la possibilità di ammettere la realizzazione di recinzioni leggere anche in ambiti agricoli esclusivamente lungo la viabilità;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione perché in contrasto con la L.R. 12/05 che disciplina le attività in zone agricole.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
49.21	PdR_02	Si chiede di chiarire cosa si intende con "termine di efficacia" per i PAV e le modalità di applicazione dei parametri urbanistici ai lotti esistenti (art. 17);	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto il "termine di efficacia" per i Piani Attuativi è riferito allo scadere della convenzione.		<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
49.22	PdR_02	Si chiede di chiarire dimensioni e caratteristiche delle costruzioni che possono prevedere la SCIA (art. 21.2);	Accoglibile	Si propone di accogliere l'osservazione integrando di conseguenza l'art. 21.2 dell'elaborato PdR_02.	<p>Si modifica l'art. 21.2 dell'elaborato PdR_02 come segue:</p> <p>Art. 21 Zone agricole periurbane di valorizzazione paesaggistica - ZAV (...)</p> <p>21.2 Indici e parametri urbanistici, edilizi e ambientali (...) In tali zone il rilascio del permesso di costruire, per quanto concerne l'edificazione dei soli manufatti consentiti, è subordinato alla verifica dei requisiti indicati all'art. 60 della L.r. 12/05."</p> <p>Gli interventi di manutenzione straordinaria sono subordinati alla presentazione di SCIA.</p> <p>(...)</p>	<p>SEDUTA del 01/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

49.23	PdR_02	Si chiede di indicare cosa si possa attuare in caso di interventi effettuati da soggetto diverso da "imprenditore agricolo o azienda agricola" (art. 21.2);	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 12/05 art. 60.		SEDUTA del 01/03/2019 VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16 Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: - DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA
49.24	DP_04	Si chiede di chiarire le modalità operative per accedere al "beneficio volumetrico" (art. 6);	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le modalità operative per accedere al "beneficio volumetrico" sono già specificate nelle schede degli Ambiti di trasformazione.		SEDUTA del 01/03/2019 VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16 Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: - DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA
49.25	PdS_02	Si chiede di coerenza le fasce di rispetto con quelle previste dal PGU vigente e definire dimensioni e distanze per recinzioni e altre costruzioni (art. 19).	Parzialmente accoglibile	Si propone di accogliere parzialmente la richiesta mettendo in coerenza la classificazione delle tipologie stradali del PGT con quella effettuata dal PGU con la modifica dell'art. 18 del PdS_02 e si ridefiniscono le "Linee di arretramento e fasce di rispetto per infrastrutture della viabilità" (art. 19) del PdS_02.	Si modificano gli artt. 18 e 19 dell'elaborato PdS_02 come segue: Art. 18 Zone per la viabilità (...) Le strade esistenti, di progetto, di ampliamento e di riqualificazione vengono classificate dal Piano Generale del Traffico Urbano PGU, in corrispondenza con la classificazione funzionale, di cui all'art. 2 della L.n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e in coerenza con la L.r. 9/2001 nelle seguenti tipologie: —strada extraurbana secondaria C; - strada di interesse regionale R2; —strada urbana di scorrimento D; - strada urbana di quartiere E; - strada urbana interquartiere D/E; - strada locale interzonale E/F - strada provinciale di interesse locale L;	PdS_02 (art.9) SEDUTA del 01/03/2019 VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16 Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: - DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: PARZIALMENTE ACCOLTA

- strada locale F (urbane ed extraurbane).

In relazione alla suddetta classificazione si applicano le prescrizioni relative alle linee di arretramento disciplinate al successivo art. 19.

Art. 19 Linee di arretramento per infrastrutture della mobilità
(...)

Linee di arretramento e fasce di rispetto per le infrastrutture della viabilità

(...)

All'esterno del Centro Abitato, nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti, il PdS prevede, per le infrastrutture di viabilità, fasce di rispetto pari a:

- 30 m per strade di tipo C (strade extraurbane secondarie);
- 20 m per strade di tipo F (strade extraurbane locali)."

All'esterno del Centro Abitato, nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti, il PdS prevede, per le infrastrutture di viabilità, fasce di rispetto pari a:

- 30 m per strade di tipo ~~C R2~~ (~~strade extraurbane secondarie~~ strade di interesse regionale);
- 20 m per strade di tipo F (strade extraurbane locali).

All'interno del Centro Abitato, nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti, il PdS prevede, per le infrastrutture di viabilità, fasce di rispetto pari a:

- 20 m per strade di tipo R2 e L (strada ex provinciale Saronnese e via Marco Polo). (...)



PGT ADOTTATO



PROPOSTA DI REVISIONE DA APPORRE AGLI ATTI DI PGT

Osservazione n.		51			VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE		
Protocollo n.		25473					
Data		11/12/2018					
Richiedenti e Mappali interessati		Auchan Spa e Ceetrus Italy Spa					
Tipologia dell'osservazione		Modifiche Norme + Modifica Cartografia					
Proposta di controdeduzione all'osservazione		Non accoglibile					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
51.1	DP_04	Si richiede l'eliminazione all'art. 9 del comma relativo alla previsione dei contributi aggiuntivi nell'ambito TR10e e la revisione del comma relativo al contributo di sostenibilità ambientale;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione. L'indicazione è utile per richiamare ed esplicitare tutti gli obblighi da definire in convenzione compresi gli obblighi derivanti dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 17.12.2015			<p>SEDUTA del 02/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
51.2	DP_04	Si chiede di specificare all'art. 20, Ambito TR10 – Programma di riassetto urbano, che l'elenco delle priorità pubbliche aggiuntive non dovrà essere realizzato a carico di Auchan nella sua interezza;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione. L'elenco delle priorità pubbliche rappresenta il "menu" prioritario delle opere pubbliche che l'Amministrazione intende realizzare, così come specificato nell'art. 13.2 dell'elaborato strategico generale PGT_03, e che la proposta di piano attuativo potrà contribuire a realizzare. Si evidenzia che a seguito di dettagliata proposta progettuale si potrà valutare se saranno poste a carico dell'operatore tutte le opere previste e da realizzare.			<p>SEDUTA del 02/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (TurconiMaurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

51.3	PGT_03	Si chiede di specificare nel documento PGT_03, paragrafo 10.1, l'assenza di valenza prescrittiva del progetto di riqualificazione complessivo del principale asse di attraversamento Sp Saronnese;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione, in quanto il Piano dei Servizi si coerenza con i risultati del PGTU approvato in C.C. il 1 febbraio 2019. Si evidenzia inoltre che a seguito di progetto preliminare sarà possibile verificare ed eventualmente modificare la previsione riportata.		<p>SEDUTA del 02/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
51.4	PdS_01 F	Si chiede di modificare la cartografia eliminando il disegno della nuova rotatoria in via Marco Polo.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione, in quanto il Piano dei Servizi si coerenza con i risultati del PGTU.		<p>SEDUTA del 02/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	52		VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE			
Protocollo n.	25474					
Data	11/12/2018					
Richiedenti e Mappali interessati	Ferrari Claudio - Soc. CR Sviluppo Srl	<i>Fg. 13, mappali 178-182, 894-362, 213-896, 845-184, 185-186, 187-188, 209-207, 210-208, 212-183, 352-846, 887</i>				
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale					
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
52.1		Si chiede di reinserire la previsione viabilistica;				
52.2	PdR_01	Si chiede di modificare l'azonamento (ZAV) con una destinazione coerente a quella prevista dall'ambito del Comune di Cerro Maggiore.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione. Il cambio di destinazione d'uso interessa ambiti del "Sistema agricolo e ambientale", aree sottoposte a "ZAV Zone agricole periurbane di valorizzazione paesaggistica" art.21 NTA PdR. Per questi ambiti, inclusi nel disegno della Rete Verde Locale, le strategie di PGT prevedono di mantenere e valorizzare i caratteri agricolo produttivi e naturali, anche in riferimento all'obiettivo generale di contenere nuovi consumi di suolo e salvaguardare la complessità ecologica e ambientale del territorio. Inoltre l'Amministrazione Comunale, con Delibera del Consiglio Comunale 12 del 16/03/2015, ha già provveduto a modificare il Piano dei Servizi del PGT 2012, con le motivazioni che si possono leggere nella sopracitata Delibera.		
<p>SEDUTA del 02/03/2019</p> <p>VOTAZIONE 52.1 Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: 2 (Magistrali Paolo, Tripepi Ferdinando) Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p> <p>VOTAZIONE 52.2 Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: 2 (Magistrali Paolo, Tripepi Ferdinando) Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>						

Osservazione n.		53					VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.		25478					
Data		11/12/2018					
Richiedenti e Mappali interessati		Crugnola Gianluca p/c Noi X Rescaldina					
Tipologia dell'osservazione		Modifiche Norme					
Proposta di controdeduzione all'osservazione		Parzialmente accoglibile					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
53.1	PGT_02	Nel documento PGT_02, si propone di modificare l'art. 1, terzultima linea come segue: "la promozione e il perseguimento di misure finalizzate alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo in tutti gli interventi edilizi e urbanistici disciplinati dal PGT";	Accoglibile	Si propone di accogliere l'osservazione modificando di conseguenza l'art. 1 PGT_02.	Si propone di modificare l'art. 1 dell'elaborato PGT_02 come segue: Art. 1 Principi e finalità del PGT (...) - la promozione e il perseguimento di misure finalizzate alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo di risparmio energetico in tutti gli interventi edilizi e urbanistici disciplinati dal PGT; (...)	PGT_02 (art. 1)	SEDUTA del 02/03/2019 VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16 Voti favorevoli: 14 Voti contrari: - Astenuiti: 2 (Magistrali Paolo, Triepi Ferdinando) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA
53.2	PdS_02	Si chiede di modificare un comma all'art,12.1 Impianti per le telecomunicazioni del PDS_02 - "la posa di impianti di telefonia cellulare è totalmente vietata" Si propone inoltre di inserire articolo inerente "Recupero degli edifici degradati";	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la localizzazione di impianti di telefonia mobile è regolato da specifica normativa. Si precisa che questi impianti sono assimilati ad opere di urbanizzazione primaria e come tali rivestono carattere di pubblica utilità (vedi: Dlgs 1 agosto 2003, n. 259, cd Codice delle comunicazioni elettroniche). Per quanto riguarda la tutela dei "luoghi sensibili" si rimanda alla normativa di settore (L.R. n. 11/2001 e D.G.R. n. 7/7351 del 11.12.2001). In merito al recupero degli edifici degradati si ritiene che la soluzione proposta sia eccessivamente complessa per determinare una reale fattibilità. L'A.C. , sensibile comunque alla problematica, si attiverà per definire modalità maggiormente efficaci e auspicabilmente di più semplice attuazione per tentare di porre rimedio a tale criticità.			SEDUTA del 02/03/2019 VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16 Voti favorevoli: 11 Voti contrari: 3 (Magistrali Paolo, Triepi Ferdinando, Crugnola Gianluca) Astenuiti: 2 (Oggioni Massimo, Turconi Maurizio) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA

Osservazione n.	54 fuori termine					VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25526					
Data	11/12/2018					
Richiedenti e Mappali interessati	Faletti Fiorenzo e Garreffa Angiolina		<i>Fg. 16, mappale 723</i>			
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale					
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
54 f.t.	PdR_01	Si chiede di azionare il mappale in oggetto da zona produttiva a residenziale.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area, già destinata a zona produttiva nel PGT 2012, si trova inserita in un contesto produttivo omogeneo, classificato come "Tessuto urbano prevalentemente produttivo industriale - TP1" di cui all'art.14 PdR_02.		<p>SEDUTA del 02/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	55 fuori termine						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25529						
Data	12/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Feroli Antonio		<i>Fg. 1, mappali 617-619</i>				
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale						
Proposta di controdeduzione all'osservazione		Non accoglibile					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
55 f.t.	PdR_01	Si chiede di azionare il mappale in oggetto da agricola a residenziale.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione e di non consentire il cambio di destinazione d'uso. L'area disciplinata come "Zone agricole produttive" (art. 22 del PdR_02) fa parte del "Sistema agricolo e ambientale" e come tale contribuisce alle strategie di valorizzazione e conservazione paesaggistica e ambientale del disegno della Rete Verde Locale, specificamente in riferimento all'obiettivo di contenere i nuovi consumi di suolo.			<p>SEDUTA del 02/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	56 fuori termine					VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25654					
Data	12/12/2018					
Richiedenti e Mappali interessati	Pizzo Mirko					
Tipologia dell'osservazione	Modifiche norme					
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
56.1 f.t.	PdR_02	Richiesta di chiarimenti circa la normativa, riguardo all'art. 21 ZAV, sulla possibilità di immagazzinare le acque meteoriche;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione. Come ricordato all'art. 2 del PdR_02 la componente geologica, idrogeologica e sismica costituisce parte integrante del PGT e pertanto nelle aree del territorio comunale sono ammessi gli interventi regolati nel suddetto studio geologico.		<p>SEDUTA del 02/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
56.2 f.t.	PdR_02	Richiesta di chiarimenti circa la normativa, riguardo all'art. 21.2 ZAV.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere la richiesta. In relazione alla presente richiesta, si ritiene opportuno specificare che l'art. 21.3 del PdR_02 riporta che <i>"...È espressamente vietata la costruzione di edifici provvisori e/o precari con utilizzo di materiali impropri (lamiera, laminati traslucidi, prefabbricati in cemento, tavole in legno, ecc.)...."</i>		<p>SEDUTA del 02/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>


Osservazione n.	57 fuori termine					VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25761					
Data	14/12/2018					
Richiedenti e Mappali interessati	Dell'Acqua Eleonora, Dell'Acqua Alberto Attilio		<i>Fg. 12, mappale 368</i>			
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale					
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
57 f.t.	PdR_01	Si chiede di azionare il mappale in oggetto come area privata in quanto identificata nel PGT vigente come area a servizi per errore cartografico.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione. A seguito dell'istanza presentata in data 26 aprile 2016, prot. 7673, si è già provveduto, in sede di redazione del presente Piano, a rettificare la destinazione d'uso in base agli effettivi confini catastali della proprietà privata.		<p>SEDUTA del 02/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA COME EMENDATA</p>

Osservazione n.	58 fuori termine						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	25793						
Data	15/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Landone Maria Gabriella <i>Fg. 13, mappale 8</i>						
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale						
Proposta di controdeduzione all'osservazione							
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
58 f.t.	DP_04 / DP_01	Si richiede di mantenere il mappale di proprietà degli osservanti a destinazione agricola, e di togliere la previsione contenuta nel Documento di Piano di Ambito di Trasformazione ATP_1.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'individuazione dell'ambito di trasformazione "ATP_1 per attività produttiva ad alta compensazione ambientale" risulta strategica per il progetto di Piano, prevedendo la realizzazione di una modesta trasformazione produttiva a fronte della cessione del 70% della superficie territoriale per la realizzazione di una fascia verde e vegetata che costituisce una tessera del mosaico della Rete Verde Locale, e la realizzazione di un tratto importante di viabilità consentendo così di indirizzare sulla Saronnese il traffico produttivo del comparto in cui si colloca la trasformazione, senza interferire, come oggi avviene, con la viabilità prettamente residenziale circostante. Si segnala inoltre che l'individuazione dell'ambito ATP_1 contenuta nel Documento di Piano, non ha valore conformativo fino alla approvazione dello strumento attuativo. L'ammissibilità del suddetto piano o programma attuativo dovrà essere valutata dalla Amministrazione Comunale sulla base della coerenza e compatibilità della proposta con il raggiungimento di rilevanti obiettivi di interesse pubblico e con adeguate previsioni di tutela e mitigazione del sistema ambientale. Fino alla eventuale approvazione dello strumento attuativo l'area rimane disciplinata dall'elaborato PdR_01E del Piano delle Regole come "Zona agricola produttiva" art. 22 NTA del PdR.			SEDUTA del 02/03/2019 VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16 Voti favorevoli: 14 Voti contrari: 1 (Oggioni Massimo) Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA

Osservazione n.	59 fuori termine						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	26123						
Data	19/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Abbondandolo Antonio <i>Fg. 13, mappale 994</i>						
Tipologia dell'osservazione	Modifica Norme + Cambio destinazione funzionale						
Proposta di controdeduzione all'osservazione							
Non accoglibile							
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
59.1 f.t.	DP_04	Si chiede, per l'ambito di trasformazione ATP_1, la modifica dell'indice di edificabilità da 0,25 mq/mq a 0,50 mq/mq;	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione. La differente definizione e articolazione degli indici di Utilizzazione territoriale (Ut) per le Aree di Trasformazione dipende dalle diverse condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano le aree. Si propone di non accogliere la richiesta in quanto l'incremento dell'indice determinerebbe un aumento del carico insediativo produttivo previsto e programmato dal PGT, non compatibile con la sostenibilità complessiva del dimensionamento insediativo del Piano.			<p>SEDUTA del 02/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

59.2 f.t.	DP_04 / DP_01	In subordine, si richiede di mantenere il mappale di proprietà degli osservanti a destinazione agricola, e di togliere la previsione contenuta nel Documento di Piano di Ambito di Trasformazione ATP_1.	Non accoglibile	<p>Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'individuazione dell'ambito di trasformazione "ATP_1 per attività produttiva ad alta compensazione ambientale" risulta strategica per il progetto di Piano, prevedendo la realizzazione di una modesta trasformazione produttiva a fronte della cessione del 70% della superficie territoriale per la realizzazione di una fascia verde e vegetata che costituisce una tessera del mosaico della Rete Verde Locale, e la realizzazione di un tratto importante di viabilità consentendo così di indirizzare sulla Saronnese il traffico produttivo del comparto in cui si colloca la trasformazione, senza interferire, come oggi avviene, con la viabilità prettamente residenziale circostante. Si segnala inoltre che l'individuazione dell'ambito ATP_1 contenuta nel Documento di Piano, non ha valore conformativo fino alla approvazione dello strumento attuativo. L'ammissibilità del suddetto piano o programma attuativo dovrà essere valutata dalla Amministrazione Comunale sulla base della coerenza e compatibilità della proposta con il raggiungimento di rilevanti obiettivi di interesse pubblico e con adeguate previsioni di tutela e mitigazione del sistema ambientale. Fino alla eventuale approvazione dello strumento attuativo l'area rimane disciplinata dall'elaborato PdR_01E come "Zona agricola produttiva" art. 22 PdR_02.</p>			<p>SEDUTA del 02/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 14 Voti contrari: 1 (Oggioni Massimo) Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>
--------------	---------------------	--	-----------------	---	--	--	---

Osservazione n.	60 fuori termine		VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	26196		
Data	20/12/2018		
Richiedenti e Mappali interessati	Perna Rosa	<i>Fg. 14, mappale 409</i>	
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale		
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Accoglibile		

n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
60 f.t.	PdR_01	Si chiede di azionare il mappale in oggetto da zona produttiva a tessuto residenziale.	Accoglibile	Si propone di accogliere la richiesta, sulla base dell'uso residenziale in essere che conferma la prevalenza residenziale su via Cerro Maggiore.	<p>Si modifica l'elaborato PdR_01E come di seguito individuato nella cartografia:</p>  <p>PGT ADOTTATO</p> <p>PROPOSTA DI REVISIONE DA APPORRE AGLI ATTI DI PGT</p>	<p>SEDUTA del 02/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>PdR_01E / DP_01/ DP_03/ PdS_01/ PdS_01E/ PGT_01</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Oggioni Massimo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: ACCOLTA</p>

Osservazione n.	61 fuori termine		VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	26293		
Data	21/12/2018		
Richiedenti e Mappali interessati	Pezzoni Gabriella	<i>Fg. 13, mappale 24</i>	
Tipologia dell'osservazione	Cambio destinazione funzionale		
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non Accoglibile		

n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica
61 f.t.	PdR_01	Si chiede di azzonare il mappale in oggetto da Verde privato a tessuto residenziale.	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione. L'area era già azzonata come inedificabile e destinata a servizi nel PGT 2012 e il presente piano propone di conservare la condizione naturale del lotto in oggetto inserendolo nel "Sistema agricolo e ambientale" al fine di valorizzare le prerogative ecologiche e naturalistiche della Rete verde locale.		<p>SEDUTA del 02/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

Osservazione n.	62 fuori termine						VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.	319						
Data	21/12/2018						
Richiedenti e Mappali interessati	Ass. Articolonove		<i>Ambito PA_11</i>				
Tipologia dell'osservazione	Modifiche norme						
Proposta di controdeduzione all'osservazione	Non accoglibile						
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzi one della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
62 f.t.	DP_04	<p>Richiesta di modificare Piano attuativo vigente – PA 11:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione della volumetria complessiva richiesta sulla base di un calcolo esatto, eliminando errori e applicando i giusti indici di piano (slp mq. 1.680); • Ricollocazione dell'area posta nell'area posta a sud del piano (lotto 4_5) delle superfici residenziali previste nel Lotto 10 (superficie mq. 7.000 x UF 0,24 = slp mq 1.680); • Realizzazione di rilevanti zone a verde collocate a nord e a ovest del piano aventi funzione di salvaguardia tra il territorio storicamente costruito e la nuova zona edificata; • Realizzazione del "bosco dei bambini/parco pubblico, nell'area del Lotto 10 anche come prolungamento della scuola dell'infanzia; • In riferimento alle zone omogenee Tr1 e Tr2 si chiede l'applicazione dei seguenti parametri: TR1 – Tessuto urbano prevalentemente residenziale media densità- Hmax 10,80 m A>2 alberi di alto fusto/200mq sf 	Non accoglibile	Si propone di non accogliere l'osservazione pur condividendo lo spirito migliorativo delle proposte presentate. Tuttavia si segnala che le modifiche dei termini di riconvenzionamento non possono essere trattate in sede di controdeduzione al PGT ma necessitano di essere riviste in sede di riconvenzionamento come già previsto all'art. 21 del Documento DP_04.			<p>SEDUTA del 02/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Oggioni Massimo)</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che l'osservazione risulta: NON ACCOLTA</p>

		TR2-Tessuto urbano prevalentemente residenziale a bassa densità Hmax 8,50m A>2 alberi di alto fusto/200mq sf.					
--	--	--	--	--	--	--	--

Recepimento dei contributi degli Enti e della Commissione per il Paesaggio al PGT adottato

Adozione con Deliberazione del CC n. 80 del 04 ottobre 2018

Parere		ATS Milano Città Metropolitana					VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.		24441					
Data		28/11/2018					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzi one della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
1.1		Rete fognaria, capacità di carico e popolazione servita	Recepita	Si recepisce il parere, le precisazioni relative alla rete fognaria, capacità di carico e popolazione servita sono state trattate nel sotto capitolo "Servizi idrici" (Ciclo integrato delle acque) del Rapporto Ambientale della VAS			SEDUTA del 02/03/2019 VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16 Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: - DECISIONE pertanto il C.C. delibera che il parere risulta: RECEPITO
1.2		Vincoli dei pozzi idropotabili	Recepita	Si recepisce il parere, le precisazioni in merito al recepimento delle normative sui vincoli dei pozzi idropotabili sono presenti nel sotto capitolo "Acque sotterranee" (Ciclo integrato delle acque) del Rapporto Ambientale della VAS			
1.3		Aree dismesse e relative procedure di caratterizzazione territoriale	Recepita	Si recepisce il parere, le precisazioni sulle modalità di intervento in aree dismesse e relative procedure di caratterizzazione territoriale dei suoli sono presenti nel Capitolo 9.5 "Le schede degli Ambiti di Trasformazione" del Rapporto Ambientale della VAS e opportunamente integrate in considerazione del parere di ARPA Lombardia Protocollo n. 25675, Data 03/12/2018			

1.4		Incompatibilità delle destinazioni d'uso residenziali con attività insalubri di prima e seconda classe	Recepita	Si recepisce il parere integrando le richieste riferite alla incompatibilità delle destinazioni d'uso residenziali con attività insalubri di prima e seconda classe (RD 27/7/1934 n 1265, DM 5/09/1994)	<p>Si propone di modificare l'art. 12.1 del PdR_02 come segue:</p> <p>Disciplina delle destinazioni d'uso <i>Uso principale</i> Residenza <i>Usi non consentiti</i> Agricolo; Industria e artigianato (comprese le Attività insalubri di prima e seconda classe, RD 27/7/1934 n 1265, DM 5/09/1994); Terziario, nelle articolazioni d'uso: "centri di ricerca e parchi scientifici e tecnologici" e "centri congressuali"; Commercio, nelle articolazioni d'uso: "attività commerciali su superfici espositive all'aperto e non" (A5); "grandi strutture di vendita extralimentari" (A6); "grandi strutture di vendita - Centri commerciali" (A7); "medie strutture di vendita alimentari ed extralimentari" (A3 - A4), per una superficie di vendita o di esercizio superiore a 600 m2; Mobilità; <i>Usi regolati</i> Terziario, nelle articolazioni non escluse: max 30% Slp Commercio, nelle articolazioni non escluse. La quota di Slp per usi commerciali dovrà essere localizzata prevalentemente al piano terra</p> <p>Si propone di modificare l'art. 13.1 del PdR_02 come segue:</p> <p>Disciplina delle destinazioni d'uso <i>Uso principale</i> Residenza <i>Usi non consentiti</i> Agricolo; Industria e artigianato (comprese le Attività insalubri di prima e seconda classe, RD 27/7/1934 n 1265, DM 5/09/1994); Terziario, nelle articolazioni d'uso: "centri di ricerca e parchi scientifici e tecnologici" e "centri congressuali"; Commercio; Mobilità; <i>Usi regolati</i> Terziario, nelle articolazioni non escluse: max 20% Slp</p> <p>Si propone di modificare l'art. 17 del DP_04 come segue:</p> <p>ARU_A <i>Usi non consentiti</i> Agricolo; Industria e artigianato (comprese le Attività insalubri di prima e seconda classe, RD 27/7/1934 n 1265, DM 5/09/1994), Terziario nelle articolazioni d'uso di: "centri di ricerca e parchi scientifici e tecnologici" e "centri congressuali"; Commercio, nelle articolazioni d'uso di: "medie strutture di vendita alimentari ed extralimentari" (A3 - A4), "attività commerciali su superfici espositive all'aperto e non" (A5), "grandi strutture di vendita extralimentari" (A6); "grandi strutture di vendita - Centri commerciali" (A7); Mobilità.</p> <p>ARU_B <i>Usi non consentiti</i> Agricolo; Industria e artigianato (comprese le Attività insalubri di prima e seconda classe, RD 27/7/1934 n 1265, DM 5/09/1994), Terziario, nelle articolazioni d'uso di: "centri di ricerca e parchi</p>	PGT_02 (art. 12.1, 13.1)/ DP_04 (art. 17)	
-----	--	--	----------	---	--	--	--

					<p>scientifici e tecnologici” e “centri congressuali”; Commercio; Mobilità.</p> <p>Si propone di modificare l’art. 18 del DP_04 come segue:</p> <p>Usi non consentiti Agricolo; Residenza; Terziario; Commercio; Mobilità; Attività insalubri di prima e seconda classe (RD 27/7/1934 n 1265, DM 5/09/1994)</p>		
1.5	Pianificazione del verde con scelta di specie non nocive e basso-nullo rischio allergenico	Recepita	<p>Si recepisce il parere, in sede attuativa saranno valutate adeguatamente le essenze arboree e arbustive da insediare privilegiando l’utilizzo di specie autoctone, non infestanti e con bassa o nulla allergenicità.</p>				
1.6	Aree di Riorganizzazione e Densificazione (ARD)	Recepita	<p>Si recepisce il parere, in riferimento alla richiesta di inserimenti di idonei interventi mitigatori per l’Ambito ARD_A, si precisa che capitolo 9.5 “Le schede degli Ambiti di Trasformazione” del Rapporto Ambientale della VAS sono presenti i criteri di valorizzazione, compensazione e mitigazione ambientale. Gli stessi sono contenuti inoltre nell’art. 16 del DP_04. Per quanto riguarda l’indicazione dell’esclusione di alcune tipologie di destinazioni d’uso (attività insalubri di I classe) si recepisce il parere e si integra come richiesto.</p>	<p>Si propone di modificare l’art. 16 del DP_04 come segue:</p> <p>ARD_A Usi non consentiti Agricolo; Industria e artigianato (comprese le Attività insalubri di prima e seconda classe, RD 27/7/1934 n 1265, DM 5/09/1994), Terziario, nelle articolazioni d’uso di: “centri di ricerca e parchi scientifici e tecnologici” e “centri congressuali”; Commercio, nelle articolazioni d’uso di: “medie strutture di vendita alimentari ed extralimentari” (A3 – A4), “attività commerciali su superfici espositive all’aperto e non” (A5), “grandi strutture di vendita extralimentari” (A6); “grandi strutture di vendita - Centri commerciali” (A7); Mobilità.</p> <p>ARD_B, ARD_C Usi non consentiti Agricolo; Industria e artigianato (comprese le Attività insalubri di prima e seconda classe, RD 27/7/1934 n 1265, DM 5/09/1994), Terziario, nelle articolazioni d’uso di: “centri di ricerca e parchi scientifici e tecnologici” e “centri congressuali”; Commercio, nelle articolazioni d’uso di: “medie strutture di vendita alimentari ed extralimentari” (A3 – A4), “attività commerciali su superfici espositive all’aperto e non” (A5), “grandi strutture di vendita extralimentari” (A6); “grandi strutture di vendita - Centri commerciali” (A7); Mobilità.</p>		DP_04 (art. 16)	

1.7		Aree di Riconversione Funzionale (ARF)	Recepita	Si recepisce il parere, rispetto alla richiesta riferita all'ambito ARF2, ovvero prevedere una riconversione omogenea al contesto territoriale	<p>Si propone di modificare l'art. 18 del DP_04 come segue:</p> <p>Aree di Riconversione Funzionale – ARF_1, ARF_2 Usi non consentiti Agricolo; Commercio, nelle articolazioni d'uso di: “attività commerciali su superfici espositive all'aperto e non” (A5), “grandi strutture di vendita extralimentari” (A6); “grandi strutture di vendita - Centri commerciali” (A7); Mobilità; Attività insalubri di prima e seconda classe (RD 27/7/1934 n 1265, DM 5/09/1994)</p>	DP_04 (art. 18)	
1.8		Aree di Riconversione Funzionale (ARF)	Recepita	Si recepisce il parere, rispetto alla richiesta di precisazione dell'esclusione di alcune tipologie di destinazioni d'uso (attività insalubri di I classe) riferite all'ARF_3	<p>Si propone di modificare l'art. 18 del DP_04 come segue:</p> <p>Area di Riconversione Funzionale – ARF_3 Usi non consentiti Agricolo; Industria e artigianato; Commercio, nelle articolazioni d'uso di: “medie strutture di vendita alimentari ed extralimentari” (A3 – A4), “attività commerciali su superfici espositive all'aperto e non” (A5), “grandi strutture di vendita extralimentari” (A6); “grandi strutture di vendita - Centri commerciali” (A7); Terziario nelle articolazioni d'uso di: “centri di ricerca e parchi scientifici e tecnologici” e “centri congressuali”; Mobilità; Attività insalubri di prima e seconda classe (RD 27/7/1934 n 1265, DM 5/09/1994)</p>	DP_04 (art. 18)	
1.9		Ambito TR10_Programma di riassetto urbano	Recepita	Si recepisce il parere, in riferimento alla richiesta di esclusione di alcune tipologie di destinazioni d'uso (attività insalubri di I classe) per l'ambito TR10c	<p>Si propone di modificare l'art. 20 del DP_04 come segue:</p> <p>TR10c – Ambito di trasformazione a destinazione residenziale Usi non consentiti Agricolo; Industria e artigianato (comprese le Attività insalubri di prima e seconda classe, RD 27/7/1934 n 1265, DM 5/09/1994), Terziario; Commercio, nelle articolazioni d'uso di: “medie strutture di vendita alimentari ed extralimentari” (A3 – A4), “attività commerciali su superfici espositive all'aperto e non” (A5), “grandi strutture di vendita extralimentari” (A6); “grandi strutture di vendita - Centri commerciali” (A7); Mobilità.</p>	DP_04 (art. 20)	

Parere		Arpa Lombardia					VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.		25675					
Data		03/12/2018					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzi one della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
1 Stato attuale dell'ambiente							
1.1		Aria e fattori climatici	Recepita	Le richieste riferite alla componente Aria e fattori climatici sono interamente presenti nel Capitolo "Atmosfera: Aria e cambiamenti climatici" del Rapporto Ambientale della VAS;			SEDUTA del 02/03/2019 VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16 Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuti: - DECISIONE pertanto il C.C. delibera che il parere risulta: RECEPITO
1.2		Acque superficiali	Recepita	Le richieste riferite alla componente Acque superficiali in merito al rischio idrogeologico sono contenute nel sotto capitolo "Rischio idraulico, idrogeologico ed erosione" mentre il recepimento delle indicazioni fornite dal PAI sono presenti nella valutazione della coerenza esterna del Rapporto Ambientale della VAS. Le informazioni sugli impianti di trattamento delle acque sono contenute nel sotto capitolo "Servizi idrici" del Rapporto Ambientale della VAS.			

1.3	Acque sotterranee	Recepita	I dati sulle Acque sotterranee con relative analisi quali-quantitative sono contenute nel capitolo "Ciclo integrato delle acque" del Rapporto Ambientale della VAS			
1.4	Suolo e sottosuolo	Recepita	La presenza di cave e aree dismesse è documentata nel capitolo "Suolo e sottosuolo" specificatamente nei sotto capitoli "Ambiti di cava" e "Siti contaminati e situazione critiche di inquinamento" del Rapporto Ambientale della VAS. Le informazioni riferite alla capacità d'uso dei suoli (suoli inadatti ad utilizzazioni agro-silvo-pastorali, suoli adatti al pascolo e alla forestazione, e suolo adatti all'agricoltura) sono presenti nel sotto capitolo "Capacità d'uso dei suoli" del Rapporto Ambientale della VAS. I dati riferiti alla capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali e sotterranee nonché all'attitudine dei suoli allo spandimento dei liquami e reflui sono state integrati nel capitolo "Suolo e sottosuolo".	Si propone di accogliere l'osservazione integrando il RA della VAS con i dati riferiti alla capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali e sotterranee nonché all'attitudine dei suoli allo spandimento dei liquami e reflui (Pag. 81-84)	RA (VAS)	
1.5	Rumore	Recepita	Rispetto alla componente Rumore, si conferma quanto riportato nel parere rispetto alla presenza del Piano di classificazione acustica (2014) e della mappatura acustica delle strade comunali con flussi superiori a 3 milioni di veicoli (2017)			
1.6	Rifiuti	Recepita	I dati mancanti relativi alla percentuale di Raccolta differenziata al 2017, alla proiezione percentuale di raccolta differenziata al 2023, nonché all'indicazione degli impianti presso i quali avviene lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani sono stati integrati nel Capitolo dedicato ai Rifiuti del Rapporto Ambientale della VAS	Si propone di accogliere l'osservazione integrando il Capitolo "Rifiuti" del Rapporto Ambientale della VAS con i dati mancanti relativi alla percentuale di Raccolta differenziata al 2017, alla proiezione percentuale di raccolta differenziata al 2023, nonché all'indicazione degli impianti presso i quali avviene lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani	RA (VAS)	

1.7	Inquinamento luminoso	Recepita	<p>Il Rapporto Ambientale della VAS riporta i dati riferiti al Piano di illuminazione comunale nel capitolo "Salute e sicurezza", sezione "Inquinamento luminoso" e nel Capitolo dedicato alla coerenza esterna (Piano regolatore di illuminazione comunale -PRIC)</p>			
1.8	Acquedotto e sistema fognario	Recepita	<p>I dati riferiti all'Acquedotto e sistema fognario, così come suggeriti nel parere, sono trattati nei sotto capitoli "Servizi idrici" e "Impianti di depurazione" del capitolo "Ciclo integrato delle acque" del Rapporto Ambientale della VAS</p>			
1.9	Attività produttive	Recepita	<p>I dati e la localizzazione di attività produttive impattanti compresi i tracciati di elettrodotti e metanodotti sono presenti nel capitolo "Salute e sicurezza" del Rapporto Ambientale della VAS. Si precisa inoltre che non sono presenti aziende a rischio di incidente rilevante nel territorio comunale di Rescaldina ma si è comunque fornito un inquadramento degli impianti localizzati nei comuni limitrofi e afferenti alla seconda cerchia d'intorno a Rescaldina.</p>			
2 Mitigazione e compensazione						

2		Mitigazione e compensazione	Recepita	<p>Rispetto alla richiesta di definire interventi di compensazione ambientale in aree del territorio comunale diverse dagli ambiti di trasformazione, si recepisce il parere.</p> <p>Il progetto di Rete Verde Locale (così come definito nel capitolo 8 “Il disegno di una Rete verde locale come strategia di mantenimento e miglioramento dei Servizi ecosistemici” del Rapporto Ambientale della VAS) è orientato alla tutela e valorizzazione dei valori ecologici, paesaggistici e storico-culturali del territorio a partire dalla valutazione dei Servizi Ecosistemici ponendosi come obiettivo l’aumento del benessere della Comunità accrescendo la consapevolezza del valore di tali servizi e identificando specifiche azioni strategiche che possono aumentare la loro fornitura. Il progetto della RVL intende realizzare un sistema prioritario di connessioni (ambientali e di mobilità lenta) capaci di integrare una dimensione fruitiva e sociale del territorio con la protezione e valorizzazione dei luoghi identitari del sistema costruito e degli spazi aperti del territorio di Rescaldina. Nel progetto di RVL rientrano anche gli Ambiti di trasformazione del PGT 2018 per i quali sono previsti opportuni criteri di valorizzazione, compensazione e mitigazione ambientale garantendo la dotazione arborea e arbustiva minima della trasformazione oltre ad alcuni interventi di sostenibilità ecologica e efficienza energetica.</p>			
3 Monitoraggio							
3		Monitoraggio	Recepita	<p>Si recepisce il parere rispetto alle modalità di redazione del programma di monitoraggio.</p> <p>Nel capitolo 11 “Il programma di monitoraggio” del Rapporto Ambientale della VAS vengono definiti gli indicatori (descrittivi e prestazionali) del programma di monitoraggio, le modalità di pubblicazione e la cadenza temporale in coerenza con quanto richiesto dal presente parere.</p>			

4 Ambiti di trasformazione

4		Ambiti di trasformazione	Recepita	<p>Si recepisce il parere in merito alle modalità di realizzazione delle aree di trasformazione.</p> <p>Nello specifico, il Rapporto Ambientale della VAS viene integrato con la seguente dicitura nel Capitolo 9.5 “Le schede degli Ambiti di Trasformazione” : “Si precisa inoltre che prima della realizzazione delle opere è prevista la verifica, mediante indagine ambientale, della qualità dei terreni in relazione alla specifica destinazione d’uso, con riferimento alla Tab. 1 dell’Allegato V della parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. Qualora venga accertata la presenza di contaminazione, la realizzazione delle opere è vincolata al rilascio del certificato di avvenuta bonifica dell’area da parte dell’A.C. in materia (Città metropolitana di Milano). Infine, si ritiene opportuno eseguire la valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/1995) in fase di pianificazione attuativa.”</p> <p>Le presenti indicazioni, già parzialmente contenute nell’art. 2 degli indirizzi normativi del DP_04, verranno integrate interamente nell’apparato normativo di Piano.</p>	<p>Si propone di accogliere l’osservazione integrando il RA della VAS (Capitolo 9.5 “Le schede degli Ambiti di Trasformazione) con la seguente frase:</p> <p>Si precisa inoltre che nei casi di interventi di riqualificazione di aree costruite dismesse o sottoutilizzate e di cambi di destinazione d’uso, è prevista la verifica, mediante indagine ambientale, della qualità dei terreni in relazione alla specifica destinazione d’uso, con riferimento alla Tab. 1 dell’Allegato V della parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. Qualora venga accertata la presenza di contaminazione, la realizzazione delle opere è vincolata al rilascio del certificato di avvenuta bonifica dell’area da parte dell’A.C. in materia (Città metropolitana di Milano). Infine, si ritiene opportuno eseguire la valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/1995) in fase di pianificazione attuativa.</p> <p>Si propone di modificare l’art. 2 del DP_04 come segue: Nei casi di interventi di riqualificazione di aree costruite dismesse o sottoutilizzate e di cambi di destinazione d’uso, viene prevista ed effettuata, a carico dell’operatore, l’esecuzione di indagini volte alla verifica dell’eventuale contaminazione dell’area mediante indagine ambientale, della qualità dei terreni in relazione alla specifica destinazione d’uso, con riferimento alla Tab. 1 dell’Allegato V della parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. Qualora venga accertata la presenza di contaminazione, la realizzazione delle opere è vincolata al rilascio del certificato di avvenuta bonifica dell’area da parte dell’A.C. in materia (Città metropolitana di Milano).Ad avvenuto completamento delle indagini dovrà essere definita la necessità o meno di interventi di bonifica. All’accertata assenza di contaminazione, ovvero alla completa esecuzione delle bonifiche necessarie ovvero all’impegno dell’operatore ad accollarsi tutti gli oneri connessi alla bonifica dei terreni, è subordinata l’ammissibilità del Piano attuativo, dell’atto di programmazione negoziata o del Permesso di costruire convenzionato, e la seguente autorizzazione degli interventi edilizi. Si ritiene opportuno eseguire la valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/1995) in fase di pianificazione attuativa.</p>	<p>RA (VAS)/ DP_04 (art.2)</p>	
---	--	--------------------------	----------	--	--	---	--

Parere		Commissione per il Paesaggio					VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.							
Data		07/12/2018					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzi one della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
1.1	PdR_03	Si richiede di differenziare maggiormente il grado di sensibilità paesaggistica tra le zone residenziali e quelle produttive, assegnando un grado maggiore alle aree residenziali, in conformità a quelle individuate nelle tavole del PGT vigente. Inoltre si chiede di aumentare il grado di sensibilità sui fronti prospicienti gli assi viari principali, al fine di garantire una buona visibilità.	Recepita	Si recepisce -il parere della Commissione per il Paesaggio e si modifica l'elaborato PdR_03.	Si modifica l'elaborato PdR_03 innalzando a classe di sensibilità paesistica alta le aree residenziali identificate nel PdR_03 adottato come classe media, e innalzando a classe di sensibilità paesistica media le aree residenziali identificate nel PdR_03 come classe bassa. Viene inoltre innalzata la classe di sensibilità degli assi viari principali.	PdR_03/QR_QR Relazione	<p>SEDUTA del 02/03/2019</p> <p>VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16</p> <p>Voti favorevoli: 16 Voti contrari: - Astenuiti: -</p> <p>DECISIONE pertanto il C.C. delibera che il parere risulta: RECEPITO</p>

Parere		Città metropolitana di Milano					VOTAZIONE e DECISIONE del CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo n.							
Data		07/01/2019					
n.	Elaborati interessati dalla richiesta	Sintesi della richiesta	Proposta di controdeduzione della richiesta	Motivazioni	Proposta di modifica dei documenti	Elaborati interessati dalla modifica	
1 Quadro conoscitivo e orientativo							
1.1	QC	Il presente PGT è il primo strumento urbanistico generale adottato dall'approvazione definitiva del PTCP vigente e pertanto ne dovrà recepire i contenuti prescrittivi e prevalenti. Con riferimento al PTCP, si richiede dunque di verificare negli elaborati di piano il puntuale recepimento dei contenuti paesistico ambientali e dei vincoli e di ogni altra emergenza di carattere storico, architettonico, paesistico e ambientale e di difesa del suolo e di aggiornare conseguentemente la normativa di Piano.	Recepita	Dalla ricognizione completa dei vincoli sul territorio si è verificato che le aree di "Recupero ambientale Intensivo", sono in parte interessate dall'Accordo di Programma n.A740533 del22.09.99 sottoscritto da Regione Lombardia, Comune di Cerro Maggiore, Comune di Rescaldina e altri, di valenza regionale. Per maggior chiarezza e completezza si ritiene utile richiamarlo nella normativa del Piano delle Regole.	In particolare si integra l'elaborato PdR_02 Norme di Attuazione all'art. 26.3 "Prescrizioni ambientali generali" ultimo comma come segue: " Si richiamano i contenuti prescrittivi dell'Accordo di Programma n.A740533 del22.09.99 sottoscritto da Regione Lombardia, Comune di Cerro Maggiore, Comune di Rescaldina inerenti il recupero ambientale dell'ambito.	PdR_02	SEDUTA del 02/03/2019 VOTAZIONE Presenti: 16 Votanti: 16 Voti favorevoli: 15 Voti contrari: - Astenuiti: 1 (Turconi Maurizio) DECISIONE pertanto il C.C. delibera che il parere risulta: RECEPITO
1.2	QC	Si evidenzia che "hanno efficacia prescrittiva e prevalente gli indirizzi e le prescrizioni degli articoli delle NdA del PTCP: 26-Ambiti di rilevanza paesistica, 27-Sistemi dell'idrografia artificiale, 28-Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica, 34-Sistemi della viabilità storico-paesaggistica e 59-Inserimento paesaggistico delle Infrastrutture. Pertanto si richiede di verificare la coerenza della cartografia adottata con i suddetti ambiti ed elementi del PTCP vigente ed eventualmente adeguare la normativa di Piano con riferimento alle NdA del PTCP.	Recepita	Rispetto agli articoli richiamati il territorio di Rescaldina è interessato solo dalla presenza di Ambiti di rilevanza paesistica di cui all'art. 26 del PTCP come riportato negli elaborati QC06 "Valori paesaggistici e del degrado" e DP03 "Carta del paesaggio locale".	Si provvede tuttavia ad integrare anche l'elaborato grafico PGT01 "Sintesi delle previsioni di piano" con l'individuazione di tali ambiti e a inserire specifico riferimento all'interno della normativa dell'elaborato PdR_02 "Norme di attuazione".	PGT01 / PdR_02	

1.3	QR	A titolo collaborativo, si ritiene opportuno segnalare che nella tavola "QR01 "Inquadramento Territoriale e sintesi delle previsioni sovra locali" molte voci di legenda relative alle reti ecologiche sovra ordinate risultano di difficile lettura per via della scelta grafica.	Recepita	Pur condividendo il suggerimento, si ritiene che la lettura, per quanto difficile a causa della complessità e quantità degli elementi rappresentati, sia tuttavia comprensibile. e pertanto non si ritiene necessaria una ulteriore modifica della rappresentazione utilizzata.		
2 Ambiti Agricoli Strategici						
2.1	PGT_01	Si prescrive di riportare l'individuazione e la perimetrazione degli "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" negli elaborati del PGT come indicato nella Tav. 6 del PTCP, recependo nelle norme del PGT le prescrizioni delle relative NdA, eliminando le eventuali previsioni in contrasto con tali ambiti.	Recepita		Si provvede pertanto ad integrare gli elaborati cartografici QC_06 "Valori paesaggistici e del degrado", DP_03 "Carta del paesaggio locale" e PGT_01 "Sintesi delle previsioni di piano".	PGT_01/ DP_03/ QC_06
3 Quadro strategico e orientativo						
3.1. Aspetti naturalistici						
3.1.1	PGT_03	La tematica delle connessioni ecologiche e, in generale, dell'ecosostenibilità delle trasformazioni è stata trattata in modo qualificato ed esaustivo, a partire dalla relazione del quadro ricognitivo e conoscitivo, per poi svilupparsi nella relazione PGT_03, che dedica il capitolo 6 alla Rete Verde Locale e chiarisce sia l'analisi territoriale ed ecologica che la sua declinazione nelle varie parti del Piano. Una piccola precisazione: si dice che i boschi orientali del comune rientrano nel ganglio primario della Rete Ecologica Provinciale (REP); in realtà si tratta di un ganglio secondario.	Recepita		Si provvede pertanto a modificare in tal senso l'elaborato PGT_03.	PGT_03 (capitolo 6)

3.2 Aspetti insediativi

3.2.2	PGT_03	<p>La variante non comporta nuovo consumo di suolo ai sensi della LR 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato".</p> <p>Dalla documentazione allegata allo strumento urbanistico non risultano verificate le precondizioni di cui all'art. 70, comma 4, delle NdA del PTCP necessarie per prevedere nuovo consumo di suolo. In particolare non si trova riscontro della "attuazione di almeno l'80% delle previsioni di trasformazione edilizia, urbanistica o territoriale già disposte dagli strumenti urbanistici vigenti".</p> <p>Si richiede quindi innanzi tutto la verifica puntuale dello stato di attuazione del Pgt vigente alla luce di quanto sopra rilevato e conseguentemente la messa in coerenza degli elaborati relativi agli aspetti insediativi di verifica del consumo di suolo e della "Scheda tecnica - Aggiornamento 2018" di cui al Decreto Sindacale della Città metropolitana di Milano n. 147/2018 del 13 giugno 2018.</p>	Recepita	<p>Si ricorda tuttavia che le definizioni di consumo di suolo di PTR, mutate dalla l.r. n. 31/2014, non sono evidentemente né coerenti né comparabili con i criteri di cui all'art. 70 comma 4 delle NdA del PTCP, che - se applicabili sin d'ora - impedirebbero di operare ai sensi della l.r. 31/2014 che prevede di verificare l'entità del consumo di suolo con riferimento al rispetto del bilancio ecologico positivo.</p> <p>Ciò premesso, si rimanda ai contenuti dell'elaborato PGT_03 "Relazione di Piano" al cap. 12 "Consumo di suolo e stato di attuazione del PGT", della tavola QC_08 "Stato di attuazione del PGT 2012 del Rapporto Ambientale della VAS (Capitolo 9.4). In essi si evidenzia che il PGT di Rescaldina prevede l'eliminazione di n. 15 ambiti di trasformazione per un totale di mq. 156.227. Quindi, al fine di dimostrare quanto disposto dall'art. 70 c. 4 NdA PTCP in coerenza con la Legge 31/2014, si provvede a calcolare lo stato di attuazione delle previsioni del PGT 2012, al netto degli ambiti di trasformazione eliminati; in tal modo la suddetta attuazione risulta pari all'85%. Infatti risultano non attuati 53.496 mq di Ambiti di trasformazione già previsti nel PGT 2012 sul totale netto di 346.989 mq.</p>	Conseguentemente si provvede ad aggiornare la scheda Scheda Tecnica - Aggiornamento 2018".	
-------	--------	---	----------	---	--	--

4 Ambiti disciplinati dal Documento di Piano						
4.1	DP_04	In linea generale si chiede di integrare puntualmente le "Schede di assetto urbanistico ambientale" degli Ambiti di Trasformazione dell'elaborato "Indirizzi normativi DP_04" del Documento di Piano, con l'indicazione degli eventuali vincoli ex lege e delle altre emergenze di carattere storico, architettonico, paesistico ed ambientale e di difesa del suolo che vincolino la trasformabilità del suolo e del sottosuolo con i relativi riferimenti alle norme tecniche di piano.	Recepita	Verificato che: l'ambito ARD_A risulta compreso interamente nella sottoclasse 2b della fattibilità geologica ovvero Aree vulnerabili in relazione alla possibilità di scorrimento su strada di acque meteoriche" (TAV. QR3); che l'ambito ARU_A risulta parzialmente compreso nel perimetro del Nucleo di Antica formazione in quanto presenta al suo interno un bene culturale di interesse storico architettonico tutelato secondo gli artt. 10 e 12 del D. Lgs 42/2004, vale a dire la cascina denominata "Corte Barbara ,Melzi"; e che l'ambito ATP_1 risulta limitrofo a una porzione di area boscata individuata dal PIF 2016 come Trasformabile (art. 37, Tavola 3) mentre risulta compresa nell'ambito una porzione dell'area di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile definite secondo il criterio geometrico (200m);	si provvede pertanto ad integrare in tal senso le "Schede di assetto urbanistico ambientale" degli Ambiti di Trasformazione sopra richiamati ricomprese nell'elaborato "Indirizzi normativi DP_04" del Documento di Piano come già indicato nel Rapporto Ambientale della VAS (Capitolo 9.5).	DP_04
4.2	DP_04 / DP_01	Ambito di trasformazione "ATP_01 per attività produttiva ad alta compensazione ambientale Se dagli approfondimenti sopra richiesti non risultano verificate tutte le precondizioni al consumo di suolo, pur risultando conforme ai contenuti della LR 31/2014, la proposta di individuazione dell'ambito di trasformazione ATP_1 non è compatibile con il PTCP relativamente al tema di consumo di suolo, in quanto in contrasto con gli indirizzi e obiettivi di carattere orientativo e non prescrittivo del PTCP per il sistema insediativo di cui agli articoli 70 e 71 delle NdA del PTCP. Comunque la suddetta previsione dovrà essere adeguatamente motivata in relazione all'idoneità ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di PTCP.	Recepita	Richiamando quanto precedentemente argomentato in merito alla verifica dell'attuazione del 80% degli ambiti di trasformazione previsti dal PGT vigente 2012 le precondizioni di cui all'art. 70 delle NdA del PTCP risultano verificate. Evidenziando comunque che Provincia e Città metropolitana sono tenute unicamente a valutare la compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale di coordinamento, nonché con le disposizioni del PTCP prevalenti ai sensi dell'articolo 18. Ribadendo che le definizioni di consumo di suolo, mutate dalla l.r. n. 31/2014, non sono evidentemente né coerenti né comparabili con i criteri di cui all'art. 70 comma 4 delle NdA del PTCP, che - se applicabili pedissequamente - impedirebbero ciò che la l.r. 31/2014 oggi consente a fronte di bilancio ecologico pari a zero. Sottolineato inoltre che trattasi di indirizzi e obiettivi di carattere orientativo e non prescrittivo, come esplicitato anche nella valutazione di compatibilità e come tali le NdA all'art. 2 comma 4 dispongono: "...che i Comuni osservano nei propri atti di pianificazione con la facoltà, in tale sede, di articularli e meglio specificarli, al fine di perseguire gli obiettivi del PTCP. L'eventuale discostamento, da parte degli atti di pianificazione comunale adottati successivamente all'entrata in vigore del PTCP, dagli indirizzi del PTCP medesimo, necessita di adeguata e specifica motivazione,..."		

In merito al raggiungimento degli obiettivi del PTCP si evidenzia che il PGT in corso di approvazione persegue fattivamente tutti gli indirizzi e obiettivi di cui all'art. 3 delle Nda del PTCP così come invocati all'art. 69 e seguenti delle Nda e precisamente si rileva quanto segue.

La variante risulta compatibile con gli obiettivi del PTCP per il sistema insediativo di cui all'art 69 comma 1 lett. c), lett. f) e lett g) in quanto finalizzata a ridisegnare una parte del TU (Tessuto urbanizzato come definito dall'art. 70 delle Nda del PTCP) razionalizzando previsioni urbanistiche previgenti che definivano uno scenario insediativo diffuso e frammentario ad elevato grado di consumo di suolo. Il PGT in corso di approvazione infatti favorisce la concentrazione dei servizi e dei fabbisogni abitativi, mette in atto politiche insediative non dissipative, orientate alla riduzione di consumo di suolo (il bilancio delle aree che ritornano alla destinazione agricola e' superiore a **14 ettari**) e a garantire la sostenibilità ambientale delle trasformazioni, evidenziando la percezione dei confini dell'urbano e incrementa le superfici a destinazione agricola naturale e boscate (pari a mq. **363,7 ha** circa), valorizza gli elementi identitari del territorio.

I macroobiettivi definiti dall'art. 3 delle Nda del PTCP, cui devono tendere gli atti di pianificazione, sono puntualmente declinati nel PGT, in particolare:

macro-obiettivo 01 - Compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni. Il PGT adottato ha svolto un puntuale approfondimento della componente paesistica e ambientale del territorio, considerandola come punto di partenza per la progettazione della rete verde comunale e ponendo in essere puntuali tutele. Prevede inoltre puntuali declinazioni nel Piano delle Regole, Piano dei Servizi e Documento di Piano come evidenziato anche nella valutazione di città metropolitana al *4.1. Aspetti naturalistici*. L'analisi in termini ecosistemici delle aree libere ha condotto ad una rivisitazione delle previsioni insediative già in essere riconvertendole ad agricolo e parallelamente individuando contesti degradati da riqualificare all'interno del costruito, attuando

			<p>concretamente una inversione dei processi di degrado.</p> <p><u>macro-obiettivo 02</u> - Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e sua integrazione con il sistema insediativo. La riduzione dei carichi insediativi portano conseguentemente anche un miglioramento del sistema della mobilità. Il PGT inoltre ha fatto proprio il Piano Urbano del Traffico prevedendo una rete di piste ciclabili sul territorio comunale e sovracomunale favorendo e incentivando forme di mobilità sostenibile.</p> <p><u>macro-obiettivo 03</u> - Potenziamento della rete ecologica. Il PGT consegue concretamente questo obiettivo come puntualmente constatato nella valutazione di città metropolitana al capitolo <i>4.1. Aspetti naturalistici</i> a cui si rimanda.</p> <p><u>macro obiettivo 04</u> – Policentrismo, riduzione e qualificazione del consumo di suolo. Il PGT si pone in linea con il macro obiettivo 04 prevedendo una riduzione degli ambiti di trasformazione pari a 156.227 mq totali, di cui ben 144.752 mq vengono restituiti alla funzione agricola; inoltre mappa e prevede il recupero e la rifunzionalizzazione delle aree dismesse e degradate, ridisegna la forma urbana e incrementa le superfici a verde permeabili anche in aree ricomprese nel tessuto urbano consolidato.</p> <p><u>macro-obiettivo 05</u> - Innalzamento della qualità dell'ambiente e dell'abitare. Il PGT prevede un significativo incremento di servizi e aree verdi all'interno del consolidato (oltre 55.000 mq di nuova realizzazione) e aree agricole e boscate. Il Piano delle Regole si pone l'obiettivo prioritario di tutelare e valorizzare i valori identitari e culturali dei luoghi mappandoli e prevedendone indirizzi volti alla valorizzazione e tutela e incentivando il recupero di alcuni elementi di valore storico e culturale (Torre Amigazzi; Cine-Teatro La Torre; Corte Barbara Melzi). Nel Documento di Piano sono inoltre previsti incentivi per favorire l'edilizia ecosostenibile e bioclimatica.</p> <p>In conclusione, sono state verificate le precondizioni di cui all'art. 70 delle NdA del PTCP ed è stato dimostrato il raggiungimento degli obiettivi del PTCP, pertanto si conferma la previsione dell'ambito "ATP_01 per attività</p>		
--	--	--	---	--	--

				produttiva ad alta compensazione ambientale”, per il quale si prevede la realizzazione di una modesta trasformazione produttiva, in un ambito intercluso tra insediamenti produttivi esistenti, di Rescaldina e Legnano: Questa trasformazione su una superficie territoriale di 19.731 mq per 4.933 mq di slp, prevede la cessione del 70% della superficie territoriale per realizzare una fascia verde e vegetata che costituisce una tessera del mosaico della Rete Verde Locale, nonché consente la realizzazione di un tratto importante di viabilità per indirizzare sulla Saronnese il traffico produttivo del comparto in cui si colloca la trasformazione, senza interferire, come oggi avviene, con la viabilità prettamente residenziale circostante.			
--	--	--	--	---	--	--	--

5 Difesa del Suolo

5.1 Aspetti geomorfologici

5.1	Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT	La Tav. 2 di PTCP individua alcuni orli di terrazzo a est, in prossimità dell’abitato, che non risultano riportati nelle cartografie della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT. Si richiede di verificarne la presenza e di adeguare la normativa di piano ai contenuti dell’art. 21 delle NdA del PTCP vigente al fine di raggiungere l’obiettivo di conservazione e tutela dei caratteri morfologici e connotativi del territorio e la prevenzione di situazioni di potenziale rischio idrogeologico.	Recepita	Si è proceduto alla verifica sul terreno delle evidenze segnalate che sono risultate correlabili a modificazioni antropiche connesse con la realizzazione carrereccie campestri e con il livellamento e regolarizzazione delle aree agricole adiacenti. Non sussistono pertanto caratteristiche di naturalità tali da ricadere nelle casistiche di cui all’art. 21 delle NdA del PTCP. Non sussistono parimenti situazioni di potenziale rischio idrogeologico. In considerazione di quanto sopra si ritiene pertanto di non procedere ad alcuna correzione degli elaborati di piano.			
-----	--	---	----------	---	--	--	--

5.2 Industria a rischio di incidente rilevante							
5.2	Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT	Dalla Tav. 3 del PTCP vigente risulta la presenza di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, non individuato nella documentazione delle Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT. Con riferimento all'art. 40 del PTCP vigente, si richiede di verificare la presenza di detta industria e conseguentemente adottare gli opportuni adempimenti di legge in merito alla analisi del rischio e delle eventuali ricadute esterne, in base alle quali valutare adeguate classi di fattibilità geologica e destinazione d'uso per i siti specifici.	Recepita	Le attività di verifica effettuate presso la Amministrazione Comunale hanno permesso di accertare che l'attività segnalata è cessata. Si precisa che tale attività, a seguito di pregresse modifiche della stessa, non rientrava più comunque tra quelle a rischio di incidente rilevante. Non risultano altre ditte così classificate sul territorio comunale. In considerazione di quanto sopra, non sussiste pertanto alcuna necessità di procedere alla correzione e adeguamento degli elaborati di piano.	Si è comunque proceduto ad introdurre una specifica annotazione all'interno della relazione generale "componente geologica, idrogeologica e sismica a supporto del piano di governo del territorio", Cap. 6.4.	Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT	
5.3 Idrogeologia							
5.3	Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT	Il comune ricade nell'ambito di ricarica prevalente della falda di cui alla Tav. 7 del PTCP vigente. Ai sensi dell'art. 38 del PTCP, ai fini della attuazione del risparmio idrico, si chiede di prevedere il riciclo e il riutilizzo delle acque meteoriche. Gli interventi dovranno essere rivolti alla regimazione idraulica e alla predisposizione di accorgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle di primo sottosuolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche di sito. In tema di invarianza idraulica si ricorda quanto disposto con R.R. n. 7 del 23.11.2017 e successiva DGR n. XI/128 del 21/05.2018.	Recepita	Si recepisce il parere e si modificano gli elaborati delle norme e la relazione della "componente geologica, idrogeologica e sismica a supporto del piano di governo del territorio".	Si è comunque proceduto a: <ul style="list-style-type: none"> introdurre all'interno delle Norme Geologiche di Piano del seguente nuovo articolo: Art. 22 - Ai fini della attuazione del risparmio idrico, si richiama la necessità di procedere ove possibile al riciclo e il riutilizzo delle acque meteoriche, alla regimazione idraulica ed alla predisposizione di accorgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle di primo sottosuolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto delle condizioni idrogeologiche di sito. Tali attività dovranno essere condotte in conformità alle indicazioni disposte dal R.R. n. 7 del 23.11.2017 e successiva DGR n. XI/128 del 21/05.2018 ed in linea con quanto indicato dal "Documento Semplificato del Rischio Idraulico Comunale", depositato in data 20/11/2018 - protocolli n. 23703 e n. 23704, che verrà recepito con l'approvazione della Variante di PGT in questione. introdurre uno specifico paragrafo descrittivo all'interno della relazione Geologica, Idrogeologica e Sismica generale. È stata comunque introdotta una specifica annotazione all'interno della relazione generale Cap. 10.2.	Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT	

5.4 Ambito di cava							
5.4	Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT	La carta di sintesi della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT individua due aree interessate da attività estrattiva che non trovano riscontro nel Piano Cave vigente della Città Metropolitana. Si richiede a questo proposito di effettuare una verifica puntuale del Piano Cave a cui si rimanda, sia per la corretta classificazione e rappresentazione degli ambiti che per la normativa di riferimento. In tema di invarianza idraulica si ricorda quanto disposto con R.R. n. 7 del 23.11.2017 e successiva DGR n. XI/128 del 21/05.2018.	Recepita	<p>L'osservazione formulata riguarda due aree interessate da pregressa attività estrattiva, poste rispettivamente in corrispondenza del limite nord e del limite sud del territorio comunale, ed in continuità con aree di escavazione estese anche su territori di comuni adiacenti.</p> <p>Le verifiche effettuate sul Catasto Cave della Regione Lombardia (https://www.cartografia.servizirl.it/viewer32/index.jsp) hanno permesso di verificare l'avvenuta identificazione delle aree richiamate quali "Cave cessate".</p> <p>Le aree in esame sono state rispettivamente classificate con le seguenti sigle: Area nord - Sigla R354/g/MI Area sud - R456/g/MI</p> <p>In considerazione di tale classificazione, le aree in esame risultano escluse dal vigente Piano Cave e pertanto non sono assoggettate alla normativa di settore di cui alla L.R. 14/98. In questo senso la relativa classe di Fattibilità Geologica individuata risulta specificatamente indirizzata alla definizione dei criteri di ripristino definitivo delle aree.</p>	<p>Alla luce della osservazione, ai fini di maggiore chiarezza si è proceduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • - alla correzione della dizione descrittiva di tali aree sui pertinenti allegati cartografici (Allegato 8 - Sintesi e Allegati 9 - Fattibilità); • - all'interno della Relazione generale e delle pertinenti Norme Geologiche di Piano; • - È stato inoltre redatto specifico paragrafo all'interno della relazione generale Cap. 6.4 con inserimento delle relative schede descrittive desunte dal sito di Catasto regionale. 	Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT	